

**“DISPORRE DEL TEMPO” (GIURIDICO). LA RINUNZIA ALLA
PRESCRIZIONE E ALLA DECADENZA E L’ESTINGUIBILITÀ
TEMPORALE DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE
COME OGGETTO DELL’ATTO NEGOZIALE**

***“DISPOSE OF TIME” (LEGAL). THE WAIVER OF LIMITATION AND
FORFAIRNESS AND THE TEMPORAL EXTINCTION OF SUBJECTIVE
LEGAL SITUATIONS AS THE OBJECT OF THE NEGOTIABLE ACT***

Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 20, febrero 2024, ISSN: 2386-4567, pp. 16-75



Pietro
VIRGADAMO

ARTÍCULO RECIBIDO: 18 de noviembre de 2023

ARTÍCULO APROBADO: 12 de enero de 2024

RESUMEN: Lo scritto esamina la problematica della rinuncia alla prescrizione e alla decadenza, indagandone la natura giuridica, la struttura, la funzione e le regole disciplinari. Da queste, ed in particolare dalle disposizioni del codice civile italiano, si evince il carattere generale delle norme poste in tema di decadenza e viene confermata l'opportunità di ricostruire in chiave unitaria il sistema delle limitazioni temporali, comunque denominate.

PALABRAS CLAVE: Prescrizione; decadenza; limitazioni temporali; rinuncia; inerzia estintiva.

ABSTRACT: *The paper examines the issue of waiver of prescription and forfeiture, investigating its legal nature, structure, function and disciplinary rules. From these, and in particular from the provisions of the Italian civil code, the general nature of the rules regarding forfeiture is evident and the opportunity to reconstruct the system of temporal limitations, however named, in a unitary way is confirmed.*

KEY WORDS: *Prescription; forfeiture; temporal limitation; waiver; extinguishing inertia.*

SUMARIO.- I. RINUNCIA ALLA PRESCRIZIONE E LA RINUNCIA ALLA DECADENZA: INQUADRAMENTO GENERALE. IL CRUCIALE “SNODO DISCIPLINARE” RAPPRESENTATO DALLA C.D. MATERIA DISPONIBILE.- II. MODIFICHE DELLA DISCIPLINA LEGALE DELLA LIMITAZIONE TEMPORALE QUALI SUE IPOTESI DI SOSTANZIALE RINUNCIA PARZIALE.- III. STRUTTURA “TENDENZIALMENTE” UNILATERALE, MA VARIABILE, E NATURA NEGOZIALE DELLA RINUNCIA ALLA LIMITAZIONE TEMPORALE.- IV. FORME E TEMPI DI ATTUAZIONE DEL NEGOZIO RINUNCIATIVO.- V. MERO RICONOSCIMENTO INTERRUPTIVO O IMPEDITIVO QUALE DICHIARAZIONE DI SCIENZA E AUTENTICA RINUNCIA ALLA LIMITAZIONE TEMPORALE QUALE MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ NEGOZIALE.- VI. OPPONIBILITÀ DELLA PRESCRIZIONE E DELLA DECADENZA DA PARTE DEI TERZI “ANCHE SE LA PARTE VI HA RINUNZIATO”.- VII. RINUNCIA ALLA PRESCRIZIONE E ALLA DECADENZA E IRRIPETIBILITÀ DI QUANTO CORRISPOSTO IN ADEMPIMENTO DI UN DEBITO PRESCRITTO O “DECADENZIATO”.- VIII. REVOCA DELLA RINUNCIA ALLA PRESCRIZIONE E ALLA DECADENZA.- IX. EFFETTI DELLA RINUNCIA ALLA PRESCRIZIONE E ALLA DECADENZA. IL ROMPICAPPO DELLA “RI-DECORRENZA” DELLA (SOLA) PRESCRIZIONE SUCCESSIVA ALLA RINUNCIA.- X. RILIEVI CONCLUSIVI: LA RINUNCIA ALLA PRESCRIZIONE E ALLA DECADENZA QUALE PARADIGMA DELLA VOCAZIONE UNITARIA DEL SISTEMA DELLE LIMITAZIONI TEMPORALI.

I. RINUNCIA ALLA PRESCRIZIONE E ALLA DECADENZA: INQUADRAMENTO GENERALE. IL CRUCIALE “SNODO DISCIPLINARE” RAPPRESENTATO DALLA C.D. MATERIA DISPONIBILE.

“Disporre del proprio tempo” è senza dubbio un’ansia costante dell’uomo contemporaneo¹. Lo studioso delle scienze sociali conferma quanto l’intuito e l’esperienza di vita suggeriscono con forza primordiale. Per quanto si tenti di controllare il tempo, di gestirlo, rimane una parte di esso che sfugge all’umano controllo ed è quel tempo che, spesso, si riempie di contenuti vitali decisivi per ciascuno. Vi è, all’evidenza, un tempo di vita sul quale l’essere umano non ha potere: non può accorciarlo, né estenderlo, né, in alcun senso, modificarne le regole fisiche e, se anche rinuncia a viverlo, come scelta esistenziale, esso scorre inesorabile, e taluni eventi vi accadono all’interno indipendentemente dalla sua scelta.

¹ Si vedano i pregevoli contributi contenuti nel volume monografico di *Esperienze sociali*, dal titolo *Il tempo*, 2023, n. 1. Scrive nel profondo Editoriale, MANNINO, G.: “Tempo...”, in “Il tempo”, in AA.VV.: *Esperienze sociali*, p. 5 ss.: “il tempo è probabilmente il bene più prezioso che ciascun vivente possiede, ed al contempo è il bene meno considerato in quanto tale, probabilmente a causa dell’essere psicoticamente categorizzato come bene di nostra proprietà e nella nostra disponibilità. Esso ci viene offerto in dono come essenza finita sebbene ciclicamente rinnovabile entro un limitato anche se non predeterminato numero di cicli di ricarica, ma rimane sempre e comunque non nella nostra piena disponibilità”. Il corsivo nostro troverà conferma, sotto il profilo delle regole del tempo giuridico, nelle considerazioni che si svolgeranno nelle pagine a seguire sulla figura della rinuncia alla prescrizione e alla decadenza.

• **Pietro Virgadamo**

Professore ordinario di Istituzioni di Diritto Privato, Università Lumsa. E-mail: p.virgadamo@lumsa.it

Il tempo giuridico, ed in particolare quello in cui "vivono" le situazioni giuridiche soggettive², non si atteggia in maniera diversa. Esso è, talvolta, disponibile da parte dei loro titolari, che possono giungere a evitare l'estinzione di un diritto, per decorso del tempo appunto, con un loro autonomo atto di volontà. In altre occasioni ciò si rivela impossibile, perché quello stesso tempo giuridico reca con sé, ed è previsto, per l'attuazione di valori che trascendono ogni privata determinazione.

L'ipotesi è, chiaramente, riferita alla rinuncia alle limitazioni temporali delle situazioni giuridiche soggettive, cioè, secondo la nomenclatura italiana, alla prescrizione (secondo alcuni, anche presuntiva³) e della decadenza⁴; tema carico

- 2 Discorso non diverso vale per il tempo in cui "vivono" le norme giuridiche, che tuttavia non rileva in questa sede. Cfr., per un'ipotesi esemplare, VIRGADAMO, P.: "Interpretazione autentica" e *diritto civile intertemporale*, Esi, Napoli, 2012, *passim*.
- 3 Si afferma giurisprudenza (Cass., 15 maggio 2012, n. 7527) che la prescrizione presuntiva (artt. 2954-2961 c.c.) inciderebbe sulla situazione giuridica soggettiva allo stesso modo della prescrizione in generale e, per l'effetto, che l'art. 2937 c.c. (rinuncia alla prescrizione) sia ad essa applicabile. Sia consentita, tuttavia, una precisazione. Le prescrizioni presuntive sono, per la stessa giurisprudenza, non rilevabili d'ufficio (Cass., 8 febbraio 1994, n. 1248) e pertanto "funzionano", come regola, anch'esse su eccezione di parte. Se ciò è vero, una volta fatta, la rinuncia di cui trattasi deve avvenire prima della relativa eccezione ed equivale ad una rinuncia ad avvalersi, non del diritto di estinguere la situazione giuridica soggettiva, ma del diritto *ad avvalersi della presunzione* circa la sua estinzione in un certo tempo. Ciò significa che, rispetto al rinunziante, potrà provarsi con tutti i mezzi consentiti, dopo la rinuncia, l'eventuale inadempimento e dunque la persistente esistenza del diritto sottoposto a prescrizione presuntiva, anche se è trascorso il relativo termine ex artt. 2954 ss. c.c. In definitiva, il rinunziante abdica in tale ipotesi, nella sostanza, al diritto di opporre le limitazioni probatorie che potrebbe far valere nei confronti del soggetto contro il quale opera la prescrizione presuntiva stessa.
- 4 La decadenza è stata considerata spesso come una sorta di figura di "secondo piano" in confronto alla prescrizione, eccezionale rispetto ad essa, radicata su regole e principi del tutto peculiari. In argomento la letteratura, spesso inevitabilmente commista alle indagini con la limitrofa figura della prescrizione, è rilevante, anche se non, nello specifico, abbondantissima. V., oltre ai contributi di chi scrive citati alle nt. 20 e 21, VACCA, S.: "Commento agli artt. 2964-2969 c.c.", in RESCIGNO, P. (a cura di): *Codice civile*, t. II, Giuffrè, Milano, 2018, p. 6381 ss.; GALLO, P.: "Commento agli artt. 2964-2969 c.c.", in BONLINI, G. e CHIZZINI, A. (a cura di): "Della tutela dei diritti", art. 2907-2969, in *Commentario del codice civile* (diretto da E. GABRIELLI) Utet, Torino, 2016, p. 830 ss.; GERARDO, M. e MUTARELLI, A.: *Prescrizione e decadenza nel diritto civile. Aspetti sostanziali e strategie processuali*, Giappichelli, Torino, 2015; ROSELLI, F.: "Commento agli artt. 2964-2969 c.c.", in FINOCCHIARO, G. - FRASCA, R. e ROSELLI, F. (a cura di): "Della tutela dei diritti", artt. 2643-2969, in *La giurisprudenza sul codice civile coordinata con la dottrina, Aggiornamento 2011-2015* (diretta da C. RUPERTO), Giuffrè, Milano, 2015, p. 494 ss.; VIOLA, L.: *Prescrizione e decadenza. Come farle valere in giudizio e relative strategie processuali*, Cedam, Padova, 2015, p. 429 ss.; ROSELLI, F.: voce "Decadenza (diritto e procedura civile)", *Enc. dir., Annali*, Giuffrè, Milano, VII, 2014, p. 309 ss.; LEPORE, A.: *Prescrizione e decadenza. Contributo alla teoria del «giusto rimedio»*, Esi, Napoli, 2012, p. 146 ss.; BIANCA, C.M.: *Diritto civile. VII, Le garanzie reali. La prescrizione*, Giuffrè, Milano, 2012, p. 619 ss.; MARRA, A.: *Il termine di decadenza nel processo amministrativo*, Giuffrè, Milano, 2012; CAPELLO, P.: *La prescrizione civile, penale e tributaria*, Giuffrè, Milano, 2011, p. 645 ss.; MOLFESSE, G.: *Prescrizione e decadenza*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 895 ss.; LEBANI, D.: *Prescrizione e decadenza nel diritto privato*, Cedam, Padova, 2003, p. 553 ss.; ORIANI, R.: *Diritti potestativi, contestazione stragiudiziale e decadenza*, Cedam, Padova, 2003; ROSELLI, F. e VITUCCI, P.: "La prescrizione e la decadenza", in *Trattato di diritto privato* (diretto da P. RESCIGNO), *Tutela dei diritti*, II, Utet, Torino, 1998, p. 592 ss.; CAPONI, R.: "Gli impedimenti all'esercizio dei poteri giuridici nella disciplina della decadenza", *Riv. dir. civ.*, 1997, I, p. 45 ss.; CIMMA, M. R.: "Prescrizione e decadenza", *Dig. disc. priv.*, sez. civ., XIV, Utet, Torino, 1997, p. 242 ss., spec. 247; Id.: "Prescrizione e decadenza nel diritto romano e intermedio", *ivi*, p. 253 ss., spec. 259 s.; GALLO, P.: "Prescrizione e decadenza nel diritto comparato", *ivi*, p. 248 ss.; PANZA, G.: "Decadenza nel diritto civile", *Dig.*, sez. civ., V, Utet, Torino, 1989, p. 133; ROSELLI, F.: voce "Decadenza I) diritto civile", *Enc. giur.*, XI, Treccani, Roma, 1989, p. 1 ss.; VITALE, A. e LAZZARA, M.M.: voce "Decadenza (dir. e proc. civ.)", *Enc. giur. trecc.*, X, Treccani, Roma, 1988, p. 1 ss.; RUPERTO, C.: "Prescrizione e decadenza", in *Giur. sist. civ. comm.* (diretta da W. BIGIARI), Utet, Torino, 1985; NATOLI, C.: "Appunti sul criterio discretivo tra prescrizione e decadenza e considerazioni sulla eccezione con la quale le relative questioni vengono inserite nel processo", *Dir. fall.*, 1982, I, p. 607; GRASSO, B.: "Sulla distinzione tra prescrizione e decadenza", *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1970, p. 866 ss.; AZZARITI, G. e SCARPELLO, G.: "Prescrizione e decadenza", in MICHELI, G.A. - AZZARITI, G. e SCARPELLO, G.: "Tutela dei diritti, Artt. 2910-2969", *Comm. c.c. Scialoja-Branca*, Bologna, 1969, p. 345 ss.; FERRUCCI, R.: "Della prescrizione e della decadenza", in *Comm. c.c. Utet*, Libro VI, Utet, Torino, 1964, p.

di ulteriori suggestioni, connesse alla figura, di recente finalmente indagata con sguardo approfondito e sistematico, della rinuncia *tout court* nel diritto privato⁵.

Prescrizione e decadenza, infatti, possono notoriamente essere, entro certi limiti (artt. 2937 e 2968 c.c.), oggetto di rinuncia da parte del titolare del diritto ad avvalersene ed anzi il tema solleva meno perplessità, quantomeno in punto di ammissibilità, rispetto ad altre ipotesi di dismissione dei diritti, che tuttora vengono assai spesso guardate con non poca circospezione da diversi studiosi e operatori, come testimoniato dall'annosa problematica della rinuncia ai diritti reali e, segnatamente, alla proprietà⁶.

La tematica può essere affrontata, come si intende qui fare, partendo dalle disposizioni generali disciplinanti la materia, cioè gli artt. 2937 e 2968 c.c., passando poi alla disamina di aspetti particolari come l'opponibilità da parte dei terzi della prescrizione o della decadenza, pur a fronte di rinuncia al limite temporale da parte del titolare della situazione giuridica che vi è sottoposta (art. 2939 c.c.) o come l'ipotizzato significato rinunciativo del pagamento di un debito prescritto o andato incontro a decadenza (art. 2940 c.c.).

In filigrana, sarà opportuno affrontare i problemi teorici della struttura della rinuncia, della sua natura giuridica, delle forme concrete che essa può assumere, del suo rapporto con il riconoscimento dell'altrui diritto, impeditivo della decadenza o interruttivo della prescrizione, della possibilità di effettuare una revoca della rinuncia all'uno o all'altro limite temporale, per poi cercare di trarre delle conclusioni di sistema che proveranno ad attingere anche da recenti prospettive di riforma avanzate dalla più sensibile dottrina.

514 ss.; GENTILE, F.S.: *Prescrizione estintiva e decadenza*, Jandi Sapi Editori, Roma, 1964; ROMANO, A.: "Note in tema di decadenza", *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1964, p. 182; TEDESCHI, V.: "Decadenza (diritto e procedura civile)", *Enc. dir.*, XI, Giuffrè, Milano, 1962, p. 771 ss.; MAGAZZÙ, A.: voce "Decadenza (diritto civile)", *Noviss. dig. it.*, Utet, Torino, V, 1960, p. 233; PELLIZZI, G.L.: "In margine al problema della decadenza", *Giur. it.*, 1957, IV, c. 38; TRIMARCHI, P.: "Prescrizione e decadenza", *Jus*, 1956, p. 219; SCALFI, G.: "Osservazioni sulla prescrizione e sulla decadenza", *Temi*, 1952, p. 234 ss.; CANDIAN, A.: "Decadenza e prescrizione", *ivi*, 1950, p. 1 ss.; TEDESCHI, V.: "Ancora sulla distinzione tra prescrizione estintiva e decadenza", *Foro civ.*, 1950, p. 242 ss.; Id.: *Lineamenti della distinzione tra prescrizione estintiva e decadenza*, Giuffrè, Milano, 1948, con recensione di SATTA, F.: in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1949, p. 685; GIUSIANA, E.: *Decadenza e prescrizione*, Giappichelli, Torino, 1943; SARACENO, P.: "Della decadenza", in *Commentario del codice civile* (diretto da M. D'AMELIO ed E. FINZI), *Della tutela dei diritti*, Barbera, Firenze, 1943, p. 1007; ANDRIOLI, V.: voce "Decadenza", in *Enc. trecc.*, XII, Treccani, Roma, 1931, p. 450 ss.; FADDA, C. e BENZA, C.: "Note a B. Windscheid", *Diritto delle Pandette*, VI, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1930, p. 580; SANTORO-PASSARELLI, F.: "Prescrizione e decadenza", *Riv. dir. civ.*, 1926, p. 557 ss.; MODICA, I.: *Teoria della decadenza e della prescrizione nel diritto civile italiano*, I, *Studio critico-ricostruttivo esegetico della decadenza nel suo parallelismo con la prescrizione*, Unione Tipografico-Editrice, Torino, 1906; SICILIANI, T.: "Decadenza", in *Diz. prat. dir. priv.*, Francesco Vallardi Editore, Milano, s.d., p. 576.

5 Sulla rinuncia in generale, si veda il prezioso lavoro monografico, di impatto sistematico, di IACCARINO, G.: *La rinuncia nel diritto italiano*, Esi, Napoli, 2020; v. già MACIOCE, F.: *Il negozio di rinuncia nel diritto privato*, Esi, Napoli, 1992.

6 Sul tema, cfr., tra i diversi contributi, recentemente, a livello monografico, DE MAURO, A.: *La rinuncia alla proprietà immobiliare*, Esi, Napoli, 2018.

Preliminarmente, occorre considerare che l'ammissibilità della rinuncia alla prescrizione o alla decadenza "si gioca" sul terreno, assai paludoso, della definizione di "diritti disponibili" o "materia (*n.d.a.*: non) sottratta alla disponibilità delle parti", alla sola presenza dei quali il legislatore ammette che si possa rinunciare alla limitazione temporale.

Infatti, se tale requisito è chiaramente richiesto, per la decadenza, dall'art. 2968 c.c., esso è, nondimeno, implicitamente considerato, per la prescrizione, dall'art. 2937 c.c., sia pur con una certa circonlocuzione (*i.e.*: "non può rinunciare alla prescrizione chi non può disporre validamente del diritto")⁷.

Risulta, allora, fondamentale chiedersi il senso da assegnare all'espressione "diritti disponibili" o "diritti indisponibili", o ad altre similari, utilizzate, o sottintese, sovente dal legislatore nel disciplinare la decadenza, come la prescrizione (ad esempio, v. ancora gli artt. 2934, comma 2, 2966, 2969 c.c., ma, per implicito, anche l'art. 2965 c.c.).

Va osservato, da subito, che la disponibilità della situazione giuridica soggettiva non può predicarsi, come una parte della letteratura preferisce⁸, in astratto e in senso statico, diremmo aprioristico: un diritto è disponibile, oppure non lo è, in relazione ai valori che vi stanno alla base, alla disciplina che lo caratterizza e al fine che, con l'eventuale previsione di "indisponibilità", il legislatore ragionevolmente si prefigge⁹.

Così, ad esempio, l'indisponibilità alla quale allude l'art. 2934, comma 2, c.c. è legislativamente causa di imprescrittibilità, rispetto al diritto alla retribuzione, perché esso è irrinunciabile a tutela di interessi fondamentali (art. 36 Cost.; art. 2113 c.c.)¹⁰: l'irrinunciabilità (disciplina ragionevole) fonda l'effetto (imprescrittibilità) e delinea il contenuto del concetto (indisponibilità), di cui, per quanto ci riguarda, l'irrinunciabilità è corollario. Quest'ultimo, pertanto, è in sé indecifrabile, al di fuori di un'analisi degli interessi che, nel singolo caso, lo pongono alla base di una certa

7 Come si vedrà nell'immediato prosieguo, da parte sua, l'art. 2936 c.c. in tema di prescrizione, commina testualmente la nullità di ogni patto volto a modificare la disciplina legale dell'istituto; l'art. 2968 c.c., invece, pone, con norma imperativa (dunque secondo la tecnica della nullità virtuale), il divieto di modifica delle regole normative sulla decadenza, ma, a differenza dello stesso art. 2936 c.c., solamente se questa è stabilita dalla legge in materia sottratta alla disponibilità delle parti e, per quanto più rileva in questa sede, accomuna alla modifica della disciplina legale della decadenza anche l'ipotesi di rinuncia al termine decadenziale (la rinuncia alla prescrizione è, al contrario, disciplinata in disposizione separata, cioè l'art. 2937, c.c., ricordato nel testo).

8 AZZARITI, G. e SCARPELLO, G.: "Prescrizione e decadenza", cit., p. 204 ss.; AURICCHIO, A.: *Appunti sulla prescrizione*, Jovene, Napoli, 1971, p. 41 ss.

9 Cfr. TROISI, B.: *La prescrizione come procedimento*, Esi, Napoli, 1980, 130 ss.; A. LEPORE, *Prescrizione e decadenza*, cit., p. 70.

10 TROISI, B.: *La prescrizione come procedimento*, cit., p. 181.

conseguenza normativa¹¹, come è dimostrato anche dagli studi sulla polivalenza del concetto medesimo in ambito processuale e arbitrale¹².

Non è, dunque, possibile predicare un regime unitario dell'indisponibilità dei diritti¹³, cui adeguare le previsioni sulla decadenza (come sulla prescrizione) che vi rimandano; non diversamente da come non è consentito tracciare un perimetro *ex ante* entro il quale porre situazioni sicuramente disponibili nel loro contenuto, di là dalla valutazione dell'interesse che sorregge l'eventuale atto dispositivo¹⁴. Il potere di disposizione è, infatti, una funzione di tale interesse: soltanto all'esito della valutazione di questo è possibile predicare la sua legittimità o la sua illegittimità¹⁵. È questa la ragione per la quale, ad esempio, ciò che è "indisponibile" a mezzo di transazione non lo è necessariamente nel contesto di una procedura arbitrale¹⁶.

Se, pertanto, "la nozione di disponibilità (...) è concetto mutevole in relazione al contesto di riferimento e non esclusivamente al suo oggetto"¹⁷, si deve osservare – traendo spunto proprio dagli studi in tema di arbitrato – che spesso l'indisponibilità è sinonimo di esistenza di un interesse generale che preclude l'applicabilità di una data regolamentazione¹⁸.

Così è, ad esempio, nel contesto dell'esercizio di pubbliche funzioni, come la riscossione dei tributi, la quale è materia "indisponibile" nel senso che la pretesa del fisco è irrinunciabile e lo è per il perseguimento di finalità, appunto, pubbliche.

11 LEPORE, A.: *Prescrizione e decadenza*, cit., p. 70: "l'indisponibilità di un diritto deve basarsi su di un criterio funzionale".

12 BARLETTA, A.: "La disponibilità dei diritti nel processo di cognizione e nell'arbitrato", *Riv. dir. proc.*, 2008, p. 979 ss.

13 Per una concezione già teoricamente relazionale di indisponibilità – benché l'Autore richieda, ai fini dell'imprescrittibilità, l'indisponibilità "assoluta" del diritto – definibile solamente all'esito dell'analisi degli interessi che connotano il rapporto giuridico, v. AURICCHIO, A.: *Appunti sulla prescrizione*, cit., p. 41 ss. In riferimento al rapporto preliminare di servitù, interessante spunto applicativo è dato da PERLINGIERI, P.: *Rapporto preliminare e servitù su edificio da costruire*, Jovene, Napoli, 1965, p. 164, ove si fonda la disponibilità del diritto al diritto di servitù in forza dell'interesse privato contrapposto, che ne giustifica a sua volta la prescrivibilità.

14 PERLINGIERI, P.: "La personalità umana nell'ordinamento giuridico", in Id.: *La persona e i suoi diritti*, Esi, Napoli, 2005, p. 26 s.

15 PERLINGIERI, P.: "Il diritto alla salute quale diritto della personalità", *Rass. dir. civ.*, 1982, p. 1020 ss.: sulla validità dell'atto di disposizione incide la funzione "che questo intende perseguire, si da venir meno ogni giustificazione di una costruzione generale, in sede negoziale, della figura del potere di disposizione e della relativa conseguente attività dispositiva". Cfr., con riguardo a diverse tematiche, URCIOLI, M.A.: *Situazioni esistenziali ed autodeterminazione della persona*, Esi, Napoli, 2018, p. 36 ss.

16 TARTAGLIA POLCINI, A.: *Modelli arbitrali tra autonomia e funzione giurisdizionale*, Esi, Napoli, 2002, p. 280.

17 TARTAGLIA POLCINI, A.: *Modelli arbitrali*, cit., p. 281: "si tratta di una nozione dai contenuti storicamente determinati, generalmente intesa quale sinonimo o presupposto di altre figure, come la trasferibilità, la rinunciabilità, la modificabilità di situazioni giuridiche". Corsivo nostro.

18 In riferimento all'arbitrabilità delle liti, BERLINGUER, A.: "Indisponibilità dei diritti e cognizione arbitrale", in MEZZASOMA, L. e RUGGERI, L. (a cura di): *L'arbitro nella moderna giustizia arbitrale*, Esi, Napoli, 2013, p. 37, il quale sottolinea, tra l'altro, come ormai non si possa connettere la sussistenza di un diritto indisponibile alla semplice presenza del Pubblico Ministero nel procedimento all'interno del quale esso viene in rilievo.

In altri contesti, il limite alla disponibilità di una data situazione giuridica è dovuto alla tutela del contraente debole¹⁹.

In definitiva, l'indisponibilità è veicolo concettuale elastico atto a far penetrare a livello normativo interessi altri rispetto a sé stessa, solamente l'individuazione dei quali potrà definirne, di volta in volta, il reale contenuto, tanto che sembra decisamente più congruo parlare non tanto di disponibilità o indisponibilità dei diritti, quanto di situazione giuridiche corrispondenti ad interessi attuativi di valori fondamentali²⁰, oppure di ordine pubblico²¹.

Tutto ciò va operato sempre tenendo conto del fatto che, rispetto alla rinuncia alla limitazione temporale, non è certo la caratura (attuatività di valori fondamentali) della situazione giuridica temporalmente limitata che conta, quanto quella della limitazione medesima: è, cioè, la prescrizione o la decadenza, eventualmente, ad attuare valori fondamentali, o di "ordine pubblico", e pertanto non rinunciabile dal titolare del diritto temporalmente limitato, rimanendo, ai fini della nostra indagine, concettualmente ininfluyente che lo sia anche quest'ultimo²².

II. MODIFICHE DELLA DISCIPLINA LEGALE DELLA LIMITAZIONE TEMPORALE QUALI SUE POTENZIALI RINUNCE PARZIALI.

Va, adesso, preliminarmente segnalato il labile confine che sussiste tra rinuncia e modifica della disciplina del termine temporale. Si può affermare, cioè, che

- 19 TARTAGLIA POLCINI, A.: *Modelli arbitrali*, cit., p. 285, la quale ricorda la normativa che prevedeva, prima delle modifiche intervenute nel settore, l'impossibilità di inserire una clausola compromissoria all'interno di un contratto di locazione ad uso abitativo, ma che consentiva il deferimento ad arbitri della lite già insorta, ad ovvia tutela, in sede negoziale, del locatario (v. art. 54 l. n. 392 del 1978).
- 20 VIRGADAMO, P.: *La decadenza e l'inertzia estintiva" delle situazioni giuridiche temporalmente limitate*, Esi, Napoli, 2019, *passim*; Id.: "La decadenza e l'inertzia estintiva delle situazioni giuridiche. Per una ricostruzione assiologica delle limitazioni temporali", *Rass. dir. civ.*, 2020, p. 873 ss.; per l'impatto della pandemia da Covid-19 sul sistema della prescrizione e della decadenza, v. ancora Id.: "Covid-19 e limitazioni temporali in Italia", in questa *Rivista*, 2020, f. 12 bis, p. 816 ss.
- 21 VIRGADAMO, P.: "La decadenza", in *Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile (S.I.S.Di.C.). Commissione di studio "Prescrizione". Proposta di legge per la riforma della disciplina della prescrizione, della decadenza e dell'usucapione contenuta nel codice civile*, in *Ann. Sisidic*, 2020, n. 9, p. 248 ss.
- 22 Va osservato che l'espressione decadenza di "ordine pubblico", in queste pagine talvolta utilizzata, in conformità ad una certa abitudine linguistica, va intesa come sinonimo di termine decadenziale giustificato da interessi attuativi di valori fondamentali. Che detti interessi possano corrispondere a precetti rientranti nel concetto elastico, ma nondimeno tecnico, di "ordine pubblico", valevole, ad esempio, quale limite al riconoscimento, nel nostro sistema giuridico, di provvedimenti stranieri, è ben altra cosa. Decadenze di ordine pubblico, nel senso stretto del termine, da ultimo ricordato, allora, potranno sì individuarsi, ma non con rigido apriorismo, bensì facendo emergere di volta in volta il principio, che all'ordine pubblico (per come va inteso in seno alla tematica qui affrontata) appartiene e in concreto rilevante. Doverosa cautela è espressa da attenta dottrina (GIACOBBE, E.: "Le Sezioni Unite tra nomoflanchia e *nomofantasia*", *Dir. fam. pers.*, 2014, p. 1439), la quale osserva che "la decadenza attiene alla modalità della tutela dei diritti, e non già all'essenza del diritto stesso, non potendo, allora, come in effetti non lo è mai stata, essere ricondotta nell'alveo di quelle norme fondamentali che caratterizzano l'istituto che, in quanto tali, vengono considerate espressione di un principio di ordine pubblico". Anche la più autorevole dottrina canonistica (DALLA TORRE, G.: "La S.C.C., 20 gennaio 2011 n. 134 nega la delibabilità di una sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale intervenuta dopo molti anni di convivenza", *ivi*, 2011, p. 1645) ha segnalato, ad esempio, che "pare eccedere la logica giuridica considerare come integranti la nozione di ordine pubblico i semplici limiti temporali per poter impugnare la validità del matrimonio".

alcune modifiche della disciplina legale del termine sono, in effetti e nella sostanza, parziali rinunce al rimedio temporale.

In questo senso, una decisa affinità funzionale e contenutistica può essere ravvisata, senza troppa difficoltà, anche tra l'art. 2936 c.c. (immodificabilità della disciplina legale del termine di decadenza in materia indisponibile) e l'art. 2968 c.c. (immodificabilità della disciplina legale del termine prescrizione, senza altre specificazioni).

Si ha, in particolare, la decisa sensazione che sia la norma disciplinante testualmente la decadenza ad esprimere una regola generale, della quale quella sulla prescrizione sembra rappresentare niente più che una esplicitazione specifica; esplicitazione che non sarebbe stata, tutto considerato, indispensabile, se il disposto, riferito dal legislatore, alla lettera, in modo particolare al fenomeno decadenziale, avesse avuto un taglio normativo più generale.

Sembra, cioè, ancora una volta²³, che anche una disposizione disciplinante la figura della decadenza, finora ritenuta, in qualche modo, "ancillare" rispetto alla prescrizione, possa ben fornire all'interprete un'indicazione normativa adeguata ad una generale applicazione.

La tesi che, dunque, si sostiene – altrove più compiutamente dimostrata²⁴ – è l'esistenza di una *regola generale di immodificabilità della disciplina legale del termine temporale, comunque denominato, e della sua irrinunziabilità, ove posto a presidio di interessi attuativi di valori fondamentali (o, suol dirsi, di ordine pubblico)*.

Diversamente declinata, dal punto di vista operativo, la tesi mira ad affermare che l'interprete, qualunque limitazione temporale legale abbia innanzi, inutilmente si adopererebbe a tentare di incasellarla *ex ante* nelle astratte categorie della decadenza o della prescrizione, non solo perché l'impresa, come già altrove chiarito²⁵, rasenta spesso l'impossibile, ma soprattutto perché, a prescindere da ciò, la pattuizione modificativa della disciplina sarà valida se l'interesse che sorregge il termine è "disponibile" (nel senso, *supra*, già chiarito) dalle parti, e, viceversa, non lo sarà, se esso non è disponibile.

Ciò posto, va osservato che sono diverse le modifiche della disciplina legale del termine (segnatamente, di decadenza) che possono rappresentare una sua

23 Per altre, numerose, affinità ontologiche e disciplinari tra prescrizione e decadenza, v. VIRGADAMO, P.: *La decadenza e l'inerzia estintiva" delle situazioni giuridiche temporalmente limitate*, cit., *passim*.

24 Per una più compiuta dimostrazione, si rinvia ancora a VIRGADAMO, P.: *La decadenza e l'inerzia estintiva" delle situazioni giuridiche temporalmente limitate*, cit., *passim*.

25 VIRGADAMO, P.: *La decadenza e l'inerzia estintiva" delle situazioni giuridiche temporalmente limitate*, cit., *passim*.

parziale rinuncia, a cominciare dall'ipotesi basilare costituita dalla previsione di termini convenzionali in sostituzione di decadenze previste dalla legge.

Il termine di legge può, anzitutto, essere *convenzionalmente accorciato o allungato* rispetto alla previsione legale. Rimane chiaro, in una simile evenienza, che l'abbreviazione non potrà, tra l'altro, rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto, come preteso dall'art. 2965 c.c.²⁶, mentre l'allungamento avrà, appunto, un effetto sostanziale di parziale rinuncia alla decadenza, nella misura in cui essa potrà essere fatta valere in tempi più lunghi rispetto a quelli pattuiti o previsti dalla legge.

Altra modifica alla disciplina legale potrebbe essere data dallo *spostamento convenzionale del dies a quo* di decorrenza del termine decadenziale, potere, questo, negato senza esitazioni dalla giurisprudenza quando la materia è sottratta alla disponibilità di chi opera detta modifica, perché, ad esempio, la scelta coinvolgerebbe, in senso negativo, la posizione di terzi²⁷.

Potrebbero, ancora, convenzionalmente prevedersi *una o più cause di sospensione della decadenza*²⁸, mentre si è – fin troppo – scettici sull'esistenza di una simile possibilità per quelle di interruzione, posto che esse intaccherebbero la configurazione stessa dell'istituto, che detta interruzione, ex art. 2964 c.c., non ammetterebbe mai²⁹.

Ciò posto, il quesito più delicato è, ancora una volta, relativo all'individuazione della "materia sottratta alla disponibilità delle parti", utilizzata dall'art. 2968 c.c.

La disposizione si riferisce anche ad ipotesi nelle quali, pur essendo, eventualmente, possibile disporre della situazione giuridica soggettiva sottoposta a termine, non è comunque consentito un *atto di disposizione del termine stesso*, a motivo dell'interesse, attuativo di valori fondamentali³⁰, per il quale il legislatore

26 Un esempio usuale è dato dall'accorciamento del termine di decadenza, rispetto a quello previsto dall'art. 1957, comma 1, c.c., quale clausola di un contratto di fideiussione, clausola in sé non invalida: App. Milano, 5 febbraio 1988, *Banca borsa tit. cred.*, 1989, II, p. 160.

27 Trib. Roma, 8 febbraio 1985, *Temi romana*, 1985, p. 508, secondo la quale, nell'ambito del termine ex art. 1957 c.c., il creditore può consentire al debitore tutte le proroghe che ritiene opportune, ma non può pretendere di spostare, a danno del fideiussore, la decorrenza del termine di decadenza.

28 GALLO, P.: "Prescrizione e decadenza", cit., p. 878; PANZA, G.: "Decadenza nel diritto civile", cit., p. 141; TEDESCHI, V.: voce "Decadenza", cit., p. 788.

29 Cfr., per una panoramica su un'impostazione seguita tradizionalmente senza particolari distinguo, LEBAN, D.: *Prescrizione e decadenza*, cit., p. 599. Come si è altrove approfondito (VIRGADAMO, P.: *La decadenza e l'inerzia estintiva* delle situazioni giuridiche temporalmente limitate, cit., p. 257 ss.), l'idea dell'impossibilità assoluta di interruzione del termine, a mezzo di una sua sterile qualifica quale decadenziale, non convince, pur a fronte del preciso tenore testuale dell'art. 2964 c.c. La possibilità di introdurre cause interruttrive del termine in via convenzionale, ove la materia lo consenta, andrebbe poi vagliata in concreto tramite il consueto giudizio di meritevolezza che deve indirizzarsi verso ogni clausola contrattuale.

30 Il ragionamento proposto sembra trovare sostegno in quanto osservato da PERLINGIERI, G.: *Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile*, Esi, Napoli, 2015, p. 72, in merito, nello specifico, alla derogabilità del termine posto dall'art. 480, comma 1, c.c., di cui si dirà a breve.

lo ha posto³¹. Volendo esprimersi in modo conciso, “indisponibile” non è, ex art. 2968 c.c., il diritto sottoposto a termine, ma il termine stesso³². L'individuazione dei casi nei quali un simile interesse ricorre è, come poco sopra chiarito, rimessa all'attività di controllo, in funzione applicativa, dell'interprete³³.

Rimane chiaro che l'interesse generale di volta in volta rilevante potrà indurre ad affermare la nullità di certe modifiche alla disciplina dei termini, ma non comprometterà la validità di altre. Si prenda come esempio, ancora una volta, il limite temporale per accettare l'eredità posto dal già citato art. 480, comma 1, c.c., la derogabilità del quale, come si è attentamente osservato, “non dipende dalla mera qualificazione come termine di decadenza o di prescrizione”³⁴. Esso ben potrebbe essere, entro certi limiti, abbreviato, poiché tale abbreviazione è consonante con l'interesse generale, fondante la disposizione, a concentrare entro un tempo non troppo dilatato la fase che intercorre tra l'apertura della successione e l'accettazione dell'eredità. Esso, al contrario, non potrebbe essere allungato, essendo il suo prolungamento disarmonico rispetto al medesimo interesse³⁵.

31 Qualche esempio concreto potrà giovare. Anzitutto, come ammonisce Cass., sez. un., 4 luglio 1989, n. 3197, *Giust. civ.*, 1990, p. 760, con nota di TERRÈ, G.: *Sul termine per l'azione giudiziaria per la riliquidazione della pensione dei ferotramvieri*, bisogna tenere a mente che l'ordinamento, con le disposizioni sulla decadenza, non protegge la posizione del titolare del diritto da essa colpito, bensì quella del soggetto passivo rispetto a tale diritto, a sua volta titolare di una situazione giuridica, variamente declinabile, situazione destinata a consolidarsi proprio a motivo della decadenza prevista per il diritto contrapposto. Nello stesso senso, v. Cass., 26 agosto 1997, n. 8014, *Rass. avv. Stato*, 1997, p. 169: “pur non potendo contestarsi la tendenziale corrispondenza fra i 'diritti indisponibili', cui fa riferimento la rubrica dell'art. 2968 cod. civ., e la 'materia sottratta alla disponibilità delle parti', menzionata nel testo dell'articolo citato, non vi è tra le due espressioni una coincidenza assoluta (...). Ciò perché il diritto colpito da decadenza può bensì essere disponibile, ma ciò non vale a escludere che la decadenza possa essere disposta dalla legge a tutela di un interesse superiore rispetto a quello delle parti in contesa, e cioè per regolare una materia sottratta alla loro disponibilità. Facendo applicazione di tale distinzione alla fattispecie in esame non vi è dubbio che il diritto dell'appaltatore ai maggiori compensi per i quali è stata iscritta riserva sia disponibile, ma non può per ciò solo ritenersi disponibile la posizione dell'ente pubblico tenuto al pagamento, il quale è soggetto alle norme sulla contabilità pubblica e non può perciò rinunciare alla decadenza disposta dalla legge in ordine alla regolarità della procedura stabilita per l'iscrizione delle riserve nei registri di contabilità”. Tale orientamento interpretativo, che è stato ulteriormente ribadito anche nel contesto dell'appalto di opere pubbliche (Cass., 14 luglio 1992, n. 8548, *Giust. civ. Mass.*, 1992, f. 7), ha trovato ancora conferma in tema di decadenza dell'espropriato dalla facoltà di opporsi alla stima amministrativa dell'indennità di espropriazione (Cass., 1 settembre 1994, n. 7607, *ivi*, 1994, p. 1119; Cass., 17 novembre 2000, n. 14893, *Urban. e app.*, 2001, p. 191).

32 V., *supra*, § I.

33 PERLINGIERI, P.: “Applicazione e controllo nell'interpretazione giuridica”, *Riv. dir. civ.*, 2010, p. 334 ss. V. anche *Id.*: “Giustizia secondo costituzione ed ermeneutica. L'interpretazione cd. adeguatrice”, in FEMIA, P.: (a cura di), *Interpretazione a fini applicativi e legittimità costituzionale*, Collana Cinquanta anni della Corte costituzionale della Repubblica italiana, Esi, Napoli, 2006, p. 10 ss.; *Id.*: *Funzione giurisdizionale e Costituzione italiana*, Esi, Napoli, 2010, p. 133; *Id.*: “Il controllo del giudice e il controllo sul giudice”, *Giustizia e Cost.*, 1984, p. 124 ss. ed in *Id.*: *L'ordinamento vigente e i suoi valori*, Esi, Napoli, 2006, p. 203 ss.

34 PERLINGIERI, G.: *Profili applicativi*, cit., p. 72, nt. 175.

35 PERLINGIERI, G.: *Profili applicativi*, cit., p. 72, nt. 175.

III. STRUTTURA "TENDENZIALMENTE" UNILATERALE, MA VARIABILE, E NATURA NEGOZIALE DELLA RINUNCIA ALLA LIMITAZIONE TEMPORALE.

Si è posto il quesito relativo alla natura, unilaterale o bilaterale, della fattispecie modificativa della disciplina legale della decadenza, così come della sua rinuncia. L'art. 2968 c.c., infatti, riferisce queste due possibilità al potere delle "parti", con dicitura diversa rispetto a quella utilizzata dall'art. 2937 c.c., a tenore del quale "non può rinunciare alla prescrizione chi non può disporre validamente del diritto". Se ne è dedotta, da parte di alcuni³⁶, la struttura bilaterale della rinuncia alla decadenza (ma medesime conclusioni varrebbero per la modifica della disciplina legale della stessa, omogeneamente considerata dall'art. 2968 c.c.), che andrebbe concordata tra le parti, a fronte di quella unilaterale della rinuncia alla prescrizione.

Sul punto sembra opportuno riferirsi alla titolarità dell'interesse sotteso alla previsione di decadenza.

Il quesito relativo all'ammissibilità della *modifica della disciplina legale della decadenza* – con effetti riflessi di effettiva rinuncia parziale al termine, per come concepito dal legislatore – così come della *rinuncia "pura" alla decadenza* solleva problemi di interesse concreto ad avvalersi del rimedio temporale e va affrontato tenuto conto del principio tecnico di variabilità della struttura negoziale³⁷. Pertanto, la modifica disciplinare con effetti riflessi rinunziativi o la rinuncia "pura" alla decadenza potranno essere effettuate, come la rinuncia "pura" alla prescrizione, dal solo titolare dell'interesse ad avvalersi, rispettivamente, della modifica disciplinare o della rinuncia, se non vi è alcun contro-interesse da tutelare in capo alla controparte del relativo rapporto giuridico, unico caso nel quale si può affermare che vi sia necessità della sua accettazione, ad esempio, perché la rinuncia è fatta dietro corrispettivo³⁸.

La rinuncia alla prescrizione o alla decadenza, infatti, può essere di base assimilata alla rinuncia al credito, più che alla remissione del debito³⁹, avendo un carattere meramente abdicativo della posizione di diritto potestativo di avvalersi della limitazione temporale in capo al suo titolare, e non direttamente incidente sulla corrispondente situazione passiva di soggezione riconoscibile in capo al titolare del diritto temporalmente limitato, che, in sé, potrebbe non essere affatto intaccata dalla rinuncia stessa, rimanendo in vita per l'eventuale presenza di terzi che potrebbero avvalersi del rimedio temporale ex art. 2939 c.c.

36 PANZA, G.: "Decadenza nel diritto civile", cit., p. 140 s.

37 Già evidenziata, in scritti risalenti o più recenti, da autorevole dottrina: cfr., ad esempio, PERLINGIERI, P.: "Recensione a Renato Scognamiglio 'Contratti in generale'", *Riv. trim.*, 1972, p. 861 ss.; *Id.*, "Autonomia negoziale e situazioni giuridiche soggettive", *Riv. giur. Molise Sannio*, 2017, p. 83 ss.

38 Sul tema sempre nitide le riflessioni, in chiave generale, di GAZZONI, F.: *Manuale di diritto privato*, Esi, Napoli, 2021, p. 869. V., *infra*, nt. 139, ancora sulla rilevanza, rispetto al nostro tema, anche dell'art. 1333 c.c.

39 PERLINGIERI, P.: *Il fenomeno dell'estinzione nelle obbligazioni*, Esi, Napoli, 1995, p. 83 ss.

La menzione delle “parti” all’interno dell’art. 2968 c.c. sembra dettata dall’esigenza espressiva di coordinare verbalmente il potere di modifica della disciplina legale (che usualmente, ma non necessariamente, sarà esercitato bilateralmente, perché contenuto in un patto) e quello di rinuncia al rimedio (per il quale non v’è motivo di pretendere un negozio bilaterale).

Secondo la dottrina qui discussa⁴⁰, peraltro, come ricordato, “nella struttura bilaterale della rinuncia alla decadenza trova rispondenza l’idea che con essa si faccia rivivere il diritto estinto”. Ancora una volta, viene tratta una soluzione ermeneutica dalla differente natura, estintiva o preclusiva, che si riconosce alla decadenza o alla prescrizione, impostazione metodologica, questa, che si è cercato di superare⁴¹, nell’ottica della comune matrice funzionale primigenia di entrambi i rimedi temporali di cui si discute.

In realtà, se da un lato la rinuncia ad una situazione di vantaggio, al contrario di altri fenomeni estintivi (come la remissione del debito), appare per sua natura di base unilaterale, dall’altro è dirimente la considerazione della posizione del titolare del diritto sottoposto a decadenza, che non sembra, di per sé e tranne casi particolari sopra ricordati, aver alcun interesse a partecipare al negozio rinunziativo⁴².

Infatti, come per la prescrizione⁴³, anche il fenomeno decadenziale si declina su un piano procedimentale, onde il diritto sottoposto a decadenza, a seguito di rinuncia a quest’ultima, non viene intaccato, ovvero estinto, ma solamente perde una sua connotazione, ovvero la sua natura relativamente “decadenziale”.

La rinunzia, cioè, incide direttamente solo sulla sfera del rinunziante, che dismette il suo potere di avvalersi della decadenza, circostanza alla quale, in sé, non si collega l’estinzione del diritto soggetto a termine ex artt. 2964 ss. c.c. e della correlata situazione di soggezione all’esercizio della limitazione temporale in cui si trova il suo titolare (estinzione generalmente successiva all’accoglimento dell’eccezione di parte): tale diritto diviene, con detta rinunzia, solamente non più sottoposto a decadenza da parte del rinunziante (ma ben potrebbe esserlo, secondo l’opinione qui preferita, da parte di terzi: v., *infra*, § VI).

Non essendo intaccato il diritto nella sua esistenza, né ravvisandosi *a priori* un interesse del titolare a partecipare al negozio rinunziativo, non vi è ragione di

40 PANZA, G.: “Decadenza nel diritto civile”, cit., p. 140 s.

41 VIRGADAMO, P.: *La decadenza e l’inerzia estintiva” delle situazioni giuridiche temporalmente limitate*, cit., p. 257 ss.

42 V. le illuminanti considerazioni, in punto di teoria generale, di PERLINGIERI, P.: *Remissione del debito e rinuncia al credito*, Esi, Napoli, 1968, *passim*.

43 V. PERLINGIERI, P.: *Manuale di diritto civile*, Esi, Napoli, 2022, p. 424 ss.

affermare, salvo casi particolari da vagliare in concreto, la struttura bilaterale di quest'ultimo⁴⁴.

La rinuncia alla limitazione temporale è, per altro verso senza dubbio un negozio giuridico⁴⁵, a causa neutra⁴⁶, di natura non personalissima e dunque effettuabile anche a mezzo di rappresentante munito di *specificata* procura⁴⁷ e per il quale è richiesta la capacità di agire⁴⁸ rispetto al diritto di avvalersi della limitazione temporale stessa, cui si intende rinunciare, nonché, a monte, la piena consapevolezza dell'avvenuto decorso del termine e la genuina volontà di non avvalersene⁴⁹.

- 44 Tutto quanto chiarito vale, ovviamente, per la *rinuncia sopravvenuta all'attribuzione del diritto cui la prescrizione o la decadenza si riferiscono* (in quest'ultimo caso, può darsi anche l'ipotesi di una *rinuncia contemporanea* a detta attribuzione: es. rinuncia al termine di decadenza ex art. 1957 c.c., in seno al contratto di fideiussione). Non importa se la rinuncia sia anteriore o posteriore allo spirare del termine decadenziale (art. 2968 c.c.), mentre per quello di prescrizione essa deve di necessità essere posteriore ex art. 2937 c.c.
- 45 Tra gli altri, BIANCA, C.M.: *Diritto civile*, VII, Giuffrè, Milano, 2012, p. 550; COSTANTINI, C.: "La rinuncia alla prescrizione", in MONATERI, P.G. e COSTANTINI, C.: *La prescrizione, Trattato di diritto civile diretto da R. Sacco*, Utet, Torino, 2009, p. 197; Cass., 15 marzo 2007, n. 5982; Cass. 15 giugno 2009, n. 13870. Superata, in giurisprudenza, è l'idea contraria rappresentata da Cass., 28 maggio 1988, n. 3672, *Giur. it.*, 1989, I, 1, p. 87, con nota critica di ROSELLI, F.
- 46 COSTANTINI, C.: "La rinuncia alla prescrizione", cit., p. 200; IACCARINO, G.: *La rinuncia nel diritto italiano*, cit., p. 559.
- 47 Si osserva in dottrina (FERRUCCI, R.: "Della prescrizione e della decadenza", cit., p. 424) che sarebbe escluso il potere di rinunciare alla limitazione temporale per i rappresentanti o mandatari, o soggetti similari (es. curatore dell'eredità giacente), se ed in quanto i loro poteri siano, per legge o per volontà privata, limitati all'ordinaria amministrazione e ciò sul postulato che detta rinuncia costituisca un atto di straordinaria amministrazione (BIANCA, C.M.: *Diritto civile*, VII, cit., p. 553; IACCARINO, G.: *La rinuncia nel diritto italiano*, cit., p. 559). Sulla stessa scia, si osserva (ROSELLI, F. e VITUCCI, P.: "La prescrizione e la decadenza", cit., p. 461) che non potrebbe, di per sé, rinunciare alla prescrizione il procuratore in giudizio, magari implicitamente con sue dichiarazioni rilasciate nel processo, o con la "linea difensiva adottata" (così, invece, Cass., 28 gennaio 1987, n. 782; Cass., 12 aprile 2002, n. 5226; Cass., 12 marzo 2012, n. 3883, *Giur. it.*, 2013, 2, p. 419). La dottrina citata ha ragione sulla giurisprudenza: la rinuncia è atto delegabile, sì, *ma specificamente*, non potendosi intendere il potere di porla in essere compreso in una procura generale o nella consueta procura alle liti, stante il suo carattere abdicativo che la sottrae ai consueti poteri semplicemente gestori del rappresentante non specificamente legittimato all'atto rinunciativo. La citata Cass., 12 marzo 2012, n. 3883 è, sotto questo profilo, davvero peculiare: una procura apposita che conferisca potere dispositivo del diritto al procuratore sarebbe eventualmente richiesta, secondo gli ermellini, per la rinuncia espressa, ma non per quella tacita. Assai singolare conclusione, a ben riflettere, quella che fa dipendere la legittimazione a compiere un atto giuridico dalla mutevole forma che questo può occasionalmente assumere. Se, poi, la rinuncia proviene da una Pubblica Amministrazione, in maniera anche tacita, è affermato che essa deve provenire da un soggetto munito di adeguato potere rappresentativo e gestionale (Cass., 4 giugno 1997, n. 4978). Per una rassegna delle ipotesi nelle quali la giurisprudenza ha inteso (o non ha inteso) ravvisare una rinuncia tacita alla prescrizione, in forza di un certo comportamento tenuto dalle parti nel processo, ovvero dal loro rappresentante in giudizio, v. NUZZO, G.D.: "La rinuncia alla prescrizione", in VIOLA L. (a cura di), *Prescrizione e decadenza*, cit., p. 175 ss., ove anche una nutrita casistica relativa a eventuali rinunce tacite connesse a comportamenti tenuti dalle parti in seno ad una transazione, o in altri contesti di deciso interesse.
- 48 MUTARELLI, A.: "Rinuncia alla prescrizione", in GERARDO, M. e MUTARELLI, A.: *Prescrizione e decadenza nel diritto civile. Aspetti sostanziali e strategie processuali*, cit., p. 121; IACCARINO, G.: *La rinuncia nel diritto italiano*, cit., p. 560.
- 49 ROSELLI, F. e VITUCCI, P.: "La prescrizione e la decadenza", cit., p. 460; Cass., 16 ottobre 1957, n. 3857, *Foro it.*, 1958, I, c. 1826. La notazione è quasi ovvia, eppure si registra qualche arresto giurisprudenziale di segno opposto (Cass., 28 maggio 1988, n. 3672, *Giust. civ.*, 1988, I, p. 2613, secondo la quale non rileverebbe l'ignoranza, da parte del rinuziante, dell'avvenuto decorso del termine prescizionale). Demolisce il ragionamento della Corte, con argomenti rigorosi, MINERVINI, E., *La prescrizione ed i «terzi»*, cit., p. 121 ss., evidenziando anche la confusione prodotta dalla Corte tra rinuncia alla prescrizione e pagamento del debito prescritto ex art. 2940 c.c. Peraltro, la rinuncia è impugnabile, secondo la più accorta giurisprudenza, anche per errore (riferimenti in NUZZO, G.D.: "La rinuncia alla prescrizione", cit., p. 153, che rimanda a App. Firenze, 20 dicembre 2006, n. 1922).

IV. FORME E TEMPI DI ATTUAZIONE DEL NEGOZIO RINUNCIATIVO.

Con ragionamento del tutto omogeneo rispetto a quello appena proposto, è possibile tracciare un parallelismo tra l'art. 2937, comma 2, c.c. e, ancora una volta, l'art. 2968 c.c., ora con riguardo al secondo inciso della disposizione. Quest'ultima vieta, *in parte qua*, sempre ove si versi in materia "indisponibile"⁵⁰, nel senso delineato, la rinuncia⁵¹ alla decadenza; la prima sancisce che "si può rinunciare alla prescrizione solo quando questa è compiuta"⁵².

Sembra utile una notazione di metodo, prima di passare all'analisi delle forme che può assumere il negozio rinunciativo del rimedio temporale.

Si ha, d'abitudine, fin troppa cura di evidenziare una netta cesura, sotto questo profilo, tra decadenza e prescrizione. Quest'ultima – si scrive – "non può essere rinunciata preventivamente, poiché in tal caso verrebbe vanificata la finalità d'ordine pubblico dell'istituto, mentre, quando la prescrizione è compiuta, il privato non lede alcuna finalità di pubblico interesse, operando la rinuncia ad un proprio interesse"⁵³.

Emerge, in verità, più che la differenza tra i due istituti, la loro omogenea regolamentazione di fondo, sul piano dei principi: il reale criterio discrezionale, al fine di sciogliere l'alternativa circa la rinunciabilità o meno della limitazione temporale, è dato dall'interesse che la sorregge, onde, se questo è di attuativo di valori fondamentali (ordine pubblico), non si potrà far luogo a rinuncia.

La norma testualmente riferita alla prescrizione appare, nuovamente, niente più che l'estrinsecazione specifica di una regola più ampia posta, per discutibile scelta

50 Un esempio può trarsi da Cass., 19 marzo 2014, n. 6331, *Banca Dati DeJure*: "in presenza del fatto oggettivo del mancato esercizio dell'azione giudiziaria, da parte dell'interessato, entro il termine stabilito dalla legge, è esclusa per l'Inps la possibilità di rinunciare alla decadenza ovvero di impedire l'efficacia riconoscendo il diritto ad essa soggetto, essendo la decadenza, peraltro rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio con il solo limite del giudicato, istituto di ordine pubblico dettato a protezione dell'interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici, con conseguente indisponibilità, da parte dell'istituto assicurativo, dei diritti scaturenti dal rapporto obbligatorio" (fattispecie di decadenza dall'esercizio dell'azione giudiziaria, prevista dall'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come modificato dall'art. 4 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, conv. in legge 14 novembre 1992, n. 438).

51 Si deve osservare che la rinuncia, di cui qui si tratta, è cosa ben diversa dalla c.d. "sanatoria" della decadenza, la quale elimina l'effetto estintivo prodotto da quest'ultima, non già per volontà del soggetto privato, ma per il verificarsi di circostanze stabilite dalla legge, tra le quali spicca, per tutte, la rimessione in termini a seguito di pronuncia del giudice ex art. 294 c.p.c. Si avverte, peraltro, che "la sanatoria differisce dalla rinuncia anche perché si riferisce, caratteristicamente, a materia sottratta alla disponibilità delle parti e, nella rimessione in termini, non viene soppressa, definitivamente, la decadenza, ma viene statuito un nuovo termine" (TEDESCHI, V.: voce "Decadenza", cit., p. 789).

52 È appena il caso di ricordare che, secondo la più recente giurisprudenza – Cass. 10 febbraio 2020 n. 3057; Cass. 15 novembre 2019 n. 29714 – l'eccezione o contro-eccezione di rinuncia alla prescrizione (ma tanto vale, si deve ritenere, anche per la rinuncia alla decadenza) non è eccezione in senso proprio ed è, pertanto, rilevabile d'ufficio dal giudice. V., *funditus*, *infra*, § IX.

53 CAPELLO, P.: *La prescrizione*, cit. p. 667.

legislativa, all'interno del capo della decadenza: se la prescrizione non è rinunciabile prima del suo verificarsi, ciò si giustifica solo perché l'interesse alla definizione temporale della situazione giuridica soggettiva è considerato estrinsecazione di un valore di rilievo primario, sotteso alla relativa limitazione, come può essere quello a tutelare la parte debole del rapporto (che potrebbe essere sistematicamente indotta a rinunciare *a priori* ad avvalersi del rimedio), ovvero a conferire certezza a determinate situazioni giuridiche⁵⁴. In altri termini, ove la regola legislativamente riferita alla decadenza (art. 2968 c.c.) si intendesse, come si dovrebbe, di generale portata, di quella disciplinante la prescrizione (art. 2937, comma 2, c.c.) non si sentirebbe, ancora una volta, alcuna necessità.

Si può, dunque, affermare l'esistenza della *regola generale di irrinunciabilità del termine, comunque denominato, posto a presidio di interessi attuativi di valori fondamentali*.

Ciò posto, è possibile ora rivolgere l'attenzione alle diverse forme particolari che la rinuncia al termine temporale può in concreto assumere, atteso che esso deve ritenersi di base atto a forma libera, anche quando animata da spirito liberale, qualificandosi come donazione indiretta⁵⁵. L'unico caso in cui essa deve assumere una forma scritta attiene all'ipotesi che sia inserita in un più ampio contesto di concessioni vicendevoli, in una vicenda contrattuale transattiva per la quale la legge pretenda tale forma *ad probationem* (art. 1967 c.c.), se non addirittura *ad substantiam* (es. presenza di diritti immobili, ex art. 1350, n. 2, c.c.)⁵⁶.

Si afferma che anche la rinuncia alla prescrizione di un diritto reale minore, nelle ipotesi di cui all'art. 1350, n. 5, c.c., andrebbe, in forza di tale disposizione, fatta in forma scritta⁵⁷ (onde anche, a nostro parere, la sua trascrizione ex art. 2643, n. 5, c.c.⁵⁸). Il ragionamento non persuade: la rinuncia alla limitazione temporale non è equiparabile *quoad effectum* ad una rinuncia parziale al diritto reale. Ad esempio, se il proprietario di un fondo, titolare del diritto a far valere la prescrizione di una servitù per suo non uso ventennale, rinunci a tale diritto,

54 È nota la posizione di ROSELLI, F. e VITUCCI, P.: "La prescrizione e la decadenza", cit., p. 456, in relazione alla *ratio* degli artt. 2936-2940 c.c. in generale. Gli Autori connettono l'interesse pubblico al piano delle *ragioni* per le quali è tutelato l'interesse individuale, tramite le norme sulla prescrizione, interesse che sempre tale rimarrebbe. Si deve ritenere, in ogni caso, che, se l'ordinamento pretende che si tutelino, in modo cogente ed inderogabile, un interesse in sé meramente individuale, ciò può avere due cause: a) questo interesse, per il modo di operare in concreto, richiede, per essere preservato, di essere sottratto alla disponibilità della parte, la quale altrimenti, disponendone, finirebbe col frustrarlo; b) la protezione di quell'interesse privato è connesso ad altro di portata generale, come avviene, ad esempio, non di rado rispetto alla tutela della parte debole del rapporto contrattuale, che sottende, nel complesso, l'esistenza di interessi meritevoli tanto individuali quanto generali. In entrambi i casi, risulta confermato quanto argomentato nel testo.

55 IACCARINO, G.: *La rinuncia nel diritto italiano*, cit., p. 561.

56 VITUCCI, P. e ROSELLI, F.: *La prescrizione*, cit., p. 229.

57 AZZARITI, G. e SCARPELLO, G.: "Prescrizione e decadenza", cit., p. 575.

58 Per la trascrizione degli atti di rinuncia ai diritti reali ai sensi di tale disposizione, v. CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, "La rinuncia alla proprietà e ai diritti reali di godimento", Studio n. 216-2014/C, *notariato.it*.

egli non abdicerà ad “una parte” del suo diritto di proprietà, corrispondente all’esercizio della servitù, sol perchè questa fa ancora parte della sfera giuridica del titolare del fondo dominante. A tale soggetto la servitù apparterrà fino a quando il titolare del fondo servente non si avvalga, trascorsi altri venti anni dalla rinuncia⁵⁹, della prescrizione della servitù stessa, così determinando la sua estinzione e, per l’effetto, la riespansione del diritto dominicale del proprietario del fondo servente.

In sintesi, la rinuncia alla prescrizione della servitù – o di altro diritto reale minore – non ha alcun effetto costitutivo o estintivo sui diritti reali coinvolti (proprietà e servitù appunto) ed è pertanto, in sé stessa e salvi altri contenuti negoziali anche impliciti, atto a forma libera.

Dal punto di vista temporale, si può, anzitutto, immaginare, per alcuni termini, nel nostro sistema qualificati come decadenziali, una rinuncia anche *preventiva*⁶⁰, come avviene, ad esempio, nell’ipotesi di cui all’art. 1957 c.c.: la decadenza dalla garanzia fideiussoria, ivi prevista, può essere rinunciata preventivamente, a beneficio del creditore, proprio in considerazione dell’interesse “disponibile” sotteso alla limitazione temporale⁶¹.

Sempre nel contesto dei rapporti obbligatori, è rinunciabile preventivamente la decadenza semestrale posta dall’art. 1832, comma 2, c.c., ai fini dell’impugnativa dell’estratto conto, in relazione, fra l’altro, agli errori di scritturazione, trattandosi, ancora una volta, di materia, nel senso precisato, “disponibile”⁶².

La rinunciabilità preventiva, tuttavia, sarà, per quanto si sta tentando di argomentare, ammissibile non perché detti termini sono a monte decadenziali; semmai, essi in tanto saranno definiti come decadenziali – se risulta possibile

59 V., *infra*, § IX, per la c.d. ri-decorrenza della prescrizione post rinuncia.

60 TEDESCHI, V.: voce “Decadenza”, cit., p. 771; LEBAN, D.: *Prescrizione e decadenza*, cit., p. 603. ma l’opinione è contrastata da altri più recenti arresti. Ci si è chiesti se la *clausola negoziale di rinuncia preventiva alla decadenza* rientri o meno tra quelle che, ai sensi dell’art. 1341, comma 2, c.c., pretendono una specifica approvazione per iscritto. L’opinione negativa, fatta propria da una parte della giurisprudenza (Cass., 10 luglio 1974, n. 2034), sembra essere progressivamente superata da più recenti pronunce (cfr. Trib. Massa, 21 febbraio 2017, n. 159, *Banca Dati DeJure*, ove si afferma la natura vessatoria della clausola di rinuncia preventiva alla decadenza *ex art. 1957 c.c.*, come tale valida se debitamente sottoscritta). Alla domanda, per quanto si ritiene, non si può rispondere aprioristicamente, dovendosi valutare se detta clausola possa, di volta in volta, rientrare in una delle ipotesi, lette estensivamente, elencate dal richiamato art. 1341, comma 2, c.c., o, eventualmente, dal codice del consumo (artt. 33 ss. d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), tenuto conto anche di un’eventuale valutazione in concreto del significativo squilibrio che essa possa rappresentare in seno alla complessiva dinamica negoziale. Diversamente, la *clausola positiva di un termine decadenziale* è espressamente richiamata tra quelle vessatorie, ad esempio, proprio dall’art. 1341, comma 2, c.c.

61 Cass., 8 febbraio 1989, n. 786, *Giur. it.*, 1990, I, 1, c. 460; Cass., 20 aprile 1982, n. 2461, *Dir. fall.*, 1982, II, p. 980. Cfr., più recentemente, Trib. Massa, 21 febbraio 2017, n. 159, cit., ricordata alla nota precedente.

62 Cass., 21 ottobre 1988, n. 5712, *Giust. civ. Mass.*, 1988, f. 10. Interessante il caso trattato da Trib. Ascoli Piceno, 7 febbraio 2017, n. 105, *Banca Dati DeJure*, ove si chiarisce che la mancata contestazione dell’estratto conto entro i termini di legge o contrattuali, non fa venir meno il potere del correntista di impugnare la validità ed efficacia del rapporto obbligatorio dal quale hanno avuto origine le partite inserite nel conto corrente, in quanto la decadenza opera in relazione alla mancata impugnazione dei soli accrediti e addebiti e non in relazione al diritto del cliente della banca di contestare le nullità che viciano il rapporto bancario.

dal punto di vista ermeneutico e utile ai fini applicativi⁶³ – in quanto, tra l'altro, l'interesse che li sorregge è tale da consentire una loro preventiva rinuncia.

L'analisi dei contenuti dell'atto di rinuncia conforta l'idea di un sistema omogeneo delle limitazioni temporali anche sotto questo profilo disciplinare: là dove non si è espresso in modo specifico il legislatore, ha sopperito l'interprete.

Inoltre, se i risultati, tra prescrizione e decadenza, sono ampiamente sovrapponibili, le strade attraverso le quali raggiungerli sono del tutto simili a quella poco sopra illustrata in riferimento alla generale rinunciabilità del termine: posizione di una norma espressa e specifica per la prescrizione, disposizione a vocazione generale, di là dalla *sedes materiae*, per la decadenza.

Se ammissibile, la rinuncia al termine, comunque denominato, può allora anche essere *implicita*⁶⁴, ovvero operata tramite comportamenti concludenti⁶⁵.

63 L'operazione qualificatoria, proprio rispetto alla rinuncia al termine, appare in tutta la sua inopportunità. Anche la prescrizione, come la decadenza, *in quanto* riferita a contesti che sottendono interessi attuativi di valori fondamentali, non può essere oggetto di rinuncia *preventiva* (ai sensi dell'art. 2937, comma 3, c.c.); essa, inoltre, se riferita ai medesimi contesti, di là dal laconico tenore letterale dell'art. 2937, comma 2, c.c., non può essere rinunciata (si vedrà concretamente nel prosieguo), neanche in via *successiva*, onde la definizione *ex ante* del relativo termine come prescrizione, piuttosto che come decadenza, si rivela, sotto il profilo considerato, del tutto inutile.

64 In merito alla decadenza, tra gli altri, LEBAN, D.: *Prescrizione e decadenza*, cit., p. 604. Ad esempio, è, ad avviso della giurisprudenza (Cass., 9 marzo 1976, n. 794, *Giur. it.*, 1977, I, I, c. 1180), decisamente *implicita la rinuncia* che emerge dalla clausola, contenuta nel contratto di fideiussione, secondo cui il garante accetta di prestare la fideiussione stessa "fino a completa estinzione del debito".

Una rinuncia implicita alla prescrizione o alla decadenza i cui termini siano decorsi si potrebbe ravvisare nell'atto di avvalersi di determinati modi di estinzione dell'obbligazione diversi dall'adempimento, come la novazione (NUZZO, G.G.: "La rinuncia alla prescrizione", cit., p. 165 s.): chi desidera estinguere l'obbligazione per fatto diverso dalla prescrizione o dalla decadenza esprimerebbe di non volersi avvalere di tali limitazioni temporali. Tuttavia, tale affermazione deve superare il vaglio del caso concreto: ove la novazione non fosse valida come tale, per le più svariate ragioni, l'atto, invalido come novativo, non si potrebbe sempre qualificare quale valido atto di rinuncia implicita a prescrizione o decadenza già compiute, perché il soggetto asseritamente rinunciante ben potrebbe, invece, ora desiderare di avvalersene e non aver mai desiderato di rinunziarvi ove avesse saputo dell'invalidità della novazione. In altri termini, chi si avvale della novazione esterna una volontà estintiva del rapporto che ben potrebbe essere compatibile, in astratto, se la strada della novazione non riuscisse, con quella di avvalersi dell'estinzione a mezzo di prescrizione o decadenza.

Neanche si può concordare con l'affermazione secondo la quale «la remissione del debito prescritto (...) potrà essere validamente posta in essere solo dopo l'eventuale rinuncia alla prescrizione» (leggasi, nell'ottica dell'Autore, una volta trascorso il relativo termine: NUZZO, G.G.: "La rinuncia alla prescrizione", cit., p. 165 s.). Nell'ottica qui accolta, infatti, il decorso del termine non estingue il diritto, né la rinuncia lo fa rivivere, onde esso potrà estinguersi per modi diversi dall'adempimento, anche dopo lo spirare del termine medesimo, finché chi ne abbia legittimazione *non faccia valere* la prescrizione (o la decadenza).

65 Come avverrebbe nell'ipotesi di reiezione per infondatezza delle riserve formulate dall'appaltatore da parte dell'Amministrazione committente, che, secondo la Suprema Corte, comporta rinuncia a valersi della decadenza posta dall'abrogato art. 54 r.d. 25 maggio 1895, n. 350: cfr. Cass., 23 maggio 1986, n. 3448, *Giur. it.*, 1987, I, I, c. 483. Ammettono, talvolta, con una latitudine forse eccessiva, la *rinuncia tacita* alla decadenza anche Cass., 23 maggio 1986, n. 3448, *Foro it.*, 1986, I, c. 2488; Cass., 12 ottobre 1962, n. 2957, *Rep. Foro it.*, 1962, voce "Vendita", n. 79; Cass., 8 febbraio 1989, n. 786, cit.; App. Napoli, 11 ottobre 1962, in *Banca borsa tit. cred.*, 1963, II, p. 55, la quale ha ravvisato un comportamento concludente nella richiesta rivolta dal fideiussore al creditore di soprassedere ad agire contro il debitore principale.

Ciò è affermato, per la prescrizione, direttamente dal legislatore all'art. 2937, comma 3, c.c.; per la decadenza, da una solida evoluzione del diritto vivente⁶⁶, volto ad interpretare in maniera elastica la norma di cui all'art. 2968 c.c., ancora una volta costruita, rispetto alla "gemella" appena prima citata, in chiave di regola generale.

La rinuncia a qualsivoglia termine "disponibile", infine, può essere *successiva* alla sua scadenza, il che è vero, per la prescrizione, ai sensi dell'art. 2937, comma 2, c.c.; per la decadenza (art. 2968 c.c.), in forza, nuovamente, di un'opera ermeneutica conforme stratificatasi, con assoluta linearità, tra gli interpreti⁶⁷.

Quanto sopra argomentato trova conferma nell'analisi di un caso sottoposto all'attenzione della Suprema Corte nel 2014, relativo alla rinunziabilità, da parte dell'Istituto previdenziale, del termine di decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 47 d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, finalizzata all'ottenimento dell'indennità di malattia⁶⁸.

Nel caso di specie, il danneggiato subiva un infortunio sul lavoro che lo rendeva inabile a riprendere l'attività lavorativa sino ad una certa data. L'Inail gli erogava, relativamente ad un certo periodo, l'indennità per inabilità temporanea, mentre, per il periodo successivo di malattia, non ricollegabile all'infortunio, trasmetteva la pratica all'Inps, la quale, però, trattandosi appunto di infortunio sul lavoro, declinava la sua competenza.

Il danneggiato, convenendo in giudizio entrambi gli Enti, chiedeva la condanna di chi di ragione al pagamento dell'indennità di malattia per il periodo rimasto scoperto.

Il giudice di primo grado condannava l'Inps al pagamento di tale indennità, avendo il consulente tecnico d'ufficio accertato che, per il periodo anzidetto, l'inabilità non era da ricollegare all'infortunio.

66 V. le pronunce citate alle note immediatamente precedenti. Particolare attenzione è riservata al criterio della buona fede oggettiva e all'univocità del contegno (Cass., 17 ottobre 1975, n. 3374, cit.), da intendersi, a nostro avviso, rigorosamente. Esempio è il caso, analizzato da Cass., 24 aprile 1998, n. 4219, *Giust. civ. Mass.*, 1998, p. 877, che ha ravvisato una *rinuncia implicita* a far valere la decadenza del compratore dalla garanzia per vizi nel comportamento del venditore che, malgrado la denuncia dei medesimi fosse avvenuta oltre il termine di legge decorrente dalla scoperta, abbia inviato un suo tecnico per esaminare il guasto ed abbia richiesto l'invio del bene per tentarne la riparazione.

67 V., *supra*, in questo stesso paragrafo. Emblematico è sempre il caso del riconoscimento dei vizi della cosa venduta da parte del venditore in epoca posteriore alla scadenza del termine per la denuncia, riconoscimento che, per la giurisprudenza, ha valore di comportamento incompatibile con la volontà di far valere l'avvenuta decadenza, "e cioè una rinuncia sempre ammissibile, trattandosi di materia non sottratta alla disponibilità delle parti (art. 2968 c.c.), e che, in sede processuale, costituisce oggetto di una eccezione in senso sostanziale che può essere fatta valere dal compratore" (Cass., 29 marzo 1982, n. 1937, *Giust. civ. Mass.*, 1982, f. 3). Rimane inteso che il "riconoscimento" successivo, di cui si sta parlando, oltre a non avere valore impeditivo ex art. 2966 c.c. (v., *infra*, § 5), è solamente un esempio di come può configurarsi la rinuncia alla decadenza, della quale deve presentare i requisiti di volontà ed univocità.

68 Cass., 19 marzo 2014, n. 6331, cit.

La sentenza resisteva all'appello, onde il ricorso in Cassazione da parte dell'Inps, il quale deduceva che erroneamente la Corte di merito aveva rigettato l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria proposta dal ricorrente con l'atto di costituzione nel giudizio di primo grado, atteso che il danneggiato mai aveva presentato all'Istituto previdenziale la domanda amministrativa per ottenere la prestazione in esame, al fine di impedire il compimento della decadenza medesima.

La Corte, nell'affermare l'avvenuta estinzione del diritto ad agire verso l'Inps, ha avuto modo di escludere tassativamente che quest'ultima potesse anche astrattamente rinunciare alla decadenza, posto che questa rappresenta, nella specie, un "istituto di ordine pubblico dettato a protezione dell'interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici, con conseguente indisponibilità, da parte dell'istituto assicurativo, dei diritti scaturenti dal rapporto obbligatorio".

La non rinunciabilità del rimedio appare all'evidenza connessa, nel caso esaminato, alla natura degli interessi – attuativi di valori fondamentali – facenti capo all'Ente previdenziale e non tanto alla qualificazione del termine, di per sé stesso, come decadenziale.

Controprova del fatto che l'unico criterio valevole per l'individuazione della disciplina adeguata è quello, funzionale, appena segnalato, è data dal fatto che, anche rispetto alla prescrizione, la norma secondo la quale essa è rinunciabile, una volta compiuta (art. 2937, comma 2, c.c.) è oggetto di lettura adeguatrice. Essa è interpretata costantemente, di là dal suo tenore letterale, nel senso che si devono ritenere esclusi i casi nei quali la prescrizione già verificatasi sottende comunque un permanente interesse di rilievo fondamentale, come quello – ma è solo un esempio – del quale le Pubbliche Amministrazioni sono normalmente portatrici⁶⁹.

69 Chiarissima sul punto, *ex multis*, Corte dei conti, delibera del 12 novembre 2013, sezione controllo Val d'Aosta, in www.corteconti.it: "la giurisprudenza si è più volte pronunciata nel senso dell'inammissibilità della rinuncia alla prescrizione da parte delle pubbliche amministrazioni. La stessa Corte dei conti (Sez. reg. contr. Lombardia, delib. 7 febbraio 2006, n. 2) ha precisato che 'i principi di contabilità pubblica non attribuiscono all'amministrazione il potere di disporre delle conseguenze della prescrizione, in quanto, a norma dell'art. 2937, comma 1, cod. civ., tale potere abdicativo presuppone la piena disponibilità del diritto'. In sostanza, la citata norma, applicabile a posizioni privatistiche di libera disponibilità dei propri interessi, non attribuisce analogicamente detto potere alle pubbliche amministrazioni, rispetto alle quali l'interesse pubblico alla tutela più efficace ed economica delle situazioni di vantaggio esistenti in capo ad esse esclude che gli amministratori possano esercitare poteri dispositivi come quello consistente nella rinuncia alla prescrizione di debiti verso terzi. Ne è conferma la disposizione dell'art. 3 r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 295, che, in materia di debiti retributivi, impone all'amministrazione di recuperare i pagamenti di somme prescritte corrisposte al pubblico dipendente, escludendo in tal modo la possibilità di una rinuncia anche tacita alla prescrizione. Di qui la conseguenza, ripetutamente affermata dalla giurisprudenza amministrativa, per cui l'atto di riconoscimento dei relativi crediti ad opera dell'amministrazione, intervenuto successivamente alla scadenza del termine di prescrizione quinquennale, non integra un atto di rinuncia a quest'ultima, bensì, per effetto di quanto disposto dall'art. 3 r.d.l. n. 295/1939 cit. e dall'art. 2937, comma 1, cod. civ., un atto negoziale nullo (v., per tutte, Cons. Stato, sez. IV, 5 aprile 2003, n. 1788); con l'ulteriore precisazione che, in virtù delle citate disposizioni, oltre che dei principi in materia di contabilità pubblica, l'amministrazione, una volta maturata la prescrizione, ha l'obbligo, e non la facoltà, di farla valere (Cons. Stato, sez. V, 23 gennaio 2008, n. 157)". In dottrina, sulle ipotesi di irrinunciabilità della prescrizione, v. VITUCCI, P. e ROSELLI, F.: "La prescrizione", cit., p. 48 ss.; GALLO, P.: "Commento all'art. 2937 c.c.", in BONILINI, G. e CHIZZINI, A. (a cura

Rimane definitivamente confermato, pertanto, il *principio di irrinunciabilità preventiva o successiva di qualunque limitazione temporale fondata su interessi attuativi di valori fondamentali*; principio sancito espressamente, in tema di decadenza, dall'art. 2968 c.c., che si presenta – una volta dimostrata l'omogenea regolazione della rinuncia alla prescrizione nel diritto vivente, a fronte di interessi concreti a loro volta assimilabili – come una disposizione di potenziale portata generale, di là dalla sua collocazione sistematica.

V. MERO RICONOSCIMENTO INTERRUPTIVO O IMPEDITIVO QUALE DICHIARAZIONE DI SCIENZA E AUTENTICA RINUNCIA ALLA LIMITAZIONE TEMPORALE QUALE MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ NEGOZIALE.

Va osservato che la rinuncia alla prescrizione o alla decadenza può assumere la veste, assai ben “camuffata”, del riconoscimento dell'altrui diritto: riconoscendo il diritto altrui, oggetto di limitazione temporale, si può, cioè, implicitamente rinunciare a estinguerlo facendo valere il fatto che esso è prescritto o “decadenziato”.

Tra le cause che impediscono la decadenza, se convenzionale o riguardante diritti “disponibili”, suscita particolari considerazioni tale figura ricognitiva⁷⁰, contemplata dall'art. 2966 c.c., quale atto proveniente dalla persona contro la quale il diritto, soggetto a termine decadenziale, può essere fatto valere.

La disposizione è, all'evidenza, parallela all'art. 2944 c.c., il quale, notoriamente, ammette che il decorso della prescrizione possa essere interrotto dal riconoscimento del diritto proveniente – con espressione del tutto sovrapponibile a quella utilizzata per la decadenza – “da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere”.

Si tratta, come ben messo in rilievo, “di un temperamento diretto ad evitare che l'interessato debba necessariamente compiere nel termine prefissato l'atto voluto dalla legge o dalla convenzione, realizzando un adempimento che potrebbe essere oneroso specie quando si tratti di istituire un giudizio”⁷¹.

Sarà, anzitutto, opportuno soffermarsi brevemente sulle caratteristiche dell'atto di riconoscimento – secondo la metodologia di lavoro preferita in queste pagine,

dì): “Della tutela dei diritti”, artt. 2907-2969, in *Commentario del codice civile* (diretto da E. GABRIELLI), Utet, Torino, p. 629, il quale osserva che, in genere, la rinuncia alla prescrizione (come alla decadenza, dovremmo aggiungere), “non è altresì possibile in materia di diritti indisponibili”. Cfr., in tal senso, Cons. Stato, 30 dicembre 2003, n. 9129, *Foro amm. CDS*, 2003, p. 3661; App. Ancona, 20 dicembre 2004, in *Dir. e lav. Marche*, 2005, p. 109; TAR Catania, 27 marzo 2013, n. 898, *Foro amm. TAR*, 2013, p. 1041.

70 Esempi si traggono dagli artt. 1309, 1870, 1988, 2720, 2944 c.c. V., *ex multis*, Cass., 30 ottobre 1990, n. 10508, *Giust. civ. Mass.*, 1990, f. 10.

71 CAPELLO, P.: *La prescrizione*, cit., p. 679.

con particolare riguardo alla decadenza – riservando ad un secondo momento dell'indagine il parallelismo applicativo con la regola valevole per la prescrizione.

Anzitutto, va chiarito che il vero riconoscimento impeditivo, della cui natura negoziale di discute⁷², va, anzitutto, tenuto distinto da altre fattispecie. Tale non è la rinuncia implicita alla decadenza già prodottasi (c.d. rinuncia successiva)⁷³, che potrebbe verificarsi, sussistendone i requisiti, là dove detto "riconoscimento", non certo ormai impeditivo di alcunché⁷⁴, si verifichi dopo la scadenza del termine previsto per il compimento dell'atto preteso dall'ordinamento⁷⁵.

A tal proposito è opportuno formulare due osservazioni.

In primo luogo, nulla sembra ostare, in via generale, ad una *rinuncia successiva* al potere di avvalersi della decadenza, come il legislatore testualmente ammette per la prescrizione (art. 2937, comma 2, c.c.), una volta spirato il relativo termine,

72 Il problema è ben sintetizzato dal GALLO, P.: "Commento all'art. 2937 c.c.", cit., p. 875: "la dottrina si è sbizzarrita a questo proposito parlando variamente di negozio di accertamento, di dichiarazione di scienza, di atto giuridico in senso stretto e così via; il che può ovviamente rilevare sotto il profilo della capacità richiesta; ove infatti si ritenga che si tratta di un atto di natura negoziale, è richiesta la capacità di agire, ove viceversa lo si consideri un atto giuridico in senso stretto è sufficiente la capacità di intendere e di volere". Si conclude nel senso che, "ove peraltro si consideri che il riconoscimento comporta effetti sostanzialmente dispositivi, impedendo la decadenza del diritto, sembra preferibile ritenere che si tratti di un atto negoziale" (conforme App. Milano, 13 ottobre 1978, Arch. civ., 1979, p. 377, che ne afferma, per l'effetto, la possibilità di compierlo solo per la parte interessata, "salva l'esistenza di un mandato speciale per lo specifico oggetto"). Il problema, ovviamente, si pone solamente ove il riconoscimento sia ammesso (v. le considerazioni svolte nel testo) e non risulta di difficile soluzione tutte le volte in cui esso abbia anche gli effetti sostanziali della rinuncia, preventiva o successiva, ad avvalersi della decadenza, la quale è connotata da una evidente efficacia dispositiva [conformi ROSELLI, F. e VITUCCI, P.: "La prescrizione e la decadenza", cit., p. 617; ROSELLI, F.: voce "Decadenza", cit., p. 6, il quale, in Id.: voce "Decadenza (diritto e procedura civile)", cit., p. 341, ne afferma il carattere non negoziale, negando così che richieda la capacità di disporre del diritto cui si riferisce]. Viceversa, esso avrebbe, secondo alcuni, natura di atto in senso stretto, ove rappresenti adempimento di un obbligo di legge, come avverrebbe nell'ipotesi di riconoscimento dei vizi nella compravendita da parte del venditore, riconoscimento che rappresenterebbe, appunto, adempimento dell'obbligo di garanzia (MESSINEO, F.: *Manuale di diritto civile e commerciale*, I, Giuffrè, Milano, 1952, p. 197). In generale, si osserva (ROSELLI, F.: "Decadenza (diritto e procedura civile)", cit., p. 341) che, "quando trattasi di diritti di credito, all'attività ricognitiva del debitore potrà attribuirsi natura negoziale ovvero natura di mero atto giuridico, a seconda dei casi. Ritenuta la natura dell'atto di adempimento quale atto giuridico, non v'è ragione di non attribuire la stessa natura agli atti preparatori dell'adempimento, o che, comunque, risolvendosi in dichiarazioni di scienza funzionali all'adempimento, sono idonei, per il loro contenuto ricognitivo, ad impedire la decadenza". Non si vede, tuttavia, perché operare una simile distinzione, tenuto conto del fatto che la legge pone l'obbligo, ad esempio, di garantire il compratore dai vizi, non certo quello di effettuare formalmente il riconoscimento di un simile obbligo e del correlato diritto.

73 "Riconoscimento" successivo sul quale sembrano evidenti contrasti di vedute stratificatisi nel tempo (v. LEBAN, D.: *Prescrizione e decadenza*, cit., p. 595). Secondo Cass., 9 aprile 1987, n. 3532, *Giust. civ. Mass.*, 1987, f. 4 e già Cass., 18 aprile 1968, n. 1160, la decadenza non viene impedita dal riconoscimento del diritto effettuato dalla controparte dopo il decorso del termine per il suo esercizio. Cass., 29 marzo 1980, n. 2076, *Giust. civ. Mass.*, 1980, f. 3, in modo a prima vista non collimante, afferma che "il riconoscimento da parte del venditore ai sensi del 2 co. dell'art. 1495 c.c. dell'esistenza dei vizi della cosa venduta non ne fa presumere la tempestiva denuncia, ma libera il compratore dall'onere della stessa ed a tale effetto non occorre, perché la norma non lo prescrive, che il riconoscimento sia posto in essere nel breve termine di decadenza stabilito per la denuncia" (corso nostro). Si tenga, peraltro, conto della diversa natura di tale riconoscimento, rispetto a quello contemplato dall'art. 2966 c.c. (sulla quale, v., *infra*, nt. 92).

74 Il riconoscimento impeditivo "successivo" non è ammissibile, occorrendo, dopo tale momento, la rinuncia alla decadenza ex art. 2968 c.c. [GENTILE, F.S.: *Prescrizione estintiva e decadenza*, cit., p. 676; MAGAZZÙ, A.: voce "Decadenza (diritto civile)", cit., p. 238; TEDESCHI, V.: voce "Decadenza", cit., p. 788, ove riferimenti].

75 MAGAZZÙ, A.: voce "Decadenza (diritto civile)", cit., p. 238.

non rinvenendosi alcun divieto espresso in tal senso, né tantomeno ricavabile in via d'interpretazione. Detta rinuncia, potrà sì avere la veste formale – *rectius*: verbale, espressiva – di atto ricognitivo dell'altrui diritto, ma non per ciò solo, come chiarito, avrà la natura di riconoscimento impeditivo ex art. 2966 c.c., potendo questo essere solamente precedente al verificarsi della decadenza, nel senso precisato. Essa si configurerà, piuttosto, proprio come rinuncia ex art. 2968 c.c., con la differenza dirimente che non impedirà il verificarsi della decadenza medesima ma, semplicemente, precluderà a chi la effettua di beneficiarne (onde, ad esempio, potrebbero, se del caso, avvalersene terzi soggetti, come previsto dall'art. 2939 c.c., di cui si dirà, *infra*, § VI).

Inoltre, tale rinuncia, avendo evidente efficacia dispositiva, di là dalla forma espressiva utilizzata, che ne mostra una veste di atto apparentemente solo ricognitivo – un “riconoscimento” appunto – avrà natura negoziale, con le conseguenze del caso.

Una *rinuncia preventiva* alla decadenza (l'art. 2936 c.c. notoriamente la vieta per la prescrizione), “travestita” da riconoscimento del diritto altrui, si potrà avere soprattutto quando non si può ammettere, per limiti di legge, un riconoscimento impeditivo, cioè in quelle ipotesi nelle quali l'atto capace di evitare la decadenza consiste, e non può che consistere per legge, in un comportamento di tipo diverso da questo⁷⁶. In questi casi, detto “riconoscimento”, se operato prima dello spirare del termine, potrà al più valere, ancora una volta, ricorrendone i presupposti, come rinuncia (appunto, *preventiva*) allo strumento decadenziale ex art. 2968 c.c.⁷⁷. Si pensi ai casi nei quali è imprescindibile, a fini impeditivi, l'intervento dell'Autorità giudiziaria, chiamata, ad esempio, a pronunciare una sentenza costitutiva⁷⁸, ovvero – ma senza generalizzazioni – in cui si debba esercitare una potestà di acquisto (ad esempio il riscatto ex art. 1501 c.c.) o un diritto potestativo similare⁷⁹, rispetto al

76 Affrontano il problema dell'ammissibilità o meno, in due interessanti fattispecie, del riconoscimento impeditivo, Trib. Cagliari, 17 dicembre 2008, *Dir. maritt.*, 2009, p. 524, il quale ritiene che detto riconoscimento sia escluso in un caso, come quello di specie, in cui una certa normativa prevede espressamente la possibilità, su accordo delle parti, di proroga, prima del suo decorso, del termine per l'esercizio dell'azione; App. Roma, 24 settembre 1986, *Foro it.*, 1987, I, c. 1585, ove si afferma che il riconoscimento del diritto al risarcimento, da parte del vettore, assume efficacia impeditiva della decadenza dall'azione di responsabilità prevista dalla normativa internazionale, dovendosi coordinare quest'ultima con le norme di diritto interno.

77 PANZA, G.: voce “Decadenza nel diritto civile”, cit., p. 136. Cfr. Cass., 8 gennaio 1974, n. 39, secondo la quale, “qualora la decadenza possa essere impedita soltanto dalla proposizione di una domanda giudiziaria, il riconoscimento del diritto da parte dell'obbligato è privo di ogni rilevanza, a meno che, vertendosi in tema di diritti disponibili, tale riconoscimento non si risolva in una rinuncia preventiva alla decadenza medesima”.

78 TEDESCHI, V.: voce “Decadenza”, cit., p. 788.

79 Nega la possibilità di operare un riconoscimento impeditivo della decadenza, ove questa si riferisca a diritti potestativi di acquisto, TEDESCHI, V.: voce “Decadenza”, cit., p. 788. Cfr. in argomento ORIANI, R.: *Diritti potestativi*, cit., p. 140.

quale, notoriamente, non è certo il contegno del soggetto passivo ad avere rilievo, bensì quello del soggetto attivo⁸⁰.

Il riconoscimento impeditivo non può essere rappresentato dal semplice avvio di trattative per la bonaria composizione della lite, posto che esse, di per sé sole, non equivalgono ad ammissione totale o parziale dell'altrui pretesa⁸¹, essendo, invece, perfettamente compatibile con la natura transattiva dell'atto nel quale sia eventualmente inserito⁸². Esso, peraltro, deve provenire dal soggetto contro il quale in diritto può essere fatto valere⁸³ e non da terzi, per quanto ad esso legati, che, sotto il profilo considerato⁸⁴, non lo rappresentino⁸⁵. Viceversa, detto riconoscimento ben potrebbe essere tacito⁸⁶, ovvero configurato *per facta concludentia*, ipotesi scandagliata dalla giurisprudenza⁸⁷, anche arbitrale⁸⁸. Il parallelismo con il riconoscimento interruttivo della prescrizione è evidente⁸⁹:

80 ROSELLI, F. e VITUCCI, P.: "La prescrizione e la decadenza", cit., p. 615 s. Allo stesso modo, si afferma che non può avere effetto impeditivo il riconoscimento del diritto ove l'atto da compiere sia un'istanza (artt. 1957, 1797, comma 2, c.c.), un protesto (art. 1797, comma 3, c.c.); un'opposizione (art. 2742 c.c.), un pagamento (art. 1503 c.c.), un inventario (artt. 485, 487, comma 2, 488 c.c.) o una procedura (art. 505, comma 1, c.c.). Cfr. PANZA, G.: voce "Decadenza nel diritto civile", cit., p. 136.

81 Cass., 2 maggio 2006, n. 10120. In argomento v. Cass., 17 ottobre 1975, n. 3374, *Rep. Giur. it.*, 1975, voce "Decadenza", 2, la quale giustamente esclude anche che il semplice avvio di trattative aventi ad oggetto il diritto sottoposto a decadenza possa equivalere ad una rinuncia tacita a farla valere.

82 Cass., 5 marzo 1984, n. 1536, *Dir. maritt.*, 1985, p. 312.

83 Cass., 8 luglio 1963, n. 1840.

84 L'espressione è rigorosamente intesa da App. Milano, 13 ottobre 1978, n. 1635, *Arc. civ.*, 1979, p. 377, la quale richiede un "mandato speciale per lo specifico oggetto".

85 Coll. arb. 22 giugno 1987, *Arch. giur. op. pubbl.*, 1988, p. 1103, il quale ritiene non efficace il riconoscimento dell'altrui diritto soggetto a decadenza proveniente dal direttore dei lavori e non già direttamente dalla stazione appaltante. Possibile invece il riconoscimento impeditivo operato dal rappresentante della persona contro la quale il diritto riconosciuto si deve far valere: cfr. Cass., 13 giugno 1979, n. 3375, *Giust. civ. Mass.*, 1979, f. 6. Senza dubbio, in tal caso, avendo l'atto ricognitivo natura non negoziale, e pertanto non dispositivo, può più facilmente farsi rientrare nei poteri gestori del procuratore alle liti rispetto all'atto di rinuncia alla prescrizione o alla decadenza, sul quale, v., *infra*, § IX.

86 CAPELLO, P.: *La prescrizione*, cit., p. 679.

87 Un'ipotesi di riconoscimento dell'altrui diritto sulla base di comportamenti concludenti è tenuta in considerazione da Cass., 8 aprile 1998, n. 3613, in *Riv. it. dir. lav.*, 1999, II, p. 141, con nota di DE MARGHERITI, M.L.: *Esercizio tardivo della facoltà di opzione ex art. 6 l.n. 54/1982 e comportamento concludente del datore di lavoro*. Il diritto di opzione del lavoratore sottoposto a decadenza è, nel caso di specie, ritenuto disponibile dalla Suprema Corte e pertanto il fatto impeditivo di quest'ultima ben può essere sostituito dal riconoscimento impeditivo (tacito) da parte del datore di lavoro. Ciò è condivisibile, mentre un problema potrebbe forse scorgersi, in una certa prospettiva, per il fatto che l'atto impeditivo preteso dalla legge corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo, onde, come rilevato nel testo, sorge quantomeno il dubbio circa la sua surrogabilità da parte del riconoscimento medesimo. Conforme alla sentenza della Cassazione del 1998 è anche Cass., 26 novembre 2008, n. 28279, *Giust. civ. Mass.*, 2008, II, p. 697. Ammettono, tra le altre, la possibilità di un riconoscimento tacito anche Cass., 21 giugno 1986, n. 4156, *Giust. civ.*, 1986, I, p. 2387; Cass., 5 febbraio 2013, n. 2733.

88 Coll. arb. 22 giugno 1987, cit.

89 Non si condivide l'idea secondo la quale i due riconoscimenti (impeditivo ed interruttivo) avrebbero natura diversa, l'uno implicando l'esistenza del diritto, l'altro prescindendone; il secondo, a differenza del primo, contenendo l'affermazione della corrispondenza a verità di una posizione giuridica altrui; potendo riguardare il primo, a differenza del secondo, non una posizione giuridica altrui, ma un mero fatto (es. esistenza dei vizi della cosa compravenduta): cfr., da ultimo, BUFFONI, M.: "La decadenza in generale", in VIOLA, L. (a cura di): *Prescrizione e decadenza*, Cedam, Padova, 2015, p. 465. Il rilievo non persuade. Se il riconoscimento impeditivo può avere ad oggetto anche fatti diversi dal diritto sottoposto a decadenza, dipende semplicemente dalla circostanza per cui il termine decadenziale può essere anche impedito proprio dal compimento di un atto (c.d. singolare) che non si sostanzia nell'esercizio del diritto medesimo.

entrambi possono configurarsi *per facta concludentia*⁹⁰; ad entrambi si dovrebbe riconoscere natura non negoziale⁹¹; entrambi devono provenire dal soggetto contro il quale il diritto sottoposto a termine può essere fatto valere.

Detto parallelismo è ancora più percepibile considerando che, praticamente, tutti gli atti di riconoscimento immaginabili⁹², i quali abbiano efficacia impeditiva

Ciò non toglie che, nell'uno come nell'altro caso, l'atto ricognitivo vero e proprio deve riguardare, anche in via mediata, il "diritto", come testualmente richiesto tanto dall'art. 2944 c.c., quanto dall'art. 2966 c.c. Ciò significa che, anche qualora la ricognizione sia indirizzata verso altro dal diritto sottoposto a decadenza, da essa deve evincersi l'ammissione dell'altrui pretesa. Non si sta dicendo, si badi, che è necessaria l'intenzione di evitare la decadenza, ma deve esservi sicuramente un atto volontario (non negoziale) con il quale, anche riconoscendo l'esistenza di un fatto *in via immediata*, si riconosca l'esistenza del diritto sottoposto a termine *in via mediata*. Così, riconoscendo, in modo circostanziato, l'esistenza dei vizi nella compravendita, il venditore, implicitamente (lo voglia o meno), riconosce il diritto del compratore ad essere garantito contro questi vizi, essendo la garanzia un effetto che la legge (la cui conoscenza si presume) riconnette alla loro esistenza. Tutto ciò al netto del fatto che il riconoscimento dei vizi nella compravendita, come si specificherà, non è in sé un vero e proprio atto ricognitivo ex art. 2966 c.c. ed esplica efficacia impeditiva della decadenza solamente perché configurato come atto specifico dalla legge. Tuttavia, se esso appare un modo implicito, nel caso concreto e per le sue circostanze, per riconoscere l'altrui diritto, detto peculiare "riconoscimento" varrà anche come fatto impeditivo ex art. 2966 c.c. V., *infra*, nt. 92.

- 90 GALLO, P.: "Commento all'art. 2944 c.c.", in BONILINI, G. e CHIZZINI, A. (a cura di): "Della tutela dei diritti", artt. 2907-2969, in *Commentario del codice civile* (diretto da E. GABRIELLI), Utet, Torino, 2016, p. 830 ss.
- 91 Problema discusso per entrambe le figure. Cfr., rispetto alla prescrizione, ROSELLI, F.: "Commento all'art. 2944 c.c.", in VITUCCI, P.: (a cura di), *La prescrizione*, t. II, cit., p. 97 ss.; COSTANTINI, C.: "L'interruzione della prescrizione", in MONATERI, P.G. e COSTANTINI, C.: "La prescrizione", *Trattato di diritto civile diretto da R. Sacco*, Utet, Torino, p. 174; GALLO, P.: "Commento all'art. 2944 c.c.", cit., p. 691; tra le altre, Cass., 1 giugno 1991, n. 6203, *Banca Dati Dejure*, che opta per la tesi non negoziale.
- 92 Si potrebbe tentare di smentire l'affermazione rilevando che, quando la decadenza deve essere impedita tramite il compimento di un atto c.d. singolare, ovvero specifico e diverso rispetto all'esercizio del diritto che vi è sottoposto, il riconoscimento avrebbe ad oggetto il contenuto di questo atto e, dunque, qualcosa di diverso dal "diritto" al quale allude l'art. 2944 c.c., onde la diversa efficacia dell'uno (riconoscimento impeditivo della decadenza) e dell'altro (riconoscimento interruttivo della prescrizione). L'esempio evidente è dato dal riconoscimento dei vizi della cosa compravenduta ex art. 1495 c.c., il quale ha ad oggetto, per l'appunto, i vizi del bene (situazione di fatto) e non già, di per sé, l'esistenza del diritto alla relativa garanzia (situazione di diritto). Tale riconoscimento, allora, dovrebbe avere valore impeditivo della decadenza, poiché il citato art. 1495 c.c. così prevede, ma non interruttivo della prescrizione, posto che essa è interrotta dal riconoscimento, non di un fatto, ma del "diritto" (così, infatti, la giurisprudenza: cfr. Cass., 12 maggio 2000, n. 6089). La notazione è corretta, ma non costituisce smentita del ragionamento proposto nel testo. Il vero riconoscimento del diritto ex artt. 2944 e 2966 c.c. è, infatti, come è reso chiaro dal fraseggio di entrambe le disposizioni e dalla loro comune *ratio* – evitare che il titolare del diritto stesso debba attivarsi anche in situazioni nelle quali la sua pretesa è pacifica – solamente quello avente ad oggetto una situazione di diritto (nell'esempio fatto, la *garanzia* per vizi). L'atto ricognitivo volto a riconoscere una mera situazione di fatto presupposta (nell'esempio fatto, l'*esistenza* dei vizi), eventualmente considerato rilevante in date ipotesi dal legislatore – come quello contemplato dall'art. 1495 c.c. – nulla ha a che fare con il suddetto riconoscimento, quale causa generale interruttiva della prescrizione e, ad un tempo impeditiva della decadenza, proprio per la diversità dell'oggetto al quale esso si riferisce, che lo rende estraneo all'orizzonte applicativo dei citati artt. 2944 e 2966 c.c. Non a caso, nell'esempio fatto, l'opinione assolutamente maggioritaria afferma la decisa diversità ontologica del riconoscimento ex art. 1495 c.c. rispetto al riconoscimento ex art. 2966 c.c. (MIRABELLI, G.: "Dei singoli contratti", in *Comm. cod. civ.*, libro IV, t. III, Utet, Torino, 1991, p. 112; RUBINO, D.: "La compravendita", in *Tratt. Cicu-Messineo-Mengoni*, Giuffrè, Milano, 1971, p. 838; BIANCA, C.M.: "La vendita e la permuta", in *Trattato di diritto civile* (diretto da F. VASSALLI), Utet, Torino, 1993, p. 1035; LUMINOSO, A.: "Vendita, contratto estimatorio", in *Trattato di Diritto Commerciale* (diretto da V. BUONOCORE), sez. II, t. 3.1., Giappichelli, Torino, 2004, p. 242; ulteriori riferimenti in AGOSTINIS, B.: "La garanzia per i vizi della cosa venduta", in *Comm. Schlesinger*, Giuffrè, Milano, 2012, p. 160). In definitiva, in via tendenziale, ogni possibile riconoscimento del "diritto" sottoposto a prescrizione e a decadenza interromperà l'una ed impedirà l'altra; l'eventuale atto ricognitivo di una situazione di fatto presupposta, potrà fare lo stesso solamente ove il legislatore così preveda nello specifico caso e, comunque, al di fuori del meccanismo antagonista, di taglio generale, delineato dagli artt. 2944 e 2966 c.c., rispetto ai quali è confermata una tendenziale omogeneità operativa. Ovviamente, quanto chiarito non toglie che l'atto ricognitivo dei vizi ex art. 1495 c.c. abbia, nel caso concreto, *per come effettuato*, il valore ulteriore di riconoscimento del *diritto* alla garanzia, nel qual caso esso impedirà la decadenza (anche) ex art. 2966 c.c. ed interromperà la prescrizione ex art. 2944 c.c.

della decadenza, sembrano poter avere, al contempo, in potenza, efficacia interruttiva della prescrizione, con il solo limite – appena ricordato e valevole per entrambe le figure⁹³ – dell'indisponibilità dell'interesse, eventualmente rilevante, alla specificità dell'atto antagonista del decorso del tempo⁹⁴.

L'unica differenza effettiva tra riconoscimento impeditivo della decadenza e interruttivo della prescrizione risiede, insomma, nel fatto che quest'ultimo non potrebbe essere preventivo al verificarsi di questa, onde possiamo pervenire alle conclusioni secondo quanto segue.

Può affermarsi:

a) che, ove presente la volontà dismissiva del rimedio temporale, un atto apparentemente solo ricognitivo dell'altrui diritto (riconoscimento), se successivo allo spirare del termine di *prescrizione o di decadenza*, può ben essere qualificato quale *rinuncia successiva* alla prescrizione o alla decadenza, non avendo, ovviamente, alcun valore giuridico impeditivo o interruttivo.

b) che, anche se presente la volontà dismissiva del rimedio temporale, un atto ricognitivo dell'altrui diritto (riconoscimento), precedente allo spirare del termine di *prescrizione*, avrà valore interruttivo del decorso temporale, ma non potrà avere alcun valore rinunciativo, essendo, rispetto ad essa, *vietata la rinuncia preventiva* (art. 2937 c.c.).

93 Se si pensa alle ipotesi, altrove meglio approfondite (v., VIRGADAMO, P.: *La decadenza e l'inerzia estintiva* delle situazioni giuridiche temporalmente limitate, cit., p. 149 ss.), di prescrizione "indisponibile", come non è ammessa la rinuncia da parte dell'ente previdenziale, o comunque della Pubblica Amministrazione, ad avvalersi della limitazione temporale, allo stesso modo sembra ragionevole negare all'eventuale riconoscimento dell'altrui diritto, da questi soggetti effettuato, efficacia interruttiva del decorso del termine. Non sembra che, da questo punto di vista, vi sia alcuna differenza di *ratio* rispetto alle ipotesi, delle quali si è detto in questo paragrafo, in cui si nega, correttamente, al riconoscimento ex art. 2966 c.c., efficacia impeditiva della decadenza, vertendosi, in entrambi i casi, in materia, nel significato illustrato, "indisponibile".

94 Emblematico è il caso affrontato da Cass., sez. un., 21 giugno 2005, n. 13294, *Dir. giust.*, 2005, f. 38, p. 17, con nota di COLASANTI, D.: *Vendita, ultrattiva la garanzia per vizi – ma resta il dubbio della prescrizione*, le quali hanno riconnesso al riconoscimento del diritto alla garanzia per vizi della cosa compravenduta effettuato dal venditore – ricavabile dall'impegno di eliminarli, da egli stesso assunto – valore tanto impeditivo della decadenza quanto interruttivo della prescrizione relative all'azione di garanzia ex art. 1495 c.c. In verità, si legge nella sentenza che il compratore sarebbe "svincolato" dai termini di decadenza, essendo successivo allo spirare del termine decadenziale lo stesso riconoscimento. Ciò è spiegabile in virtù del fatto che esso, per "paralizzare ex post" la decadenza prodottasi (leggasi: il cui termine è trascorso), deve essere ricondotto all'art. 1495 c.c. (e non all'art. 2966 c.c., che disciplina una fattispecie diversa, necessariamente operante prima dello spirare del termine): norma, questa, relativa alla compravendita, interpretata usualmente come contemplante anche una sorta di eccezionale "sanatoria" della decadenza prodottasi per atto ricognitivo successivo (cfr. AGOSTINIS, B.: "La garanzia per i vizi della cosa venduta", p. 164, ove riferimenti). Se, tuttavia, il riconoscimento, non solo dei vizi, ma anche (eventualmente in modo implicito) del diritto alla garanzia, dovesse essere effettuato entro il termine decadenziale, esso dovrebbe avere decisamente il valore (anche) di riconoscimento impeditivo in senso proprio (art. 2966 c.c.), come la giurisprudenza pacificamente ammette (riferimenti in VIRGADAMO, P.: *La decadenza e l'inerzia estintiva* delle situazioni giuridiche temporalmente limitate, cit., p. 177 ss.).

c) che, ove presente la volontà dismissiva del rimedio temporale, un atto apparentemente solo ricognitivo dell'altrui diritto (riconoscimento), se precedente allo spirare del termine di *decadenza*, potrà avere valore impeditivo del decorso temporale (se ammesso, nel caso concreto, dall'ordinamento, il che non si verificherà ove essa preveda solamente il compimento di uno specifico e diverso atto impeditivo), ma ben potrà essere qualificato anche come *rinuncia preventiva* (in materia "disponibile").

d) che, di regola, una comprovata *rinuncia preventiva alla prescrizione*, siccome vietata, potrà valere come riconoscimento interruttivo, contenendo al suo interno e per implicito l'ammissione dell'altrui pretesa, senza la necessità assoluta di ricorrere alla sua conversione ex art. 1424 c.c.⁹⁵; per la *decadenza*, non essendovi divieto di *rinuncia preventiva*, il problema non si pone e una comprovata *rinuncia* fatta prima dello spirare del termine avrà, di regola, anche valore impeditivo della *decadenza* stessa, in quanto contenente un riconoscimento dell'altrui diritto, ovviamente in quei soli casi nei quali si ammette impedimento tramite tale atto ricognitivo.

e) in via tendenziale, la regola generale dell'omogeneità ontologica, funzionale ed operativa dell'atto di riconoscimento del diritto quale causa impeditiva della *decadenza* e, ad un tempo, potenzialmente interruttiva della *prescrizione*, ovvero come fatto antagonista del decorso di entrambe le limitazioni temporali e, infine, ricorrendone i presupposti di volontarietà dell'effetto, *quale rinuncia implicita al potere di avvalersi di entrambe dette limitazioni*.

VI. OPPONIBILITÀ DELLA PRESCRIZIONE E DELLA DECADENZA DA PARTE DEI TERZI "ANCHE SE LA PARTE VI HA RINUNZIATO".

Una disposizione che menziona, in modo apparentemente incidentale, la *rinuncia alla prescrizione* è l'art. 2939 c.c., a mente del quale "la *prescrizione* può essere opposta dai creditori e da chiunque vi ha interesse, qualora la parte non la faccia valere. Può essere opposta anche se la parte vi ha rinunciato".

Ci si chiesti da tempo, in questo senso, se l'art. 2939 c.c. possa essere applicato alle ipotesi di *decadenza*, quesito all'evidenza preliminare rispetto al valore che assume il riferimento alla *rinuncia* in seno al ricordato disposto⁹⁶.

95 Conversione richiamata da Nuzzo, G.D.: "La *rinuncia alla prescrizione*", cit., p. 164. Invero, il riconoscimento interruttivo insito nella *rinuncia alla prescrizione* sembra godere di autonomia rispetto alla *rinuncia* stessa, onde, se questa è nulla, non deve esserlo per conseguenza anche quello e pertanto non dovrebbe necessitare di alcuna conversione.

96 Diverso, sia pur liminare, è il quesito relativo all'opponibilità in generale, in via di eccezione e senza limiti di tempo, del diritto per il quale ha operato la *decadenza*, opponibilità negata dalla dottrina (ROSELLI, F. e VITUCCI, P.: "La *prescrizione* e la *decadenza*", cit., p. 607; MOLFESE, G.: *Prescrizione e decadenza*, cit., p. 19; di parere negativo, tra gli altri anche AZZARITI, G. e SCARPELLO, G.: "Prescrizione e decadenza",

L'opinione tradizionale della dottrina⁹⁷, alla quale la giurisprudenza sembra prestare "acritica adesione"⁹⁸, si orienta per la risposta positiva, ora poggiando

cit., p. 351), la quale ritiene le regole che esprimono il principio *quae temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum*, in verità, eccezionali. Si argomenta, poi, ex artt. 1495 e 1667 c.c., i quali, consentendo l'opponibilità in via di eccezione del diritto alla garanzia prescritto, ammettono tale possibilità solamente se è stato comunque rispettato il termine decadenziale per la denuncia del vizio, così, nel ragionamento della Corte, lasciando emergere che, rispetto al nostro istituto, non v'è spazio alcuno per far valere la situazione giuridica soggettiva dopo lo spirare infruttuoso del tempo di decadenza. Nega l'applicabilità del richiamato principio anche la giurisprudenza: cfr. Cass., 11 maggio 1951, n. 1159; Cass., 27 giugno 1969, n. 2324, secondo la quale non potrebbe mai rivivere il diritto non fatto valere nel termine perentorio, essendo ormai estinto; Cass., 3 febbraio 1971, n. 253; Trib. Roma, 19 novembre 1991, secondo la quale "l'eventuale maggior somma corrisposta dal conduttore *contra legem*, la cui restituzione non sia stata richiesta nei sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, non può più essere opposta in compensazione del credito del locatore per canoni non corrisposti, trattandosi di un credito non esigibile in quanto non azionabile neppure sotto il profilo dell'eccezione, onde la inapplicabilità del principio *quae temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum*, limitato alla prescrizione estintiva e non estensibile alla decadenza". L'opinione, per quanto diffusa, non convince del tutto. Se quello in esame è un principio, non si vede perché affermarne contraddittoriamente l'eccezionalità: la sua inestensibilità al diritto andato incontro a decadenza andrebbe, a questo punto, argomentata. Lo si fa affermando l'efficacia estintiva del nostro rimedio, contrapposta a quella della prescrizione, che tale non sarebbe, onde non si potrebbe far rivivere, a mezzo di eccezione, un diritto ormai inesistente per lo spirare del termine decadenziale. Tuttavia, come si è chiarito, l'efficacia della decadenza, come della prescrizione, non ancora fatta valere, è da configurarsi, in linea generale, come meramente modificativa della disciplina temporale del diritto cui afferisce, verificandosi il fenomeno estintivo solamente all'esito della proposizione dell'eccezione, onde il diritto medesimo, al momento in cui viene opposto in via di eccezione, è solamente "decadenziabile" e, pertanto, esiste. Gli artt. 1495 e 1667 c.c., richiamati a sostegno della tesi dominante, nulla provano, in quanto sembrano essi stessi esprimere una regola non generale, mentre generale è appunto il principio *quae temporalia*...che altrimenti principio non sarebbe. Si rifletta – quale parallelismo meramente descrittivo, ma significativo – sul fatto che, nel processo civile, la parte viene rimessa in termini, ove sia incorsa nella decadenza dal potere di impugnare la sentenza, quando l'interesse all'impugnazione nasca solamente con l'iniziativa impugnatoria della controparte (art. 334 c.p.c.). Non si vede perché, ove operino decadenze di diritto sostanziale, si debba accogliere una soluzione di segno opposto, ovvero negativa rispetto alla possibilità di far valere in giudizio come eccezione, senza limiti di tempo, la situazione soggettiva andata incontro allo spirare del termine decadenziale. La ricostruzione tradizionale persuade solamente in riferimento alle decadenze cc.dd. di ordine pubblico, rilevabili d'ufficio (art. 2969 c.c.): in presenza di esse, infatti, come chiarito (VIRGADAMO, P.: *La decadenza e l'inerzia estintiva*" delle situazioni giuridiche temporalmente limitate, cit., p. 101), il diritto si estingue per il semplice decorso del tempo (non tempestivamente impedito), onde esso, trascorso questo tempo, sarà inopponibile anche in via di eccezione. Ancora una volta, risulta confermato che è la natura dell'interesse protetto che determina la disciplina applicabile e non un'astratta qualificazione del rimedio.

97 MAGAZZÙ, A: voce "Decadenza (diritto civile)", p. 237; TEDESCHI, V.: voce "Decadenza", cit., p. 790; AZZARITI, G. e SCARPELLO, G.: Prescrizione e decadenza", cit., p. 359.

98 Cass., 20 dicembre 1972, n. 3644, *Foro it.*, 1973, I, c. 1856. Sembra suffragare la tesi dell'applicabilità della regola posta dall'art. 2939 c.c. ad ogni termine estintivo connesso all'inerzia del titolare – sia esso, ad oggi, qualificato come decadenziale o prescrizionale – l'interessante caso, affrontato dalla Suprema Corte, relativo all'opponibilità da parte di terzi dell'avvenuta decadenza dal potere di nomina, in seno al contratto per persona da nominare. Nella specie, due soggetti avevano stipulato un contratto ai sensi dell'art. 1401 c.c., avente ad oggetto un autoveicolo. Quest'ultimo veniva pignorato da parte di un creditore dello stipulante. Il (tardivamente) nominato, ritenendosi reale proprietario del bene, formulava con successo opposizione di terzo, ottenendo la dichiarazione di nullità del pignoramento, con condanna del pignorante alla restituzione del bene medesimo; decisione, questa, confermata anche in appello. Per la cassazione della pronuncia ultima agiva il pignorante, lamentando, tra gli altri motivi del ricorso, la mancata considerazione, da parte del giudice di secondo grado, della circostanza, da lui eccepita, per la quale la dichiarazione di nomina, in seno al contratto in esame, era avvenuta tardivamente, onde il nominato non poteva ritenersi proprietario e, pertanto, non vantava alcun diritto sul bene oggetto della controversia. (si adduceva che l'*electio amici* fosse avvenuta oltre lo scadere del termine brevissimo di tre giorni previsto dal legislatore codicistico, termine mai derogato dalle parti: art. 1402 c.c.). Per l'effetto, il nominato non poteva verosimilmente considerarsi effettivo acquirente, rimanendo tale colui il quale aveva effettuato tardivamente la nomina. Adduceva il ricorrente (pignorante), infatti, che, benché egli fosse terzo rispetto al rapporto per persona da nominare, aveva facoltà di eccepire la scadenza del termine decadenziale dal potere di nomina riguardante il pignorato, dovendosi fare applicazione analogica alla decadenza dell'art. 2939 c.c., previsto esplicitamente in materia di prescrizione. La Suprema Corte, esprimendosi sul punto, affermava che "l'art. 2939 c.c. (...) è sicuramente applicabile, secondo l'autorevole e convincente opinione della dottrina pressoché concorde, anche in tema di decadenza, nulla potendo opporsi ad una operazione analogica (la cui esigenza è, d'altronde, limitata alla materia dei diritti disponibili) in vista delle ragioni

sulla semplice affinità tra i due istituti, consistente nella loro efficacia “liberatoria”, che consentirebbe l'analogia⁹⁹; ora specificandosi che la regola in esame può riguardare solamente, in concreto, le decadenze afferenti a rapporti “disponibili”, dato il principio di irrinunciabilità e di rilevabilità d'ufficio del rimedio nelle materie sottratte alla disponibilità delle parti, cioè quelle governate da decadenze c.d. di “ordine pubblico”¹⁰⁰. Qualche riserva si manifesta, altresì, con riguardo ai diritti personalissimi¹⁰¹.

Fatte queste eccezioni, non si omette di rilevare che l'applicabilità dell'art. 2939 c.c. alle fattispecie di decadenza trova fondamento nel fatto che la disposizione è espressione di una regola generale, riconducibile all'azione surrogatoria e revocatoria, animata da una *ratio* alla quale “non si oppone affatto l'essenza della decadenza” stessa¹⁰².

Non mancano voci difformi¹⁰³, tra le quali spicca quella di chi¹⁰⁴ afferma con decisione che non vi siano ragioni per consentire al terzo di avvalersi del rimedio decadenziale, una volta rinunciato preventivamente dalla parte del rapporto principale, come invece ammette l'art. 2939 c.c.

che hanno presieduto all'attribuzione ai creditori e ai terzi della facoltà di eccepire la prescrizione”. Per l'effetto, la pronuncia di secondo grado veniva cassata, mandandosi al giudice del rinvio di indagare, secondo la richiesta del creditore opposto, sull'osservanza del termine di cui all'art. 1402, comma 1, c.c., questione sulla quale, inopportuno, la sentenza impugnata non aveva “creduto di doversi soffermare”. L'arresto della Cassazione si lascia particolarmente apprezzare per l'argomentazione funzionale posta alla base dell'estensione applicativa della regola racchiusa nell'art. 2939 c.c. e fornisce ulteriore fondamento all'idea, poco sopra sostenuta, secondo la quale anche il regime di opponibilità del rimedio temporale da parte dei terzi deve ritenersi omogeneo, di là dalla – anche in questo senso – influente classificazione dello stesso quale prescrizione o quale decadenza. Non sembra, tuttavia, necessario il richiamo all'analogia, effettuato dal Collegio, a fronte di una normativa (quella sulla prescrizione) che si dimostra, ancora una volta, generalmente vocata – non meno, come si è finora visto, di alcune disposizioni inserite specificamente nel capo relativo alla decadenza – a disciplinare in via diretta ogni forma di estinzione temporale dei diritti fondata sull'inerzia del titolare.

- 99 SARACENO, P.: “Della decadenza”, cit., p. 1028; MORLINI GALANTINO, L.: *Le clausole di decadenza nei contratti collettivi*, Cedam, Padova, 1974, p. 188; per l'opinione positiva, v. anche AZZARITI, G. e SCARPELLO, G.: “Prescrizione e decadenza”, cit., p. 359; MAGAZZÙ, A.: “Decadenza (diritto civile)”, cit., p. 237; TEDESCHI, V.: “Decadenza”, cit., p. 790, il quale osserva che l'applicabilità della norma è fuori questione per le decadenze di ordine pubblico, essendo queste rilevabili d'ufficio, là dove appare insensato negarla per quelle di tipo diverso; Id.: *Lineamenti della distinzione tra prescrizione e decadenza*, cit., p. 51.
- 100 Cfr. MAGAZZÙ, A.: “Decadenza”, cit., p. 237; TEDESCHI, V.: “Decadenza”, cit., p. 790; GERARDO, M. e MUTARELLI, A.: *Prescrizione e decadenza*, cit., p. 399.
- 101 Riferimenti in VACCA, S.: “Commento agli artt. 2964-2969 c.c.”, cit., p. 6389. Si fa l'esempio (cfr. AZZARITI, G. e SCARPELLO, G.: “Prescrizione e decadenza”, cit., p. 359) del creditore di chi sia convenuto con l'azione di disconoscimento di paternità, osservandosi che il primo non potrebbe eccepire la decadenza dall'azione al posto del secondo.
- 102 MODICA, I.: *Teoria della decadenza nel diritto civile italiano*, cit., p. 371, in merito al c.c. del 1865. Il parallelismo, finalizzato all'estensione applicativa dell'art. 2939 c.c. alla decadenza, con l'azione surrogatoria e revocatoria, è tenacemente criticato da MINERVINI, E.: *La prescrizione ed i «terzi»*, Esi, Napoli, 1994, p. 263, nt. 105.
- 103 Nega l'applicabilità alla decadenza dell'art. 2939 c.c., tra gli altri, GENTILE, F.S.: *Prescrizione estintiva e decadenza*, cit., p. 612; decisamente perplesso PANZA, G.: voce “Decadenza nel diritto civile”, cit., p. 139.
- 104 SCALFI, G.: “Osservazioni sulla prescrizione e sulla decadenza”, cit., p. 239 s.; PANZA, G.: voce “Decadenza nel diritto civile”, cit., p. 139 ss.

Si fa perno, poi, sul ritenuto maggior rilievo pubblicistico che la prescrizione avrebbe, rispetto alla decadenza, il che giustificerebbe una simile disciplina, garantista per i terzi, non estensibile a quest'ultima che detto rilievo, in linea generale, non presenterebbe¹⁰⁵.

Altri Autori manifestano una posizione aperta, ma articolata. Come chiarito, non rileverebbe, in linea di massima, l'applicazione dell'art. 2939 c.c. rispetto alle summenzionate decadenze c.d. di "ordine pubblico", essendo in quest'ambito "superata dalla rilevabilità di ufficio"¹⁰⁶. La potenzialità applicativa della disposizione permanerebbe, anche rispetto a queste decadenze, essenzialmente per i casi nei quali si intenda farle valere in via di azione, come è ben possibile fare¹⁰⁷. In questa ipotesi, "l'art. 2939 c.c. gioca allora un ruolo", diremmo, determinante, in quanto "individua i terzi legittimati a domandare l'accertamento della decadenza" stessa¹⁰⁸.

Anche in ipotesi di termine decadenziale non di ordine pubblico si applicherebbe, nell'ottica da ultimo riferita, l'art. 2939 c.c., ma sulla base di un più complesso ragionamento: "siccome da nessuna delle norme, contemplate dagli articoli 2964-2969 c.c., è desumibile che la decadenza deve necessariamente essere fatta valere dalla parte, si può arguire che pure i terzi interessati sono a tanto legittimati. In altre parole: l'art. 2969, parte prima, c.c., ha contenuto identico all'art. 2938 c.c.; alla rinuncia alla decadenza è pacificamente applicabile l'art. 2937 c.c. (limitatamente ai commi 1¹⁰⁹ e 3); non appare allora incongruo estendere alla decadenza l'art. 2939 c.c., che con tali norme compone un sistema rigoroso e coerente"¹¹⁰.

Questa conclusione muove dal superamento delle critiche usualmente avanzate nei confronti dell'applicabilità della norma in esame: iniqua sembra la tesi avversata, che, posta l'inapplicabilità dell'art. 2939 c.c., conclude, senza giustificazione, per l'esperibilità delle azioni ex artt. 2900 e 2901 c.c. da parte dei soli creditori, in tal modo lasciando gli altri terzi privi di ogni tutela; se poi detta inapplicabilità si fondasse sul rilievo pubblicistico della sola prescrizione, nessuna norma disciplinante

105 FERRUCCI, R.: "Della prescrizione e della decadenza", cit., p. 553.

106 Sviluppa questo ragionamento MINERVINI, E.: *La prescrizione ed i «terzi»*, cit., p. 261.

107 VIRGADAMO, P.: *La decadenza e l'inerzia estintiva delle situazioni giuridiche temporalmente limitate*, cit., p. 88.

108 MINERVINI, E.: *La prescrizione ed i «terzi»*, cit., p. 260 s. Poco da dire ci sarebbe, invece, come chiarito, in merito all'opponibilità della decadenza di ordine pubblico in via di eccezione: "invero, in materia sottratta alla disponibilità delle parti, l'opponibilità della decadenza da parte dei terzi in via di eccezione, ai sensi dell'art. 2939 c.c., è superata dalla rilevabilità d'ufficio, stabilita dall'art. 2969 c.c.: la decadenza opera qui ipso iure". V. anche TEDESCHI, V.: *Lineamenti della distinzione tra prescrizione estintiva e decadenza*, cit., p. 51.

109 Rispetto al comma 1 dell'art. 2937 c.c. v. LEBAN, D.: *Prescrizione e decadenza*, cit., p. 603; MAGAZZU, A.: "Decadenza", cit., p. 239.

110 MINERVINI, E.: *La prescrizione ed i «terzi»*, cit., p. 262 s., il quale ricorda come, per escludere l'estensione per analogia dell'art. 2939 c.c. alla decadenza, sarebbe necessario dimostrarne la natura eccezionale, "ma siffatta dimostrazione non è stata neppure tentata". Inoltre, l'ipotetico argomento facente leva sull'eccezionalità della norma risulterebbe ulteriormente indebolito ove si aderisse all'idea, qui sostenuta, della diretta applicabilità, secondo il criterio della compatibilità, delle norme sulla prescrizione alla decadenza, sulla base della ritenuta unicità, sotto il profilo funzionale, delle due figure.

questa sarebbe estensibile, a stretto rigore, alla decadenza, “ma a questa radicale conclusione non ha l'audacia di pervenire nemmeno il fautore della tesi, che si va criticando”¹¹¹.

Non sembra, in verità, che vi siano ragioni sistematiche per negare l'applicabilità della norma racchiusa nell'art. 2939 c.c. ai termini qualificati come decadenziali, esprimendo questa una regola evidentemente generale nell'ambito delle vicende temporali estintive delle situazioni giuridiche soggettive.

Vanno fatte salve le ovvie limitazioni logiche a tale applicazione (decadenze c.d. di ordine pubblico, rispetto alle quali rimane, come evidenziato, la possibilità per i terzi di invocare l'art. 2939 c.c. al fine far valere il rimedio in via di azione), mentre per quelle giuridiche (il limite dei diritti personalissimi) qualche perplessità è inevitabile. È, infatti, personalissimo, usualmente, il diritto sottoposto a termine e non già quello, in questo contesto rilevante, di *avvalersi* del termine medesimo.

Inoltre, è lo stesso art. 2939 c.c. a dimostrare che, se meritevole, è sufficiente l'interesse del terzo come fondamento della sua legittimazione a far valere la prescrizione o, secondo il nostro ragionamento, anche la decadenza¹¹², onde, ancora una volta, la tendenziale irrilevanza della natura, personale o meno, della situazione giuridica temporalmente limitata coinvolta.

Si può pertanto affermare *la regola generale dell'opponibilità da parte dei terzi portatori di un interesse meritevole, a prescindere dalla qualificazione del termine come prescrizione o decadenziale, dell'avvenuta estinzione della situazione giuridica soggettiva per inerzia del titolare, pur a fronte di rinuncia a far valere detta estinzione da parte del titolare stesso.*

Se si aderisce, nonostante i contrasti di opinioni, alla tesi secondo la quale l'art. 2939 c.c. trova applicazione sul terreno della decadenza¹¹³, qualche riflessione suscita l'espressione, ivi contenuta e in questa sede di diretto interesse, “può essere opposta anche se la parte vi ha rinunciato”.

Bisogna chiedersi se detto inciso sia applicabile all'ipotesi di *riconoscimento impeditivo preventivo*, atto a paralizzare l'operare del termine decadenziale, e a quella di *riconoscimento successivo*, sempre riferito alla decadenza, dei quali si è

111 MINERVINI, E.: *La prescrizione ed i «terzi»*, cit., p. 265. Posizione di apertura è manifestata da LEPORE, A.: *Prescrizione e decadenza*, cit., p. 156, che rifugge da soluzioni *a priori* e privilegia un approccio casistico volto a vagliare l'applicabilità in concreto delle norme sulla prescrizione alla decadenza.

112 Cass., 20 dicembre 1972, n. 3644, cit.

113 L'obiezione, mossa tra le altre, secondo la quale la norma avrebbe carattere speciale e, come tale, non sarebbe applicabile analogicamente, sembra confondere specialità ed eccezionalità (come rilevato da LEPORE, A.: *Prescrizione e decadenza*, cit., p. 155, ove riferimenti, il quale osserva, peraltro, che l'inesensibilità analogica delle stesse norme c.d. eccezionali è, di per sé considerata, ampiamente dibattuta in letteratura).

trattato, entrambi potenzialmente qualificabili anche come rinunce implicite, ricorrendone i presupposti – rimane chiaro che quanto si dirà è estendibile alla rinuncia alla prescrizione che abbia le vesti di *riconoscimento successivo*, essendo inibita la rinuncia preventiva.

Si deve rispondere negativamente nel primo caso e positivamente nel secondo. L'opposizione della decadenza da parte dei terzi, consentita dall'art. 2939 c.c., presuppone, infatti, che essa si sia verificata, cioè che il relativo termine sia decorso, cosa che avviene nell'ipotesi di riconoscimento successivo, ma non nel caso di riconoscimento preventivo, proprio perché esso, come già chiarito, impedisce in radice l'operatività del rimedio decadenziale.

Rimane da domandarsi se l'inciso in esame dell'art. 2939 c.c. sia applicabile anche alla *rinuncia preventiva* alla decadenza, che, almeno sul piano dei concetti astratti, è cosa distinta dal riconoscimento impeditivo.

Tale rinuncia è senz'altro ammissibile¹¹⁴ e si ritiene che l'art. 2939 c.c. si riferisca senza dubbio anche ad essa¹¹⁵, onde i terzi interessati ben potrebbero avvalersi del rimedio anche in presenza di tale rinuncia da parte del titolare del diritto.

Si impone, tuttavia, una considerazione.

Quando la rinuncia è preventiva (e comprovata), la distinzione con il riconoscimento impeditivo è davvero sottile¹¹⁶, se non decisamente evanescente: chi rinuncia al termine decadenziale prima del suo verificarsi, è, quantomeno, assai probabile che, a monte ed implicitamente, riconosca come esistente l'altrui diritto, non essendovi altrimenti ragione di rinunciare ad eliminarlo tramite decadenza, se non si assumesse la sua esistenza.

Rimane chiaro che l'affermazione va coordinata con il contenuto concreto (e con la natura) che il riconoscimento impeditivo, di volta in volta, specificamente assume e che può non coincidere con quello di un atto di rinuncia¹¹⁷. Sembra,

114 Cfr. SARACENO, P.: "Della decadenza", cit., p. 1052; AZZARITI, G. e SCARPELLO, G.: "Prescrizione e decadenza", cit., p. 359; TEDESCHI, V.: "Decadenza", cit., p. 789; PELLIZZI, G.L.: "In margine al problema della decadenza", cit., p. 848, nt. 11; FERRUCCI, R.: "Della prescrizione e della decadenza", cit., p. 569; MOLFESSE, G.: *Prescrizione e decadenza*, cit., p. 18. La rinuncia in esame è ammessa anche dalla giurisprudenza (Cass., 24 luglio 1969, n. 2798, *Rep. Foro it.*, 1969, voce "Decadenza", n. 3; Cass., 20 maggio 1961, n. 1203, *Giust. civ.*, 1961, I, p. 1137), anche in forma libera (Cass., 12 ottobre 1962, n. 2957, *Rep. Foro it.*, 1962, voce "Vendita", n. 79; App. Firenze, 23 giugno 1958, *ivi*, 1958, voce "Decadenza", n. 2).

115 MINERVINI, E.: *La prescrizione ed i «terzi»*, cit., p. 266.

116 Complessa appare ad alcuni la distinzione, nel caso concreto, tra riconoscimento impeditivo e rinuncia preventiva alla decadenza. In argomento, v. PELLIZZI, G.L.: "In margine al problema della decadenza", cit., p. 848; PANZA, G.: "Decadenza nel diritto civile", cit., p. 136; TEDESCHI, V.: "Decadenza", cit., p. 788; SARACENO, P.: "Della decadenza", cit., p. 1052.

117 Bisogna tuttavia essere molto rigorosi nel saper distinguere concettualmente riconoscimento impeditivo della decadenza, riconoscimento interruttivo della prescrizione e rinuncia implicita alla prescrizione o alla decadenza attuata a mezzo di riconoscimento dell'altrui diritto. E bisogna anche saper distinguere tra

tuttavia, assai probabile che, in un gran numero di casi, chi rinunci preventivamente (e comprovatamente) alla decadenza implicitamente effettui, al contempo, un riconoscimento impeditivo. In questo caso, richiamare l'art. 2939, ultimo inciso, c.c. è sicuramente inappropriato, riguardando esso l'ipotesi nella quale la decadenza – o la prescrizione – si sia verificata (*rectius*: il cui decorso temporale si sia compiutamente realizzato) e non quella, opposta, nella quale essa sia stata impedita.

VII. RINUNZIA ALLA PRESCRIZIONE E ALLA DECADENZA E IRRIPETIBILITÀ DI QUANTO CORRISPOSTO IN ADEMPIMENTO DI UN DEBITO PRESCRITTO O “DECADENZIATO”.

Occorre ancora domandarsi se l'art. 2940 c.c., secondo il quale “non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto”, abbia un qualche rilievo sul terreno della rinuncia alla limitazione temporale, *id est* se si tratti di una esemplificazione concreta, in qualche modo “mascherata”, del potere rinunciativo in capo al titolare del diritto ad avvalersene.

Ci si deve, ancora una volta, chiedere a monte, al fine di effettuare eventualmente un ragionamento unitario, se la disposizione sia applicabile alla decadenza. Non si rinvia, infatti, alcuna regola specifica, riguardo al problema, in seno agli artt. 2964 ss. c.c.

Una posizione rigorosa è espressa da chi abbraccia la tesi negativa, predicando la natura eccezionale della norma in oggetto¹¹⁸. Vi è chi osserva che dovrebbero comunque essere sottratte all'applicazione dell'art. 2940 c.c. le decadenze c.d. di ordine pubblico, stante la sua eccezionalità rispetto all'art. 2033 c.c.¹¹⁹. Altri

riconoscimento e riconoscimento, posto che, ad esempio, quando si discute di riconoscimento dei vizi ex art. 1495 c.c., deve essere chiaro che esso rappresenta una figura distinta rispetto all'atto ricognitivo al quale si riferiscono gli artt. 2944 e 2966 c.c. Rinunciare preventivamente alla decadenza dalla garanzia per vizi nella compravendita (rinuncia preventiva), ad esempio, non coincide, di per sé, con il riconoscere tempestivamente l'esistenza di questi (riconoscimento impeditivo). Nell'un caso, si rinuncia, da parte del venditore, ad estinguere il diritto (di garanzia appunto) sottoposto a termine temporale, nell'altro si compie un atto sostanzialmente coincidente, sul piano dei contenuti, con la denuncia pretesa dalla legge (art. 1495 c.c.). Che poi, nella sostanza, il riconoscimento dei vizi (in sé atto non negoziale) confezionato dal venditore possa essere strutturato in maniera tale da contenere *anche* una rinuncia ad avvalersi della decadenza dal diritto di garanzia (in sé atto negoziale) è, all'evidenza, ben altra cosa. In altri termini, (da ultimo, secondo Cass. 6 ottobre 2022 n. 29055) la rinuncia (in questo caso alla prescrizione, ma il ragionamento è il medesimo per la decadenza) è un atto negoziale che implica la volontà di dismettere definitivamente il proprio diritto alla liberazione di una situazione giuridica soggettiva passiva. Ne consegue, ad ulteriore esempio, che – nel caso trattato dalla Suprema Corte – la mera dichiarazione del proprietario del fondo servente, resa al momento dell'acquisto del bene, avente ad oggetto la conoscenza dell'esistenza della servitù, non vale a integrare rinuncia tacita ad avvalersi della prescrizione del diritto stesso. Ne consegue ancora (Cass. 24 dicembre 2021 n. 41489) che il pagamento in acconto di un debito non implica, di per sé, necessariamente rinuncia alla prescrizione dello stesso. Né equivale a rinuncia la mancata eccezione di prescrizione in giudizio (Cass. 22 marzo 2021 n. 7987).

118 FERRUCCI, R.: “Della prescrizione e della decadenza”, cit., p. 554; SARACENO, P.: “Della decadenza”, cit., p. 1030; GENTILE, F.S.: *Prescrizione estintiva e decadenza*, cit., p. 612 s.

119 GERARDO, M. e MUTARELLI, A.: *Prescrizione e decadenza*, cit., p. 403.

affermano che la prima disposizione potrebbe riguardare solamente i termini decadenziali riferiti a diritti di credito, ai quali corrisponde un obbligo eseguibile in forma di adempimento¹²⁰.

La posizione di chiusura è usualmente temperata dalla constatazione che l'adempimento del debito andato incontro a decadenza ben potrebbe configurare, avendone i requisiti di capacità, consapevolezza e volontà, qualcosa di diverso, ovvero proprio – per quanto qui rileva – una rinuncia tacita a farla valere¹²¹.

Si afferma, allora, in sintesi, che "se il debitore poteva rinunciare ad opporre al creditore l'avvenuta decadenza, per il fatto stesso di aver pagato, ha dimostrato di rinunciarvi e non potrà ripetere il pagamento. Se, invece, la rinuncia alla decadenza non è consentita dalla legge, il debitore, avendo pagato indebitamente potrà agire con l'azione di ripetizione dell'indebito"¹²².

Ciò è, a nostro avviso, solo in parte condivisibile. La regola racchiusa nell'art. 2940 c.c., infatti, non si fonda, secondo la migliore ricostruzione¹²³, sul presupposto di una rinuncia tacita da parte del *solvens* ad avvalersi degli effetti della prescrizione debitamente excepta¹²⁴, bensì sulla doverosità sociale e morale dell'obbligazione per la quale *sia stata fatta valere* la prescrizione stessa¹²⁵.

120 TEDESCHI, V.: "Decadenza", cit., p. 790; Id.: *Lineamenti della distinzione tra prescrizione estintiva e decadenza*, cit., p. 51 ss.; MORLINI GALANTINO, L.: *Le clausole di decadenza nei contratti collettivi*, cit., p. 181; già MAGAZZÙ, A.: "Decadenza", cit., p. 237.

121 In questo senso anche ZAPPULLI, C.: "Il libro della tutela dei diritti", in *Commento al nuovo codice civile italiano*, Società Editrice Libreria, Milano, 1943, 861; PANZA, G.: "Decadenza nel diritto civile", cit., p. 140. Sembrano far leva sull'idea della rinuncia tacita al potere di opporre la decadenza, sempre che la materia sia disponibile, GERARDO, M. e MUTARELLI, A.: *Prescrizione e decadenza*, cit., p. 399 s.

122 LEBAN, D.: *Prescrizione e decadenza*, cit., p. 563; nello stesso senso, AZZARITI, G. e SCARPELLO, G.: "Prescrizione e decadenza", cit., p. 359 s.; v. in argomento anche RUPERTO, C.: "Prescrizione e decadenza", cit., p. 646 s.

123 Cfr. PERLINGIERI, P.: *Manuale di diritto civile*, cit., p. 427: "se è stata fatta valere la prescrizione, l'adempimento successivo ad essa può essere qualificato come adempimento di un'obbligazione naturale, con conseguente irripetibilità di quanto pagato (2940)". Cfr., per l'autonomia dell'art. 2940 c.c. rispetto alla figura della rinuncia alla prescrizione, VITUCCI, P. e ROSELLI, F.: "La prescrizione", t. I, cit., p. 265.

124 Mette bene in guardia dal confondere i piani applicativi della rinuncia tacita alla prescrizione e dell'adempimento ex art. 2940 c.c. LEPORE, A.: *Prescrizione e decadenza*, cit., p. 136 ss.

125 Cfr. LEPORE, A.: *Prescrizione e decadenza*, cit., p. 129 ss. Ove la prescrizione non sia stata fatta valere, e dunque il diritto sia solamente suscettibile di andarci incontro a seguito della puntuale eccezione processuale o stragiudiziale, permarrà un'obbligazione civile [ex multis, Cass., 28 maggio 1996, n. 4945; SPINA, G.: "I presupposti della prescrizione", in VIOLA, L. (a cura di): *Prescrizione e decadenza*, cit., p. 97; VITUCCI, P. e ROSELLI, F.: "La prescrizione", cit., p. 265], onde il pagamento non sarà ripetibile, semplicemente, perché dovuto. Medesimo ragionamento può riproporsi rispetto alla decadenza: solamente se fatta valere essa conduce alla qualificazione dell'adempimento del credito andatovi incontro in termini di obbligazione naturale. In entrambi i casi, infatti, l'estinzione temporale della situazione giuridica soggettiva è procedimentale e si perfeziona all'esito della relativa eccezione processuale, essendo, prima di tale momento, detta situazione semplicemente «decadenziabile». Pertanto, ove nel testo si fa riferimento a situazioni soggettive *andate incontro a decadenza*, si intenderà riferirsi a decadenze *prodottesi e fatte valere*, dovendosi poi leggere quest'ultima espressione come riferita alla sola fase costitutiva consistente nel sollevare l'eccezione (di decadenza appunto), senza la necessità di attendere la pronuncia giudiziale che la accolga (fase integrativa dell'efficacia): per questi concetti, in riferimento alla prescrizione, v. ancora LEPORE, A. *Prescrizione e decadenza*, cit., p. 140 ss., il quale correttamente osserva che medesimo ragionamento vale rispetto all'eccezione stragiudiziale di prescrizione, ma con orientamento che ci sentiamo di estendere, ancora una volta, alla decadenza. Se tutto ciò è vero, non vi sarebbe motivo di negare, ad esempio, l'applicabilità alla decadenza anche della regola racchiusa nell'art. 1242, comma 2, c.c., secondo la quale la

La domanda è, allora, diversa: non importa tanto se il *solvens*, adempiendo, abbia o meno inteso rinunciare alla prescrizione o alla decadenza (e, *ab origine*, se potesse farlo) quanto comprendere se la prestazione oggetto di un'obbligazione andata incontro alla stessa prescrizione o decadenza (fatta giudizialmente valere) sia da ritenersi socialmente o moralmente dovuta, e pertanto irripetibile, una volta eseguita (art. 2034 c.c.). E la risposta, con la migliore dottrina, sembra dover essere, come anticipato, positiva.

Posto così correttamente il quesito, rimane meno significativo anche chiedersi se sia o meno applicabile l'art. 2940 c.c. a tale prestazione corrisposta a fronte di un'obbligazione "decadenziata"¹²⁶: se detta prestazione è da ritenersi moralmente o socialmente dovuta, essa sarà irripetibile, una volta spontaneamente eseguita, già ai sensi dell'art. 2034 c.c.

Non si vede, per altro verso, il motivo di riconoscere il carattere di obbligazione naturale al credito caduto in prescrizione e negarla a quello andato incontro a decadenza, nel senso anzidetto: la comune matrice funzionale, qui condivisa e sostenuta a più riprese, delle due limitazioni temporali in esame, non induce a ritenere altrimenti; la loro operatività procedimentale – tale per cui si può parlare di estinzione della situazione giuridica alla quale esse afferiscono, in genere, solamente all'esito della loro eccezione¹²⁷ – conferma tale assunto.

prescrizione compiuta (da intendersi, dunque, come eccepita), quando si è verificata la coesistenza di due debiti, impedisce la compensazione (sulla quale, rispetto alla prescrizione, v. TROISI, B.: *La prescrizione come procedimento*, cit., p. 124).

Il meccanismo estintivo illustrato opera diversamente riguardo alle decadenze c.d. di ordine pubblico, rilevabili d'ufficio (art. 2969 c.c.), rispetto alle quali, come si è chiarito (VIRGADAMO, P.: *La decadenza e l'inerzia estintiva delle situazioni giuridiche temporalmente limitate*, cit., p. 72 ss.), il fenomeno estintivo in esame opera *ipso iure*. Rispetto a queste, il momento nel quale l'obbligazione civile "degrada" ad obbligazione naturale retrocede alla data dello spirare del termine decadenziale. La notazione, tuttavia, non si presta a rappresentare un ostacolo alla ricostruzione unitaria della prescrizione e della decadenza qui proposta: come si è visto (v., *Id.*, *ivi*, § 9.4), vi sono anche ipotesi, nell'ordinamento, di prescrizioni rilevabili ufficiosamente. Dunque, deve ritenersi che ognuna di queste figure, comunque denominata, se fondata su interessi attuativi di valori fondamentali (v., *Id.*, *ivi*, § 8.2), è opportunamente rilevabile d'ufficio, a mezzo di un'iniziativa giudiziale meramente accertativa. Se questo criterio, già operante, fosse esplicitamente generalizzato, si addirebbe, per questa via, alla coesistenza normativa di limitazioni temporali "d'ordine pubblico" (sul corretto significato da attribuire all'espressione, v., *Id.*, *ivi*, § 8.2), in quanto tali valevoli automaticamente, e limitazioni temporali "altre", che si perfezionano solamente a mezzo di un'eccezione giudiziale o stragiudiziale (ma anche in via di azione), il cui accertamento in giudizio ne comporta solamente la retroattiva conferma. Le prime, a differenza delle seconde, indurrebbero a ricondurre l'adempimento del credito estinto per decorso del tempo nell'alveo dell'obbligazione naturale (v., comunque, *Id.*, *ivi*, p. 238, nt. 529) al solo spirare del termine, unitamente all'inerzia del soggetto onerato dell'atto c.d. "antagonista" (diremmo: interruttivo o impeditivo, a seconda dei casi). La proposta "risistemazione" delle limitazioni temporali fondate sull'inerzia del titolare poggia solidamente sull'emersione – che progressivamente si sta cercando di delineare – dell'unico ragionevole criterio selettore della disciplina adeguata rispetto ad esse: la rilevanza ordinamentale dell'interesse che le giustifica.

126 In favore dell'applicabilità, che, di là dal ragionamento svolto nel testo, non vi è ragione di negare, milita il solito argomento *a contrario*: "in senso favorevole è possibile considerare che il legislatore se avesse voluto escludere l'applicabilità dell'art. 2940 c.c., lo avrebbe detto specificamente, così come è avvenuto con riferimento alla disciplina dell'interruzione e della sospensione (art. 2964 c.c.): così GALLO, P.: "Commento all'art. 2944 c.c.", cit., p. 838 s. Per l'applicabilità della disposizione alla decadenza v. anche M. BUFFONI, *La decadenza in generale*, cit., p. 448, ove precisazioni.

127 Sulla natura procedimentale, tanto della decadenza, quanto della prescrizione si v. VIRGADAMO, P.: *La decadenza e l'inerzia estintiva delle situazioni giuridiche temporalmente limitate*, cit., p. 93 ss.

In definitiva, può affermarsi *la regola generale dell'irripetibilità di quanto spontaneamente pagato in adempimento di un debito di cui sia stata fatta valere l'estinzione dovuta allo spirare del suo termine temporale, comunque denominato (di prescrizione o di decadenza), connesso all'inerzia del titolare, in forza del carattere di obbligazione naturale riconoscibile al pagamento del debito prescritto o "decadenziato"*.

Alla luce di ciò, qualificare tale pagamento come *rinuncia tacita* al potere di avvalersi della prescrizione o della decadenza è operazione priva di senso: pagando il debito prescritto, o "decadenziato", il soggetto non è certo animato dallo spirito di rinunciare al rimedio temporale (*rectius*: è irrilevante che lo sia), ma da quello di adempiere ad un dovere morale o sociale (*rectius*: così la legge qualifica il suo adempimento spontaneo).

L'eventuale rinuncia, peraltro, sarebbe strutturalmente e cronologicamente impossibile, posto che, per presupposto qui accolto del ragionamento condotto, l'applicazione dell'art. 2940 c.c. postula il fatto che la prescrizione o la decadenza *siano state già fatte valere*, il che consuma, all'evidenza logica, il potere di rinuncia ad avvalersene: prima di avvalersi della prescrizione o della decadenza, si può solo rinunziarvi e non ricorrere all'art. 2940 c.c.; dopo essersene avvalsi, si può solo ricorrere all'art. 2940 c.c. e non rinunciare alla prescrizione o alla decadenza¹²⁸.

VIII. LA REVOCA DELLA RINUNCIA ALLA PRESCRIZIONE E ALLA DECADENZA.

Si deve porre, da ultimo, il tema spinoso dell'ammissibilità della revoca della rinuncia alla prescrizione o alla decadenza.

Senza dubbio, va esclusa l'efficacia di ogni revoca unilaterale della rinuncia alla prescrizione o alla decadenza se la rinuncia stessa è stata fatta contrattualmente e rappresenta un vincolo bilaterale nel quale la controparte sia interessata ai suoi effetti, perché, ad esempio, riallacciati, sinallagmaticamente, a concessioni reciproche in seno alle quali la rinuncia stessa è intercalata. In tale ipotesi, non si tratterebbe di revocare la rinuncia, ma di modificare le condizioni contrattuali nella parte in cui il soggetto ha dismesso il diritto, conferendo, in tal senso, un correlativo vantaggio alla controparte¹²⁹.

¹²⁸ In tal modo si prevengono, tra l'altro, complessi e articolati ragionamenti sulla coesistenza, come visto scongiurata, tra art. 2940 c.c. e rinuncia alla limitazione temporale nell'ipotesi di pagamento parziale del debito per il quale sia trascorso il termine di prescrizione (aggiungeremmo: o di decadenza), coesistenza che costringe a scomodare la c.d. pluriquificazione del fatto giuridico (cfr. Nuzzo, G.D.: "La rinuncia alla prescrizione", cit., p. 182).

¹²⁹ Poco utile appare il ricorso, pur proposto [da ultimo, Nuzzo, G.D.: "La rinuncia alla prescrizione", in VIOLA, L. (a cura di): *Prescrizione e decadenza*, cit., p. 143], al collegamento negoziale per spiegare l'impatto, a livello contrattuale, dell'eventuale rinuncia alla prescrizione contenuta in un contratto, per giustificarne comunque la natura unilaterale (i.e.: si tratterebbe di un negozio che manterrebbe la sua natura unilaterale, pur se contenuto in uno schema bilaterale). Se il concreto assetto degli interessi costringe a ricorrere,

Ovviamente, ove il soggetto *non abbia rinunciato, ma si sia solo obbligato contrattualmente a rinunciare* alla limitazione temporale, e abbia poi unilateralmente operato la rinuncia fatta in adempimento del precedente contratto, la revoca successiva di questa sarebbe efficace e rappresenterebbe un mero inadempimento contrattuale.

Lo stesso dovrà dirsi ove il dovere di rinunciare al rimedio temporale sia inteso come obbligo, non di compiere positivamente un autonomo atto successivo di rinuncia, ma semplicemente di *non facere*, cioè di non opporre, giudizialmente o stragiudizialmente, il rimedio e la parte obbligata, poi, invece effettui l'opposizione.

Posto quanto sopra, per il resto la revoca della rinuncia alla prescrizione è fuori discussione se preventiva allo spirare del termine di prescrizione, posto che la stessa rinuncia è vietata in tal caso (art. 2937 c.c.), mentre il vero problema si pone in merito alla revoca della *rinuncia preventiva* allo spirare del termine di decadenza e della *rinuncia successiva* alla prescrizione o alla decadenza (*rectius*, ancora una volta, allo spirare dei relativi termini).

Il tema rilevante è di teoria generale, cioè quello della revoca della rinuncia nel diritto privato, tema scandagliato con attenzione dalla dottrina più sensibile, con esiti, a dire il vero, assai altalenanti.

La posizione di chiusura è sposata dalla prevalente, per quanto per lo più datata, giurisprudenza¹³⁰ e da chi ritiene contraddittorio affermare la costante natura di negozio giuridico unilaterale non recettizio della revoca, poiché un atto

in soccorso all'interprete, alla figura del collegamento tra negozi, non si vede perché non ammettere, in maniera decisamente più lineare, che la struttura della rinuncia è sintonica all'assetto (bilaterale) degli interessi concretamente in gioco.

Va precisato che la necessaria bilateralità della revoca della rinuncia alla prescrizione o alla decadenza contrattualmente stabilita nel contesto di una reciprocità di interessi in gioco, accennata nel testo, non poggia sulla fragile idea della c.d. simmetria tra fatto costitutivo e fatto estintivo, autorevolmente confutata da tempo (PERLINGIERI, P.: *Il fenomeno*, cit., p. 19 ss.), ma, come insegnato dalla medesima dottrina, sulla sussistenza di un interesse, in capo al destinatario della rinuncia stessa, a realizzare il suo effetto estintivo oppure ad evitarlo, se calata in un rapporto di vicendevoli concessioni tra loro interdipendenti. Là dove, invece, la rinuncia sia interna ad un contratto, ma non legata sinallagmaticamente ad una controprestazione (c.d. rinuncia non corrispettivata), o comunque ad uno specifico ed ulteriore interesse del destinatario, in effetti, essa manterrà la sua struttura unilaterale, avendo il contratto solamente il ruolo di contenitore, come pur può accadere, di un atto, in sé stesso, unilaterale. La rinuncia sarà allora revocabile fin tanto che essa, contenuta nella proposta contrattuale, non giunga, unitamente al resto dei contenuti della proposta, nella sfera di conoscibilità del destinatario (artt. 1334, 1335 c.c.), mentre la proposta, per il resto, sarà revocabile, come da regola generale, finché il contratto non è concluso (art. 1328 c.c.), tranne che non si tratti di una proposta di contratto con obbligazioni del solo proponente, onde tanto la rinuncia alla prescrizione o alla decadenza quanto la proposta che la contiene saranno irrevocabili sol che giunte nella sfera di conoscibilità del destinatario (art. 1333 c.c.).

130 Cass. 5 febbraio 1969 n. 387, *Foro it.*, 1969, I, c. 1878; Cass. 22 marzo 1962 n. 592, *ivi*, 1962, voce cit., c. 1572, n. 1; Cass. 24 ottobre 1961 n. 2355, *Rep. Foro it.*, 1961, voce *Rinuncia in genere*, c. 2270, n. 2; App. Firenze 2 ottobre 1951, in *Giur. tosc.*, 1952, p. 47.

non recettizio, esplicando immediatamente i suoi effetti dismissivi, non potrebbe essere ormai intaccato da altro *contrarius actus*¹³¹.

Si fa leva ora sulla mancanza di ogni indice normativo della revocabilità della rinuncia¹³², ora sulla natura eccezionale¹³³ o addirittura "anomala"¹³⁴ delle disposizioni che prevedono un potere di revoca di atti rinunciativi, sicchè la regola generale sarebbe quella della loro irrinunciabilità.

Altri Autori¹³⁵, in senso diametralmente opposto, ammettono la revoca della rinuncia fin tanto che essa non giunga a conoscenza dei terzi che ne possano approfittare ed altri¹³⁶ ancora ritengono che la rinuncia sia in radice revocabile fino al momento in cui il diritto cui si riferisce non sia stato "appreso" dai suindicati terzi.

In punto di ragionamento, si potrebbe, in effetti, predicare la tesi della revocabilità della rinuncia fino a quando la parte interessata ad approfittare degli effetti della rinuncia medesima non vi abbia aderito. Il fatto che la rinuncia sia sovente considerata, con una certa generalizzazione¹³⁷, atto non recettizio e

131 IACCARINO, G.: *La rinuncia*, cit., p. 181 ss., il quale però si orienta diversamente (e condivisibilmente) rispetto, nello specifico, alla rinuncia alla prescrizione, affermandone il carattere recettizio. Ciò posto, la posizione generale dell'Autore sembra seguire quella di PIRAS, S.: *La rinuncia nel diritto privato*, Jovene, Napoli, 1940, p. 143; ROMANO, S.: *La revoca degli atti giuridici privati*, Cedam, Padova, 1935, p. 300 ss.; GIAMPICCOLO, G.: *La dichiarazione recettizia*, Giuffrè, Milano, 1959, p. 87.

132 GIAMPICCOLO, G.: *La dichiarazione recettizia*, cit., p. 87.

133 G. IACCARINO, *La rinuncia*, cit., il quale cita gli artt. 15, 587, 1396, 1723 c.c.

134 In riferimento all'art. 525 c.c., CICU, A.: *Successioni per causa di morte*, Giuffrè, Milano, 1961, p. 203; GIANNATTASIO, C.: *Delle successioni*, in *Comm. cod. civ. Utet*, I, Utet, Torino, 1971, p. 240 ss.; BOZZI, A.: voce "Rinuncia (Dir. pubbl. e priv.)", *Noviss. dig. it.*, Utet, Torino, vol. XV, 1968, p. 1147; GIAMPICCOLO, G.: *La dichiarazione recettizia*, cit., p. 90, nt. 191, onde se ne ricava che non sarebbe corretto estenderne la portata applicativa ad altre ipotesi.

135 STOLFI, G.: "In tema di revocabilità della rinuncia", *Foro it.*, 1933, I, c. 758, il quale ricorda correttamente che, se si accogliesse la tesi della non recettizietà della rinuncia, senza se e senza ma, si ammetterebbe che sia dismesso un diritto anche quando il titolare abbia confezionato uno scritto rinunciativo rimasto solo nelle sue mani.

136 MOSCARINI, L.V.: voce "Rinuncia (dir. priv.)", in *Enc. dir. Treccani*, vol. XXVII, Treccani, Roma, 1991, p. I ss.; in giurisprudenza, sembra così ragionare Cass., 14 luglio 1950, n. 1924, *Giur. it.*, 1951, I, c. 282.

137 La natura generalmente non recettizia della rinuncia è sostenuta dall'opinione prevalente: MACIOCE, F.: voce "Rinuncia (dir. priv.)", in *Enc. dir.*, vol. XL, Giuffrè, Milano, 1989, p. 6; GIAMPICCOLO, G.: *La dichiarazione recettizia*, cit., p. 86 ss. (sia pur con distinzioni); BETTI, E.: *Teoria generale del negozio giuridico*, Utet, Torino, 1952, p. 145; CARIOTA FERRARA, L.: *Il negozio giuridico*, Morano, Napoli, s.d., p. 145; più recentemente, MAGRI, G.: *La prescrizione*, Esi, Napoli, 2019, p. 368; in giurisprudenza, Cass. 20 dicembre 1974, n. 4382, *Giust. civ.*, 1975, I, p. 74; Cass., 20 aprile 1965, n. 761, *Rep. Giust. civ.*, 1958, *Servitù*, n. 72; Cass., 26 giugno 1961, n. 1531, *Rep. Foro it.*, 1961, *Rinunzia*, n. 8; in tempi più vicini, e proprio con riguardo alla rinuncia alla prescrizione, Cass., 15 giugno 2009, n. 13870.

Sembra, tuttavia, doversi preferire la tesi secondo la quale la rinuncia è, in generale, recettizia, tutte le volte in cui vi sia uno specifico soggetto munito di un interesse meritevole di tutela alla sua conoscenza. In tal senso, la risalente, ma illuminante, Cass., ord. 21 maggio 1932, *Foro it.*, 1933, I, c. 756, con nota adesiva di STOLFI, G.: "In tema di revocabilità della rinuncia", cit., c. 758, le cui considerazioni, in parte poco sopra riportate, appaiono complessivamente condivisibili e ancora attuali. Ove vi fossero specifici interessati – condomino, titolare del fondo servente o ipotecato, debitore, contitolare del muro in comunione, o di quota di proprietà, ecc. – cioè quelle persone "che, in via di eccezione, potrebbero eventualmente opporre la loro liberazione nel caso il rinunciante volesse far valere il diritto rinunciato", essa avrebbe effetto dal momento in cui è portata a conoscenza (*rectius*: nella sfera di conoscibilità) di costoro.

che l'effetto abdicativo sia dunque ritenuto immediato, non significa che esso lo sia (immediato) per tutti i soggetti e che sia anche irretroattivo. Si potrebbe congetturare che l'art. 525 c.c., lungi dall'essere semplicemente disposizione "anomala", potrebbe richiamarsi proprio come paradigma della regola per la quale ogni atto abdicativo – o impeditivo di un acquisto, come è in effetti quello di cui alla disposizione richiamata¹³⁸, ma il punto ora non rileva – è revocabile fin tanto che altri non abbiano approfittato delle conseguenze per loro favorevoli dell'atto stesso, *in assenza, si badi bene, di conseguenze sfavorevoli per detti terzi.*

Vero è che la rinuncia alla prescrizione o alla decadenza non è una fattispecie direttamente estintiva dell'obbligazione (come lo è, ad esempio, la remissione del debito) ed in ciò somiglia assai più alla rinuncia al credito (fattispecie abdicativa, ma non per forza estintiva dell'obbligazione) e tuttavia essa (la rinuncia alla prescrizione o alla decadenza) incide sull'azionabilità del diritto potestativo di avvalersene, eliminandolo e con ciò facendo sorgere in capo al titolare del diritto temporalmente limitato il correlato potere di opporre in giudizio tale estinzione. La relazionalità e l'intreccio delle situazioni giuridiche soggettive in esame, l'effetto abdicativo-estintivo del diritto potestativo di avvalersi della limitazione temporale e la stretta correlazione con la venuta a esistenza di un potere di avvalersene in capo al titolare del diritto temporalmente limitato inducono senza remore a discutere, anche se non di bilateralità dell'atto, almeno in astratto, quantomeno di sua generale recettività. Così sembra orientarsi correttamente, rispetto al caso specifico della rinuncia alla prescrizione, IACCARINO, G.: *La rinuncia nel diritto italiano*, cit., p. 558; già AURICCHIO, A.: *Appunti sulla prescrizione*, cit. p. 86 ss.; *contra*, tra gli altri, VITUCCI, P. e ROSELLI, F.: *La prescrizione*, cit., p. 228 s., ricevendo l'eventuale destinatario della rinuncia solamente un vantaggio (ma valga quanto argomentato sopra).

In effetti, predicare la struttura elastica (dipendente dalla presenza di contro-interessati o interessati determinati, cosa del tutto frequente) della rinuncia, in punto di recettività, sembra consonante con la corretta ricostruzione delle situazioni giuridiche soggettive in chiave dinamica e relazionale, lettura in forza della quale la posizione di un soggetto può delinarsi solo nel contesto del suo rapporto con l'altro, onde anche la rigida contrapposizione tra situazioni solamente attive e solamente passive, e tra atti strutturalmente unilaterali e strutturalmente bilaterali *ex ante*, appare decisamente forzata. Cfr. PERLINGIERI, P.: *Il fenomeno*, cit., p. 83 ss. La tesi della rigida non recettività, invece, è "il precipitato della classica concezione che appiattisce l'atto di rinuncia sull'effetto meramente abdicativo; e della connessa irrilevanza degli ulteriori effetti derivanti dal negozio dimissivo e indicati – *n.d.a.*: un po' sbrigativamente – come mediati e/o riflessi" (FOLLIERI, L.: *La proprietà insostenibile*, Esi, Napoli, 2022, p. 140 ss.). In quest'ottica, anche la rinuncia alla proprietà, con conseguente acquisizione allo Stato appare di carattere recettivo: "difficile negare che la rinuncia alla proprietà immobiliare incida nel patrimonio dello Stato e coinvolga gli interessi di questo (e della collettività), con la conseguenza che si tratta di atto unilaterale che deve considerarsi recettivo; e deve, quindi, essere reso noto al soggetto pubblico, che è senz'altro interessato dalla manifestazione negoziale di carattere dimissivo esternata dal rinunciante".

Per una visione della natura della rinuncia che guardi ai suoi concreti effetti sulla sfera giuridica dei terzi, v. già SICCHIERO, G.: voce "Rinuncia", *Dig. Disc. Priv.*, Sez. civile, Utet, Torino, 1998, IV edizione, XVIII, p. 655; Id., voce "Rinuncia", *Dig. Disc. Priv. appendice di aggiornamento*, Utet, Torino, 2014, IX, p. 608. In generale, per la natura recettiva dei negozi unilaterali destinati a operare nella sfera giuridica dei terzi, anche in via mediata, v. DONISI, C.: *Il problema dei negozi giuridici unilaterali*, Jovene, Napoli, 1972, p. 357; ASTONE, A.: *Contratto negozio regolamento. Contributo allo studio del negozio unilaterale*, Giuffrè, Milano, 2008, p. 278 ss.; con sfumature sulla portata soggettiva della recettività, MONTECCHIARI, T.: *I negozi unilaterali a contenuto negativo*, Giuffrè, Milano, 1996, p. 216. Autorevolmente, si esprime per la recettività, rispetto alla rinuncia all'usufrutto, NICOLÒ, R.: "Dell'usufrutto" in *Commentario del codice civile* (diretto da M. D'AMELIO ed E. FINZI), *Libro della proprietà*, 1942, p. 702. Nella direzione qui preferita, v., *de facto*, il Parere di massima dell'Avvocatura Generale dello Stato del 14 marzo 2018, che, richiamando peraltro buona fede e principio di leale collaborazione, "suggerisce al Ministero della Giustizia... di invitare i Consigli Notarili ad adoperarsi affinché i propri iscritti che riceveranno (o abbiano ricevuto) atti di rinuncia alla proprietà immobiliare verifichino che ne sia data comunicazione al competente ufficio dell'Agenzia del Demanio, al fine di consentire a quest'ultimo di adottare tutte le iniziative ritenute opportune anche a tutela della pubblica incolumità". Si v. anche la nota dell'Ufficio Centrale degli Archivi Notarili presso il Ministero della Giustizia del 15 marzo 2018, che richiede al rinunciante di fare comunicazione del proprio atto. Un commento intelligente in FOLLIERI, L.: *La proprietà insostenibile*, cit., p. 146.

¹³⁸ *Ex multis*, nella manualistica più autorevole, in chiave generale, GAZZONI, F.: *Manuale di diritto privato*, cit., pp. 452, 454, 466 e 467;

Nel nostro caso, la revoca della rinuncia alla prescrizione o alla decadenza sarebbe ammissibile, così ragionando, fin tanto che il soggetto interessato a far valere la rinuncia stessa (il titolare del diritto sottoposto a limitazione temporale) non l'abbia, in vario modo, opposta al rinunziante, ad esempio, "aderendovi" e rendendo in tal modo irrevocabile, secondo lo schema dell'art. 1411 c.c., applicabile al nostro caso in forza dell'art. 1324 c.c., la "stipulazione" in suo favore.

In altri termini, come la prescrizione e la decadenza opererebbero in modalità procedimentale – e il diritto può dirsi prescritto o decadenziale solamente quando la parte interessata abbia approfittato del rimedio – così detto diritto potrebbe dirsi, in modo irretrattabile, *relativamente non più prescrivibile o decadenziale* quando la parte a ciò interessata abbia approfittato della rinuncia ad esso (salva, ovviamente, la decorrenza di un nuovo termine di prescrizione: v., *infra*, § IX). Il "relativamente" sarebbe d'obbligo, posto che i terzi, ex art. 2939 c.c., sono sempre in grado di far valere la limitazione temporale per espressa, e ragionevole, scelta del legislatore.

Tuttavia, sembra più persuasiva e lineare l'idea che la rinuncia alla prescrizione e alla decadenza siano il più delle volte atti recettizi, in quanto aventi almeno un destinatario determinato e – se non frutto di un ipotetico accordo a favore di terzo tra il titolare della situazione passiva di un rapporto (rinunziante alla prescrizione o alla decadenza) e altro soggetto (stipulante) interessato ad ottenere tale rinuncia a favore del terzo stesso (titolare della situazione attiva) – *revocabili fino a quando non siano portati nella sfera di conoscibilità di costui, ai sensi della combinata lettura degli artt. 1333, comma 1 e 1335 c.c. e, infine, salvo casi particolari, non rifiutabili*¹³⁹.

Se tutto ciò è vero, ben potrà revocarsi la *rinuncia preventiva* allo spirare del termine di decadenza, ove sia ammissibile la stessa rinuncia (cioè in materia

139 Il secondo comma dell'art. 1333 c.c., contemplante il potere di rifiuto, non sembra invocabile rispetto alla rinuncia alla prescrizione o alla decadenza. Questa rinuncia è infatti sì, di base, un negozio unilaterale abdicativo recettizio, coinvolgendo la posizione di un terzo, divenuto, a seguito della rinuncia, titolare del potere di opporla al rinunziante. Tuttavia, non si tratta di negozio rifiutabile, essendo il diritto di rinunciare alla limitazione temporale conferito direttamente dalla legge (art. 2937 e 2968 c.c.) e espressione, pertanto, esso stesso di un diritto potestativo (il contraltare, in negativo, del potere di opporre la limitazione temporale), rispetto al quale la controparte si trova in situazione di mera soggezione. Mentre, dunque, il primo comma dell'art. 1333 c.c. risulta applicabile secondo adeguatezza – il rinunziante non assume obbligazioni, ma compie un atto comunque vantaggioso per la controparte: per una lettura ampliata, rispetto alle mere "obbligazioni" del solo proponente, della norma richiamata v. GAZZONI, F.: *Manuale di diritto privato*, cit., p. 869 ss.– oltre che in forza dell'art. 1324 c.c., il secondo comma della disposizione risulta inapplicabile per ragioni logiche e di compatibilità normativa: non si può predicare la rifiutabilità di un atto che è espressione dell'esercizio di un diritto potestativo altrui. Per la stessa conclusione, di là dagli argomenti, D'AVANZO, W.: "Della prescrizione", in *Commentario del codice civile*, diretto da M. D'Amelio e E. Finzi, VI, *Della tutela dei diritti*, Editore Barbera, Firenze, 1943, p. 947 ss.; *contra* MOSCARINI, L.V.: *I negozi a favore di terzo*, Giuffrè, Milano, 1970, p. 54; BIANCA C.M., *Diritto civile*, VII, cit., p. 551. L'unico caso nel quale sembra sussistere il potere di rifiuto è evidentemente quello di proposta di contratto avente quale contenuto o parte del contenuto la rinuncia alla prescrizione o alla decadenza dietro corrispettivo, ipotesi nella quale sussiste un interesse della controparte da tutelare. Tuttavia, in tale ipotesi, invocare l'art. 1333, comma 2, c.c. risulta ancora improprio, essendo evidentemente al di fuori dell'ipotesi di contratto con obbligazioni del solo proponente.

“disponibile”). Allo stesso modo illustrato, sarà possibile revocare la *rinuncia successiva* allo spirare tanto del termine di prescrizione quanto di quello di decadenza (in materia “disponibile”), se *la limitazione temporale non sia stata frattanto fatta valere da terzi*¹⁴⁰, posta la chiarita natura di diritto “prescrizionabile” o “decadenziabile”, ma non prescritto o “decadenziato”, della situazione giuridica soggettiva in una simile ipotesi: non essendosi ancora prodotto l'effetto estintivo proprio della limitazione temporale, l'eventuale revoca della rinuncia sarebbe tempestiva, cioè priverebbe quest'ultima dei suoi effetti, senza intaccare eventuali situazioni soggettive di terzi, che mai hanno fatto propri in alcun modo i vantaggi del negozio rinunciativo.

IX. EFFETTI DELLA RINUNCIA ALLA PRESCRIZIONE E ALLA DECADENZA. IL ROMPICAPO DELLA “RIDECORRENZA” DELLA (SOLA) PRESCRIZIONE SUCCESSIVA ALLA RINUNCIA.

Volgendo l'attenzione agli effetti della rinuncia alla limitazione temporale, proveremo a fornire alcune conclusioni raggiungibili, allo stato dell'arte, su aspetti rilevanti di varia natura, per dedicare poi l'attenzione al problema fondamentale, irrisolto o risolto ad oggi in modo ancora poco nitido, della sorte del diritto dopo la rinuncia stessa.

140 Si allude, evidentemente, alla possibilità – che non deve essersi verificata perché il rinunziante possa revocare la rinuncia con qualche effetto concreto – che un terzo abbia fatto frattanto valere la prescrizione o la decadenza ex art. 2939 c.c., con effetti estintivi del diritto anche verso il rinunziante. Se ciò dovesse avvenire, è evidente che il rinunziante non potrebbe più revocare alcunché, essendosi ormai definitivamente prodotto l'effetto estintivo proprio della limitazione temporale: la revoca sarebbe, cioè, intempestiva (o semplicemente inutile), se è vero che la prescrizione e la decadenza fatte valere dal terzo ex art. 2939 c.c. producono un effetto estintivo del diritto anche in confronto al loro titolare. Cfr., sull'effetto ritenuto totalmente estintivo dell'opposizione della prescrizione – *noi aggiungeremmo, così ragionando – così come la decadenza*, da parte del terzo, peraltro, secondo l'Autore, *anche se questi agisca per la tutela di un diritto di estensione minore rispetto a quello del titolare della situazione giuridica temporalmente limitata*, MINERVINI, E.: *La prescrizione ed i «terzi»*, cit., p. 234. Infatti, si ritiene che il terzo che faccia valere la prescrizione o la decadenza possa farlo nel limite della tutela del proprio interesse, per proteggere il quale la disposizione codicistica (art. 2939 c.c.) è stata pensata, onde, ad esempio, se il debitore ha rinunciato alla prescrizione di un debito pari a 100, il terzo, creditore del debitore, potrebbe farla valere solo nei limiti di 50, se 50 è il suo credito verso il rinunziante: cfr. IACCARINO, G.: *La rinuncia nel diritto italiano*, cit., p. 581; in giurisprudenza, Cass., 20 febbraio 1976, n. 567, *Foro it.*, 1977, I, c. 196.

L'ipotesi considerata solleva il quesito generale relativo all'ammissibilità di una *rinuncia* alla prescrizione e alla decadenza da parte del soggetto passivo del rapporto *solo per una parte* (diremmo l'altra parte, quella non “colpita” dall'opposizione della prescrizione da parte del terzo) del diritto per il quale sia decorso il termine prescrizione o decadenziale: nell'esempio fatto, il debitore potrebbe rinunciare al residuo credito di 50, rispetto al quale il terzo non ha fatto valere, né avrebbe potuto far valere, la prescrizione (v., per il dibattito rilevante alla base del ragionamento, IACCARINO, G.: *La rinuncia nel diritto italiano*, cit., p. 563 ss.; per la nostra posizione, di apertura, v., *infra*, § IX). L'ipotesi è discussa, così come, per l'effetto, va ventilata (e per noi ammessa) la possibilità di una *revoca della rinuncia* alla limitazione temporale *solo per la parte* del diritto per il quale il terzo non abbia opposto la limitazione temporale stessa. Lascia invero pensare l'idea dell'irrinunciabilità *in toto* della limitazione temporale e dell'irrevocabilità *in toto* di tale rinuncia, una volta ammessa (come si deve, a parere di chi scrive) e verificatesi l'opposizione “*solo parziale*” di detta limitazione da parte del terzo, *rectius* riferita ad una sola parte del diritto per il quale è decorso il termine di prescrizione o di decadenza.

Deve ritenersi, con la migliore dottrina¹⁴¹, che la rinuncia alla prescrizione o alla decadenza possa anche essere parziale, cioè operata solamente per una "parte" del diritto temporalmente limitato. Così, ad esempio, se il credito rispetto al quale è decorso il termine di prescrizione è pari a 100, si potrà parzialmente adempiere, per 50, in tal modo, se l'interpretazione dell'atto lo consente, rinunciando implicitamente alla prescrizione per la sola parte adempiuta e non per l'intero.

L'idea, pur sostenuta¹⁴², che sia possibile solo una rinuncia totale, sconta una visione dell'atto abdicativo come riferito al fatto (decorso del tempo), come tale non frazionabile, là dove essa ha ad oggetto il diritto di avvalersene, di per sé esercitabile anche in modo parziale, come lo sarebbe, di base, ogni altro diritto, di credito o reale, ai quali peraltro, si può rinunciare, pacificamente, anche in parte. Similmente, rinunciare a far valere la prescrizione del capitale, pagandone l'ammontare, non equivale – salva una diversa interpretazione della volontà tacita del rinziante-adempiente legata a peculiarità del caso concreto – a rinuncia a far valere la prescrizione relativamente agli interessi, come la migliore dottrina¹⁴³ e la più attenta giurisprudenza¹⁴⁴ ammettono, sia pur non senza forti contrasti¹⁴⁵.

La rinuncia alla prescrizione o alla decadenza non ha effetti, in linea di massima, sulle garanzie del diritto temporalmente limitato, come puntualmente rilevato dalla dottrina più attenta¹⁴⁶: i terzi garanti, se ritengono di doversi liberare dalla garanzia, dovranno far valere la prescrizione, ad esempio, del debito principale, ex art. 2939 c.c.

Solamente ritenendo il diritto per il quale si è compiuto il tempo di prescrizione o di decadenza immediatamente estinto, come da noi criticato, si può giungere ad una diversa conclusione: il diritto, ad esempio un credito, si estinguerebbe, in quest'ottica, con tutte le sue garanzie per solo decorso del tempo di prescrizione; la rinuncia del debitore alla prescrizione lo farebbe rinascere, con tutte le sue garanzie; il terzo garante, avvalendosi della prescrizione ex art. 2939 c.c. dopo la rinuncia del garantito, estinguerebbe la garanzia, ma non il diritto garantito¹⁴⁷.

141 BIANCA, C.M.: *Diritto civile*, VII, cit., p. 552; IACCARINO, G.: *La rinuncia nel diritto italiano*, cit., p. 564; COSTANTINI, C.: "La rinuncia alla prescrizione", in MONATERI, P.G. e COSTANTINI, C.: *La prescrizione*, cit., p. 206.

142 ROMANO, S.: *Note sulle obbligazioni naturali*, Sansoni Editore, Firenze, 1945, p. 70.

143 BIANCA, C.M.: *Diritto civile*, VII, cit., p. 552.

144 Cass., 21 ottobre 2010, n. 21620; Cons. Stato, 21 giugno 2006, n. 3724; Cass., 3 dicembre 1997, n. 13097, *Nuova giur. civ. comm.*, 1998, I, 752.

145 Cass., 15 marzo 2007, n. 6047, *Foro it.*, 2008, I, c. 237; Cass., 20 settembre 1991, n. 9800; Cass., 4 ottobre 1991, n. 10336.

146 IACCARINO, G.: *La rinuncia nel diritto italiano*, cit., p. 584.

147 Sviluppa questa congettura, per criticarla e giungere alle conclusioni di cui al testo, IACCARINO, G.: *La rinuncia nel diritto italiano*, cit., p. 584.

Dal punto di vista soggettivo, la rinuncia alla prescrizione e alla decadenza non ha effetto verso i terzi interessati a valersi del rimedio temporale ex art. 2939 c.c., ma la disposizione va coordinata con l'art. 1310 c.c., onde invece essa, se operata dal debitore nei riguardi di uno dei creditori, esplicherà i suoi effetti favorevoli nei confronti degli altri concreditori in solido¹⁴⁸.

La stessa dottrina individua anche il caso, ritenuto peculiare, della rinuncia alla prescrizione della servitù operata dal titolare del fondo servente a vantaggio di un solo contitolare del fondo dominante, la quale, per principio generale, opererebbe anche riguardo agli altri.

In verità, tuttavia, sembra doversi affermare che la rinuncia alla limitazione temporale opera per buona regola generale *erga omnes*, in quanto atto abdicativo e pertanto eliminativo sul piano della modifica della realtà giuridica, di una situazione giuridica soggettiva (il diritto di estinguere l'altrui diritto), sia pur destinato a soggetto determinato di un rapporto. Semmai, i terzi non toccati da tale abdicazione sono solamente coloro i quali potrebbero avere interesse ad opporre la prescrizione o la decadenza, e ciò in forza di una speciale previsione che il legislatore, opportunamente, ha non a caso sentito la necessità di inserire (art. 2939 c.c.).

È questa la ragione per la quale la rinuncia alla limitazione temporale fatta dal debitore esplica i suoi effetti verso i creditori in solido, ma non verso i debitori in solido (art. 1310, comma 3, c.c.), poiché i secondi, ma non i primi, sono potenzialmente interessati ad opporre ancora la limitazione temporale. I debitori in solido, pertanto, possono continuare ad opporre la prescrizione o la decadenza rinunziate dal condebitore in forza della combinata lettura degli artt. 1310, comma 3, c.c. e 2939 c.c. (che enucleano una regola particolare di irrilevanza soggettiva della rinuncia); i concreditori ne traggono giovamento, così come i contitolari del fondo dominante, non raggiunti dalla rinuncia, semplicemente, per la sua efficacia abdicativa – salvo l'art. 2939 c.c. – *erga omnes* (l'art. 1310 c.c., riguardo ai concreditori, rappresenta una specificazione, sotto questo profilo, della regola generale di valenza *erga omnes* della rinuncia).

Non per ultimo, è appena il caso di osservare che la rinuncia alla prescrizione non avrà influenza alcuna sulla decadenza, che non dovrà intendersi automaticamente rinunciata anch'essa, tranne che dall'interpretazione complessiva della volontà negoziale del rinunciante non si evinca altrimenti. La rinuncia alla prescrizione, cioè, non contiene di per sé una rinuncia *implicita* e *automatica* anche alla decadenza, potendo semmai, ove il caso concreto induca a pensarlo, contenerne una *eventuale* e *tacita*. Lo stesso, peraltro, si deve affermare nell'ipotesi inversa in cui ad essere

148 AZZARITI, G. e SCARPELLO, G.: "Prescrizione e decadenza", cit., p. 576 s.

rinunciata sia stata la decadenza, con la sola precisazione che una volontà tacita di rinuncia anche alla prescrizione, sarà, di norma, assai difficile, in tal caso, da dimostrare: si può rinunciare a far prescrivere (rimedio generale) un diritto e volere, con tale dichiarazione, rinunciare *tout court* ad avvalersene o ad avvalersi di ogni limitazione temporale, onde si intenderà rinunciata anche la decadenza (rimedio particolare); difficilmente, invece, se si desidera non avvalersi di ogni limitazione temporale, si rinuncerà a "farlo decadere" (rimedio particolare), ben potendo, a tal fine, rinunciare a "farlo prescrivere" (rimedio generale). Il "generale", a livello di interpretazione della volontà negoziale, insomma, ben può contenere il "particolare", ma difficilmente, ci sembra, può accadere il contrario.

Posto tutto ciò, va affermato che la rinuncia alla prescrizione (ragionamento estensibile alla decadenza) è rilevabile d'ufficio, quale contro-eccezione in senso lato¹⁴⁹, ma non per la prima volta in Cassazione, quando implichi accertamenti di fatto riservati al giudice di merito¹⁵⁰. L'opinione secondo la quale si tratterebbe di contro-eccezione vera e propria, come tale non rilevabile d'ufficio¹⁵¹, sembra basarsi su una supposta omogeneità, che in verità, come argomentato, non sussiste, tra opporre la limitazione temporale e rinunciarvi: l'una cosa provoca, in caso di accoglimento dell'eccezione, l'estinzione del diritto, l'altra la mera non estinguibilità per decorso del tempo da parte del rinunziante, peraltro, come vedremo nell'immediato prosieguo, fino al compimento di un nuovo termine di prescrizione.

Va, infine, affrontato "il" problema legato alla rinuncia alla limitazione temporale.

La rinuncia alla prescrizione o alla decadenza non dovrebbe, *di per sé*, al contrario di quanto talvolta si ritiene¹⁵², provocare il nuovo decorso di un ulteriore termine, quasi si trattasse di fatto interruttivo, discettandosi poi anche in merito alla tipologia di tale nuovo termine (ordinario, breve, lungo). Il nuovo decorso di una nuova limitazione temporale, seguente alla rinuncia, potrebbe forse logicamente spiegarsi seguendo l'impostazione, qui criticata, secondo la quale il trascorrere

149 BIANCA, C.M.: *Diritto civile*, VII, cit., p. 553; VITUCCI, P. e ROSELLI, F., *La prescrizione*, cit., p. 230; cfr. Cass., 14 marzo 2003, n. 7411, *Foro it.*, 2004, I, c. 1882, con nota di D'AMICO J.V.; Cass., 1 marzo 2007, n. 4804. La rilevanza d'ufficio della rinuncia alla prescrizione è affermata dalla giurisprudenza, "purché i fatti sui quali l'eccezione si fonda, anche se non allegati dalle parti, siano stati ritualmente acquisiti al processo" (Cass., 7 febbraio 1996, n. 963).

150 VITUCCI, P. e ROSELLI, F., *La prescrizione*, cit., p. 230. Cass., 13 settembre 2007, n. 19164, *Foro it.*, 2008, 2, p. 543.

151 Cass., 11 febbraio 2004, n. 2625; Cass., 24 settembre 1998, n. 9575, in materia giuslavoristica, ove le decisioni in tale direzione si concentrano. Il contrasto di opinioni andrebbe superato, in sede di riforma, come suggerito da SOCIETÀ ITALIANA DEGLI STUDIOSI DEL DIRITTO CIVILE (S.I.S.D.I.C.). COMMISSIONE DI STUDIO "PRESCRIZIONE": *Proposta di legge per la riforma della disciplina della prescrizione, della decadenza e dell'usucapione contenuta nel codice civile*, cit., p. 190, inserendo un quarto comma nell'art. 2937 c.c., ai sensi del quale "la rinuncia alla prescrizione può essere rilevata d'ufficio dal giudice".

152 Riferimenti in IACCARINO G.: *La rinuncia nel diritto italiano*, cit., p. 569 e in NUZZO, G.D.: "La rinuncia alla prescrizione", cit., p. 158, il quale ritiene che decorra, dopo la rinuncia, un termine sempre decennale (o ventennale, per i diritti reali minori).

del termine temporale incide direttamente sulla situazione giuridica soggettiva estinguendola e la rinuncia a detto termine, quale *contrarius actus*, facendola rivivere. Rivivendo, a seguito di rinuncia alla prescrizione o alla decadenza, la situazione giuridica temporalmente limitata, appare forse logico immaginare un nuovo decorso di un nuovo termine, quantomeno di prescrizione, posto che tutti i diritti vi sono soggetti come regola di base.

Tuttavia, nell'ottica accolta in queste pagine, secondo la quale il decorso del termine ha una valenza di sola modifica della disciplina del diritto soggettivo e la rinuncia ha effetti esclusivamente in relazione al correlato diritto potestativo di avvalersi del rimedio temporale, immaginare che detta rinuncia abbia, *in quanto tale*, come effetto quello di incidere, sul piano oggettivo, sul fattore tempo, determinandone un nuovo decorso, è idea che appare priva di ragionevole fondamento. La rinuncia alla prescrizione o alla decadenza determinano, *in quanto tali*, solamente la dismissione del diritto potestativo di avvalersene in capo al suo titolare. Di conseguenza, il diritto soggettivo dovrebbe rimanere soggetto, limitando a ciò il nostro ragionamento, all'unico termine per esso originariamente previsto dall'ordinamento, spirato il quale (e verificatasi la rinuncia), esso dovrebbe considerarsi – in modo descrittivo e salva la soluzione ermeneutica che si proporrà a seguire – *relativamente al rinunziante, imprescrittibile*.

Tale soluzione è, tuttavia, solo in apparenza persuasiva ed è legata ad una visione del fenomeno assai parziale, che guarda solamente a ciò che opera il negozio rinunciativo, trascurando un altro elemento fondamentale che, inesorabile, traccia i suoi solchi su (quasi) ogni diritto e non si arresta finché tale diritto, per il suo operare o per altra causa, non sia definitivamente estinto: *il tempo*.

Ma procediamo con ordine.

Si è tentato, al fine di spiegare la nuova decorrenza di un nuovo termine prescrizione successivo alla rinuncia, un richiamo tanto all'interruzione della prescrizione (che, all'evidenza, concerne un termine non ancora decorso, al contrario del nostro), quanto all'art. 2937, comma 2, c.c., onde "se la rinuncia rendesse imprescrittibile il diritto, non dovrebbe più valere il divieto (...) di rinuncia *de futuro*"¹⁵³.

Si vuol dire, in altre parole, che, se la prescrizione non riprendesse *ex novo* a decorrere dopo la rinuncia, il diritto diverrebbe nella sostanza, da quel momento, imprescrittibile e sarebbe violato detto divieto, perché il rinunziante, di fatto, finirebbe con l'abdicare anche ad una prescrizione che ancora non si è compiuta. Affermare ciò postula, tuttavia, che, trascorso un periodo di prescrizione del diritto,

¹⁵³ Per tutti questi ragionamenti, v. VITUCCI P. e ROSELLI F., *La prescrizione*, cit., p. 225.

dopo la rinuncia, ne trascorra *naturalmente* uno ulteriore. Questa "rinascita" del termine di prescrizione, se possibile, va però fondata e va anche spiegato perché tale rinascita non tocchi in sorte pure al termine di decadenza rinunciato.

Va anzitutto ammesso chiaramente che, alla base, ripugna alla coscienza giuridica (e al buon senso) che un diritto possa, sia pur relativamente al solo soggetto passivo del rapporto, divenire imprescrittibile non per volontà della legge, ma di tale soggetto, il quale attribuirebbe detta imprescrittibilità soggettiva al diritto medesimo tramite un semplice atto di rinuncia alla prescrizione: un atto abdicativo di un soggetto privato avrebbe una forza maggiore, per certi versi, dello stesso giudicato sul diritto, capace solamente di mutarne la disciplina temporale facendo decorrere un nuovo termine di prescrizione ordinario, qualunque fosse il precedente (art. 2953 c.c.), e non certo di rendere il diritto medesimo addirittura (soggettivamente) imprescrittibile.

L'esigenza di certezza può, in verità, forse farsi salva, considerando che il rinunziante a monte riconosce l'altrui diritto come solamente prescrivibile, e pertanto, di base, ancora ben esistente. Si potrebbe ipotizzare che tale riconoscimento contenuto nella rinuncia (e non questa in quanto tale), quale *accertamento stragiudiziale del diritto*, ne muti il regime temporale, proprio in analogia con quanto disposto dall'art. 2953 c.c.¹⁵⁴.

In effetti, non sembra irragionevole ipotizzare che dalla *rinuncia alla prescrizione* decorra sempre, in applicazione analogica dell'art. 2953 c.c., un nuovo termine prescrizionale ordinario (decennale o comunque superiore al decennio)¹⁵⁵.

La *rinuncia preventiva alla decadenza*, invece, quando ammessa, stante il suo carattere generale anche ricognitivo, ne comporta semplicemente l'impedimento, ove questo sia possibile a mezzo di riconoscimento dell'altrui diritto (art. 2966 c.c.), mentre la sua *rinuncia successiva* – o quella preventiva che non abbia, nel caso concreto, anche efficacia impeditiva (perché, ad esempio, si ha necessità, nel caso stesso, di un fatto impeditivo specifico) – determina senza remore la non decadenziabilità soggettiva *sine die* del diritto da parte del rinunziante, non ravvisandosi ragione alcuna di tipo sistematico o assiologico per ricorrere, in tal caso, a interpretazioni analogiche: la non decadenziabilità di un diritto è infatti la regola e non già l'eccezione; le esigenze di certezza sono già presidiate, sul piano generale, dall'istituto della prescrizione; l'art. 2953 c.c., infine, non è in alcun modo estensibile alla decadenza per ragioni eminentemente logiche.

¹⁵⁴ Non a caso richiamato dall'autorevole dottrina poco sopra ricordata, così come da COSTANTINI, C.: "La rinuncia alla prescrizione", in MONATERI, P.G. e COSTANTINI, C.: *La prescrizione*, cit., p. 207 ss., spec. p. 210.

¹⁵⁵ In questo senso, di là dai fondamenti, Cass., 17 luglio 1965, n. 1601, *Foro amm.*, 1965, I, I, p. 518; BIANCA, C.M.: *Diritto civile*, VII, Giuffrè, Milano, 2012, p. 554.

Con riguardo a tale ultimo punto va osservato che, una volta accertato in giudizio un diritto sottoposto a decadenza, tale accertamento non impedisce affatto il compiersi di quest'ultima, se lo specifico fatto impeditivo preteso dall'ordinamento non viene posto in essere. Non essendo dunque applicabile l'art. 2953 c.c. al giudicato su un diritto sottoposto a decadenza *in quanto tale*, esso non può, per conseguenza, essere analogicamente applicato all'ipotesi di rinuncia alla decadenza stessa. Peraltro, si tratterebbe di una estensione di una disposizione prevista per la prescrizione alla decadenza e *poi ulteriormente di un'applicazione analogica* di essa, la quale, riguardando l'accertamento giudiziale di un diritto, dovrebbe applicarsi al suo accertamento privato contenuto in un atto di rinuncia: il che appare, francamente, dal punto di vista ermeneutico, una decisa forzatura. L'idea dell'applicazione analogica, per la sola rinuncia alla prescrizione, dell'art. 2953 c.c., invece, non solo sembra consentita dalla lacuna normativa sul punto, dalla comunanza di *ratio* tra il caso regolato (accertamento giudiziale del diritto) e quello non regolato (accertamento privato implicito nella rinuncia al rimedio), ma sembra *prima facie* addirittura necessitata dall'esigenza pratica di dare attuazione al principio di limitazione temporale delle situazioni soggettive, attuativo della certezza del diritto.

Ad ogni buon conto, senza scomodare l'analogia, potrebbe semplicemente affermarsi che il decorso del tempo fa sorgere in capo al soggetto passivo di un rapporto, ad esempio di credito, il diritto di provocare l'estinzione della situazione giuridica soggettiva di cui la controparte è titolare. Si potrebbe osservare che tale diritto di provocare l'estinzione della situazione giuridica soggettiva, siccome dipendente *dal mero decorso del tempo*, anche se rinunciato, si "riproduca" in capo al rinunziante, sol che ridedorra, nuovamente, il tempo stabilito dall'ordinamento (ed il termine nuovo sarà, per logica, identico a quello già decorso e non già sempre decennale¹⁵⁶).

Tale ragionamento non è riproducibile, ancora una volta, per la decadenza, la quale, come non può essere interrotta durante il suo corso, non può neanche essere "riprodotta" dopo di esso: il diritto di estinguere la situazione giuridica soggettiva per decadenza, cioè, non dipende, *in forza di una regola generale*, dal mero decorso del tempo, che lo fa nascere e, eventualmente, risorgere, ma *da una specifica previsione legislativa o convenzionale*, in assenza della quale tale diritto non esiste. E non v'è chi non veda come una simile aporia tra prescrizione e decadenza sia sintomatica di un sistema, quello delle limitazioni temporali, che meriterebbe una decisa omogeneizzazione. Per giungere ad una simile conclusione sarebbe ben più logico immaginare l'esistenza di termini temporali interrompibili

156 Per quest'esito, MUTARELLI, A.: "Rinuncia alla prescrizione", in GERARDO, M. e MUTARELLI, A.: *Prescrizione e decadenza*, cit., p. 130.

e "ridecorribili" e termini temporali non interrompibili e non "ridecorribili", senza rifugiarsi in denominazioni ulteriori foriere di confusioni concettuali ancora irrisolte.

Allora, in definitiva, bisognerà propendere per l'applicazione analogica dell'art. 2953 c.c. o per la rinascita "sua sponte", per semplice decorso del tempo, del diritto di estinguere la situazione soggettiva temporalmente limitata per prescrizione?

L'alternativa – dalla quale dipende, come chiarito, la pratica conseguenza di individuare sempre come termine di decorso della prescrizione post rinuncia, per il rinunciante, quello ordinario (decennale o superiore al decennio) oppure di affermare che ridecorra il medesimo termine che già aveva caratterizzato il primo decorso della prescrizione, quand'anche di tipo breve – deve essere sciolta nel secondo senso. La reviviscenza del termine di prescrizione post rinuncia è esito della lettura dell'istituto conforme al valore che lo anima, cioè la certezza del diritto, e della regola generale della prescrittibilità, salvi casi di legge, di tutti i diritti. La spiegazione, della quale tanto si è andati qui alla ricerca, di tale reviviscenza, è data dal modo di operare del meccanismo prescrittivo, che dipende solamente dal fattore tempo (e inerzia del titolare): se, procedendo per metafora, dopo la compiuta "vecchiaia", la rinuncia "ringiovanisce", almeno rispetto a chi la opera, la situazione soggettiva, il tempo tuttavia continua a scorrere inesorabile (è un tempo indisponibile, quello futuro, della futura prescrizione: art. 2937, comma 2, c.c.) e, nuovamente, ha forza per renderla, eventualmente, una seconda volta e una terza volta... "senescente" e così di seguito.

Visto, come si deve, il fenomeno dalla parte del rinunciante, il suo diritto di estinguere l'altrui situazione giuridica soggettiva caduta *in quella data* prescrizione può essere dismesso, ma non può essere dismesso in assoluto il diritto di avvalersi del rimedio temporale *tout court*, il quale è dato al soggetto anche per esigenze, diremmo, di ordine pubblico: garantire la generale prescrittibilità, per ragioni di certezza del sistema, dei diritti soggettivi. Prova la particolare caratura del diritto, avente rilievo di ordine generale, di estinguere l'altrui situazione giuridica per prescrizione, il fatto che trattasi di diritto imprescrittibile, non potendosi certo prescrivere il diritto di... opporre la prescrizione. Tale diritto a far valere la prescrizione sembra, addirittura, quasi, usando (*rectius*: osando) un parallelismo di ovvia valenza meramente descrittiva, "usucapibile", in quanto "posseduto" dal rinunciante per un certo tempo ulteriore rispetto alla rinuncia effettuata ed esercitato tramite l'atto (omissivo, ma concludente) di non rinunciare ulteriormente alla prescrizione stessa.

Dunque, non è la rinuncia abdicativa alla prescrizione che determina il nuovo decorso del termine, come quasi con figura retorica si scrive spesso, ma è il tempo, e semplicemente esso, che continua la sua corsa inesorabile verso l'estinzione della situazione giuridica soggettiva, riprendendola tutte le volte che qualunque

tipo di atto (interruzione, sospensione, rinuncia) smetta di frapporsi verso tale meta. Se la prescrizione, insomma, non è stata fatta valere, non ha concluso la sua corsa, anche se il termine è decorso perché, assiologicamente, fine dell'istituto è consentire l'estinzione dei diritti, non dare loro semplicemente un "inoffensivo" cronometro.

Va solo osservato, in chiusura, che il nuovo termine prescrizionale, decorrente dalla rinuncia, sarà relativo alla sola persona del rinunziante, perché, rispetto ai terzi interessati ad opporre la limitazione temporale, per esplicita scelta del legislatore, tale rinuncia non ha riflessi (art. 2939 c.c.): con riguardo ad essi, dunque, il diritto rimarrà "prescrizionabile", una volta decorso il suo termine originario e nessuna rilevanza avrà, rispetto al loro diritto di avvalersi della limitazione temporale, il fatto che l'omonimo diritto del rinunziante riprenderà vigore solamente dieci anni dopo (o dopo un certo tempo diverso) la rinuncia. Piuttosto, se nel periodo intercorrente tra la rinuncia alla prescrizione da parte del titolare del diritto temporalmente limitato e il compimento del successivo periodo di prescrizione (cioè, ove decennale, allo scoccare del decimo anno), un terzo faccia valere la prescrizione precedentemente già decorsa, come consentito dall'art. 2939 c.c. anche in caso di rinuncia del titolare, il diritto stesso si estinguerà e ciò anche, ovviamente, nei riguardi del rinunziante, almeno se quantitativamente identico¹⁵⁷.

Ad esempio, se Tizio ha un credito soggetto a prescrizione ordinaria verso Caio sorto nel 2010, il quale Caio, dopo il compimento del decimo anno dal sorgere del credito (2011), rinuncia ad avvalersi della prescrizione maturata, per il rinunziante il diritto sarà relativamente non "prescrizionabile" e da tale momento decorrerà un nuovo decennio di prescrizione (dal 2011 al 2021). Tuttavia, se Sempronio, creditore di Caio, dopo ancora un paio di anni e all'interno di questo nuovo decennio (nel 2013), decide di far valere la prescrizione ex art. 2939 c.c., potrà ben farlo, non avendo la rinuncia di Caio, nei suoi riguardi, alcun effetto e pertanto rimanendo, per lo stesso Sempronio, il diritto ancora "prescrizionabile", in forza del decorso del "primo" decennio. Fatta valere la prescrizione da parte del terzo Sempronio, il diritto di Tizio si estinguerà, ovviamente, *erga omnes*.

Lo stesso deve ritenersi in riferimento all'eventuale rinuncia da parte del terzo a valersi della prescrizione ex art. 2939 c.c.: essa determinerà l'inizio, per il solo terzo, di un nuovo periodo di prescrizione del diritto soggetto a limitazione temporale, terminato il quale lo stesso terzo sarà nuovamente in grado di far valere la prescrizione. Se, di contro, nel frattempo la parte o altro terzo facessero valere la prescrizione, il terzo rinunziante perderà per sempre questa possibilità per estinzione, diremmo *aliunde*, del diritto di cui si discute.

157 V., *supra*, nt. 140, sul dibattito relativo alla possibile diversa "portata" quantitativa della prescrizione fatta valere dal terzo.

Quanto chiarito (efficacia soggettivamente relativa della rinuncia ad avvalersi della limitazione temporale e, all'opposto, *erga omnes* della sua opposizione) vale anche per la decadenza, rispetto alla quale, tuttavia, non si verifica, come già osservato, alcuna ri-decorrenza del termine post atto rinunciativo.

X. RILIEVI CONCLUSIVI: LA RINUNZIA ALLA PRESCRIZIONE E ALLA DECADENZA QUALE PARADIGMA DELLA VOCAZIONE UNITARIA DEL SISTEMA DELLE LIMITAZIONI TEMPORALI.

L'analisi della rinuncia alla prescrizione e alla decadenza lascia intravedere la possibilità di delineare la figura del *negozio dispositivo del rimedio temporale*, che ben può divenire oggetto del contratto come dell'atto negoziale unilaterale. Il "tempo" (*rectius*: il diritto di estinguere una situazione giuridica soggettiva per suo decorso), in questo senso, appare materia disponibile e non disponibile, a seconda degli interessi che concretamente veicola: vi è un tempo giuridico "intoccabile" dai privati, perché protegge interessi e valori che, in qualche misura, lo superano e vi è un tempo che i soggetti possono controllare, perché assiologicamente connesso a interessi non attuativi di valori fondamentali.

A monte, il tempo appare, anche in riferimento alle situazioni giuridiche soggettive che vi sono sottoposte, esso stesso oggetto di una situazione giuridica soggettiva, cioè del *diritto di avvalersi della limitazione temporale* contro il titolare del diritto temporalmente limitato. Tale diritto ad avvalersi (o a non avvalersi) della limitazione temporale ha, latamente, ad oggetto il "bene tempo" della situazione giuridica soggettiva, che – proprio come il tempo della vita umana¹⁵⁸ – ha una indiscutibile utilità e anche un potenziale valore economico, che potrebbe essere rappresentato in concreto, ad esempio, dall'eventuale rinuncia alla prescrizione o alla decadenza effettuata a titolo oneroso, ad esempio in seno ad una più complessa transazione.

Sullo sfondo di queste finali riflessioni, trova ancora una volta conferma la percezione di una certa forzatura sottesa ad una distinzione legislativa (quella tra prescrizione e decadenza) che mostra elementi – si perdoni l'ossimoro – di forte fragilità concettuale e disciplinare: la regola giuridica ragionevole è, infatti, di volta in volta legata totalmente alla rilevanza ordinamentale dell'interesse sotteso alla limitazione temporale, comunque denominata.

Emerge una figura generale, quella dell'inerzia estintiva", che non a caso ha condotto la Società italiana degli Studiosi di Diritto Civile (S.I.S.Di.C.) a

¹⁵⁸ Tema particolarmente caro alla più sensibile dottrina amministrativistica. Cfr. PATRONI GRIFFI, F.: "Procedimento amministrativo e responsabilizzazione dei poteri pubblici: a vent'anni dalla legge n. 241/1990", *Corr. giur.*, 2011, p. 301, secondo cui non si può più negare il riconoscimento del tempo in termini di bene autonomamente meritevole di tutela.

immaginare il progetto di riforma della disciplina codicistica della prescrizione e della decadenza¹⁵⁹ – al quale in più occasioni si è fatto riferimento in queste pagine – caratterizzato da un riavvicinamento della regolazione dei due istituti, i cui esiti, si spera, possano essere in un prossimo futuro tenuti in considerazione nelle opportune sedi.

159 SOCIETÀ ITALIANA DEGLI STUDIOSI DEL DIRITTO CIVILE (S.I.S.DI.C.). COMMISSIONE DI STUDIO “PRESCRIZIONE”: *Proposta di legge per la riforma della disciplina della prescrizione, della decadenza e dell’usucapione contenuta nel codice civile*, cit., p. 161 ss.

BIBLIOGRAFIA

AGOSTINIS, B.: "La garanzia per i vizi della cosa venduta", in *Comm. Schlesinger*, Giuffrè, Milano, 2012.

ANDRIOLI, V.: voce "Decadenza", in *Enc. trecc.*, XII, Treccani, Roma, 1931, p. 450 ss..

ASTONE, A.: *Contratto negozio regolamento. Contributo allo studio del negozio unilaterale*, Giuffrè, Milano, 2008.

AURICCHIO, A.: *Appunti sulla prescrizione*, Jovene, Napoli, 1971.

AZZARITI, G. e SCARPELLO, G.: "Prescrizione e decadenza", in MICHELI, G.A. - AZZARITI, G. e SCARPELLO, G.: "Tutela dei diritti, Artt. 2910-2969", *Comm. c.c. Scialoja-Branca*, Bologna, 1969, p. 345 ss.

BARLETTA, A.: "La disponibilità dei diritti nel processo di cognizione e nell'arbitrato", *Riv. dir. proc.*, 2008, p. 979 ss.

BERLINGUER, A.: "Indisponibilità dei diritti e cognizione arbitrale", in MEZZASOMA, L. e RUGGERI, L. (a cura di): *L'arbitro nella moderna giustizia arbitrale*, Esi, Napoli, 2013, pp. 25-45.

BETTI, E.: *Teoria generale del negozio giuridico*, Utet, Torino, 1952.

BIANCA, C.M.: "La vendita e la permuta", in *Trattato di diritto civile* (diretto da F. VASSALLI), Utet, Torino, 1993.

BIANCA, C.M.: *Diritto civile. VII, Le garanzie reali. La prescrizione*, Giuffrè, Milano, 2012.

BOZZI, A.: voce "Rinunzia (Dir. pubbl. e priv.)", *Noviss. dig. it.*, Utet, Torino, vol. XV, 1968.

BUFFONI, M.: "La decadenza in generale", in VIOLA, L. (a cura di): *Prescrizione e decadenza*, Cedam, Padova, 2015, pp. 429-488.

CANDIAN, A.: "Decadenza e prescrizione", *Temi*, 1950, p. I ss.

CAPELLO, P.: *La prescrizione civile, penale e tributaria*, Giuffrè, Milano, 2011.

CAPONI, R.: "Gli impedimenti all'esercizio dei poteri giuridici nella disciplina della decadenza", *Riv. dir. civ.*, 1997, I, p. 45 ss.

CARIOTA FERRARA, L.: *Il negozio giuridico*, Morano, Napoli, s.d..

CICU, A.: *Successioni per causa di morte*, Giuffrè, Milano, 1961.

CIMMA, M. R.: "Prescrizione e decadenza nel diritto romano e intermedio", *Dig. disc. priv.*, sez. civ., XIV, Utet, Torino, 1997, p. 253 ss.

CIMMA, M. R.: "Prescrizione e decadenza", *Dig. disc. priv.*, sez. civ., XIV, Utet, Torino, 1997, p. 242 ss.

COSTANTINI, C.: "L'interruzione della prescrizione", in MONATERI, P.G. e COSTANTINI, C.: *La prescrizione, Trattato di diritto civile diretto da R. Sacco*, Utet, Torino, 2009, pp. 148-183.

COSTANTINI, C.: "La rinuncia alla prescrizione", in MONATERI, P.G. e COSTANTINI, C.: *La prescrizione, Trattato di diritto civile diretto da R. Sacco*, Utet, Torino, 2009, pp. 197-211.

DALLA TORRE, G.: "La S.C.C., 20 gennaio 2011 n. 134 nega la delibabilità di una sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale intervenuta dopo molti anni di convivenza", *Dir. fam. pers.*, 2011, pp. 1644-1649.

D'AVANZO, W.: "Della prescrizione", in *Commentario del codice civile*, diretto da M. D'Amelio e E. Finzi, VI, *Della tutela dei diritti*, Editore Barbera, Firenze, 1943, p. 947 ss.

DE MAURO, A.: *La rinuncia alla proprietà immobiliare*, Esi, Napoli, 2018.

DONISI, C.: *Il problema dei negozi giuridici unilaterali*, Jovene, Napoli, 1972.

FADDA, C. e BENZA, C.: "Note a B. Windscheid", *Diritto delle Pandette*, VI, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1930.

FERRUCCI, R.: "Della prescrizione e della decadenza", in *Comm. c.c. Utet*, Libro VI, Utet, Torino, 1964, p. 424 ss.

FOLLIERI, L.: *La proprietà insostenibile*, Esi, Napoli, 2022.

GALLO, P.: "Commento agli artt. 2964-2969 c.c.", in BONILINI, G. e CHIZZINI, A. (a cura di): "Della tutela dei diritti", artt. 2907-2969, in *Commentario del codice civile* (diretto da E. GABRIELLI) Utet, Torino, 2016, p. 830 ss.

GALLO, P.: "Commento all'art. 2937 c.c.", in BONILINI, G. e CHIZZINI, A. (a cura di): "Della tutela dei diritti", artt. 2907-2969, in *Commentario del codice civile* (diretto da E. GABRIELLI) Utet, Torino, 2016, p. 621 ss.

GALLO, P.: "Commento all'art. 2944 c.c.", in BONILINI, G. e CHIZZINI, A. (a cura di): "Della tutela dei diritti", artt. 2907-2969, in *Commentario del codice civile* (diretto da E. GABRIELLI) Utet, Torino, 2016, p. 689 ss.

GALLO, P.: "Prescrizione e decadenza nel diritto comparato", *Dig. disc. priv.*, sez. civ., XIV, Utet, Torino, 1997, p. 248 ss.

GAZZONI, F.: *Manuale di diritto privato*, Esi, Napoli, 2021.

GENTILE, F.S.: *Prescrizione estintiva e decadenza*, Jandi Sapi Editori, Roma, 1964.

GERARDO, M. e MUTARELLI, A.: *Prescrizione e decadenza nel diritto civile. Aspetti sostanziali e strategie processuali*, Giappichelli, Torino, 2015.

GIACOBBE, E.: "Le Sezioni Unite tra nomofilachia e nomofantasia", *Dir. fam. pers.*, 2014, p. 1368 ss.

GIAMPICCOLO, G.: *La dichiarazione recettizia*, Giuffrè, Milano, 1959.

GIANNATTASIO, C.: *Delle successioni*, in *Comm. cod. civ. Utet*, I, Utet, Torino, 1971, p. 240 ss.

GIUSIANA, E.: *Decadenza e prescrizione*, Giappichelli, Torino, 1943.

GRASSO, B.: "Sulla distinzione tra prescrizione e decadenza", *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1970, p. 866 ss.

IACCARINO, G.: *La rinuncia nel diritto italiano*, Esi, Napoli, 2020.

LEBAN, D.: *Prescrizione e decadenza nel diritto privato*, Cedam, Padova, 2003.

LEPORE, A.: *Prescrizione e decadenza. Contributo alla teoria del «giusto rimedio»*, Esi, Napoli, 2012.

LUMINOSO, A.: "Vendita, contratto estimatorio", in *Trattato di Diritto Commerciale* (diretto da V. BUONOCORE), sez. II, t. 3.1., Giappichelli, Torino, 2004.

MACIOCE, F.: *Il negozio di rinuncia nel diritto privato*, Esi, Napoli, 1992.

MACIOCE, F.: voce "Rinuncia (dir. priv.)", in *Enc. dir.*, vol. XL, Giuffrè, Milano, 1989, p. 923 ss.

MAGAZZÙ, A.: voce "Decadenza (diritto civile)", *Noviss. dig. it.*, Utet, Torino, V, 1960, p. 231 ss.

MAGRI, G.: *La prescrizione*, Esi, Napoli, 2019.

MARRA, A.: *Il termine di decadenza nel processo amministrativo*, Giuffrè, Milano, 2012.

MESSINEO, F.: *Manuale di diritto civile e commerciale*, I, Giuffrè, Milano, 1952.

MINERVINI, E.: *La prescrizione ed i «terzi»*, Esi, Napoli, 1994;

MIRABELLI, G.: "Dei singoli contratti", in *Comm. cod. civ.*, libro IV, t. III, Utet, Torino, 1991.

MODICA, I.: *Teoria della decadenza e della prescrizione nel diritto civile italiano*, I, *Studio critico-ricostruttivo esegetico della decadenza nel suo parallelismo con la prescrizione*, Unione Tipografico-Editrice, Torino, 1906.

MOLFESE, G.: *Prescrizione e decadenza*, Giuffrè, Milano, 2009.

MONTECCHIARI, T.: *I negozi unilaterali a contenuto negativo*, Giuffrè, Milano, 1996.

MORLINI GALANTINO, L.: *Le clausole di decadenza nei contratti collettivi*, Cedam, Padova, 1974.

MOSCARINI, L.V.: voce "Rinuncia (dir. priv.)", in *Enc. dir. Treccani*, vol. XXVII, Treccani, Roma, 1991.

MUTARELLI, A.: "Rinuncia alla prescrizione", in GERARDO, M. e MUTARELLI, A.: *Prescrizione e decadenza nel diritto civile. Aspetti sostanziali e strategie processuali*, Giappichelli, Torino, 2015, p. 130 ss.

NATOLI, C.: "Appunti sul criterio discrezionale tra prescrizione e decadenza e considerazioni sulla eccezione con la quale le relative questioni vengono inserite nel processo", *Dir. fall.*, 1982, I, p. 607 ss.

NICOLÒ, R.: "Dell'usufrutto" in *Commentario del codice civile* (diretto da M. D'AMELIO ed E. FINZI), *Libro della proprietà*, 1942, p. 702 ss.

NUZZO, G.D.: "La rinuncia alla prescrizione", in VIOLA, L. (a cura di): *Prescrizione e decadenza*, Cedam, Padova, 2015, pp. 139-188.

ORIANI, R.: *Diritti potestativi, contestazione stragiudiziale e decadenza*, Cedam, Padova, 2003.

PANZA, G.: "Decadenza nel diritto civile", *Dig.*, sez. civ., V, Utet, Torino, 1989.

PATRONI GRIFFI, F.: "Procedimento amministrativo e responsabilizzazione dei poteri pubblici: a vent'anni dalla legge n. 241/1990", *Corr. Giur.*, 2011.

PELLIZZI, G.L.: "In margine al problema della decadenza", *Giur. it.*, 1957, IV, c. 38, p. 848 ss.

PERLINGIERI, G.: *Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile*, Esi, Napoli, 2015.

PERLINGIERI, P.: "Applicazione e controllo nell'interpretazione giuridica", *Riv. dir. civ.*, 2010, p. 334 ss.

PERLINGIERI, P.: "Giustizia secondo costituzione ed ermeneutica. L'interpretazione cd. adeguatrice", in FEMIA, P.: (a cura di), *Interpretazione a fini applicativi e legittimità costituzionale*, Collana Cinquanta anni della Corte costituzionale della Repubblica italiana, Esi, Napoli, 2006, p. 10 ss.

PERLINGIERI, P.: "Il controllo del giudice e il controllo sul giudice", *Giustizia e Cost.*, 1984, p. 124 ss.

PERLINGIERI, P.: "Il diritto alla salute quale diritto della personalità", *Rass. dir. civ.*, 1982, p. 1020 ss.

PERLINGIERI, P.: "La personalità umana nell'ordinamento giuridico", in Id.: *La persona e i suoi diritti*, Esi, Napoli, 2005, p. 26 ss.

PERLINGIERI, P.: *Funzione giurisdizionale e Costituzione italiana*, Esi, Napoli, 2010.

PERLINGIERI, P.: *Il fenomeno dell'estinzione nelle obbligazioni*, Esi, Napoli, 1995.

PERLINGIERI, P.: *L'ordinamento vigente e i suoi valori*, Esi, Napoli, 2006.

PERLINGIERI, P.: *Manuale di diritto civile*, Esi, Napoli, 2022.

PERLINGIERI, P.: *Rapporto preliminare e servitù su edificio da costruire*, Jovene, Napoli, 1965.

PIRAS, S.: *La rinunzia nel diritto privato*, Jovene, Napoli, 1940.

ROMANO, A.: "Note in tema di decadenza", *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1964 pp. 171-238.

ROMANO, S.: *La revoca degli atti giuridici privati*, Cedam, Padova, 1935.

ROMANO, S.: *Note sulle obbligazioni naturali*, Sansoni Editore, Firenze, 1945.

ROSELLI, F.: voce "Decadenza (diritto civile)", *Enc. giur.*, XI, Treccani, Roma, 1989, p. I ss.

ROSELLI, F.: "Commento agli artt. 2964-2969 c.c.", in FINOCCHIARO, G. - FRASCA, R. e ROSELLI, F. (a cura di): "Della tutela dei diritti", artt. 2643-2969, in *La giurisprudenza sul codice civile coordinata con la dottrina, Aggiornamento 2011-2015* (diretta da C. RUPERTO), Giuffrè, Milano, 2015, p. 494 ss.

ROSELLI, F.: voce "Decadenza (diritto e procedura civile)", *Enc. dir., Annali*, Giuffrè, Milano, VII, 2014, p. 309 ss.

ROSELLI, F. e VITUCCI, P.: "La prescrizione e la decadenza", in *Trattato di diritto privato* (diretto da P. RESCIGNO), *Tutela dei diritti*, II, Utet, Torino, 1998, p. 592 ss.

RUBINO, D.: "La compravendita", in *Tratt. Cicu-Messineo-Mengoni*, Giuffrè, Milano, 1971, p. 838 ss.

RUPERTO, C.: "Prescrizione e decadenza", in *Giur. sist. civ. comm.* (diretta da W. BIGIAVI), Utet, Torino, 1985, p. 624 ss.

SANTORO-PASSARELLI, F.: "Prescrizione e decadenza", *Riv. dir. civ.*, 1926, p. 557 ss.

SARACENO, P.: "Della decadenza", in *Commentario del codice civile* (diretto da M. D'AMELIO ed E. FINZI), *Della tutela dei diritti*, Barbera, Firenze, 1943, p. 1007 ss.

SCALFI, G.: "Osservazioni sulla prescrizione e sulla decadenza", *Temi*, 1952, p. 234 ss.

SICCHIERO, G.: voce "Rinuncia", *Dig. Disc. Priv.*, Sez. civile, Utet, Torino, 1998, IV edizione, XVIII, pp. 652-669.

SICCHIERO, G.: voce "Rinuncia", *Dig. Disc. Priv. appendice di aggiornamento*, Utet, Torino, 2014, IX, pp. 604-624.

SICILIANI, T.: "Decadenza", in *Diz. prat. dir. priv.*, Francesco Vallardi Editore, Milano, s.d., p. 576 ss.

SOCIETÀ ITALIANA DEGLI STUDIOSI DEL DIRITTO CIVILE (S.I.S.Di.C.). COMMISSIONE DI STUDIO "PRESCRIZIONE": *Proposta di legge per la riforma della disciplina della prescrizione, della decadenza e dell'usucapione contenuta nel codice civile*, in *Ann. Sisdic*, 2020, n. 9, p. 161 ss.

STOLFI, G.: "In tema di revocabilità della rinuncia", *Foro it.*, 1933, I, c. 758, p. 121 ss.

TARTAGLIA POLCINI, A.: *Modelli arbitrali tra autonomia e funzione giurisdizionale*, Esi, Napoli, 2002.

TEDESCHI, V.: "Ancora sulla distinzione tra prescrizione estintiva e decadenza", *Foro civ.*, 1950, p. 242 ss.

TEDESCHI, V.: "Decadenza (diritto e procedura civile)", *Enc. dir.*, XI, Giuffrè, Milano, 1962, p. 771 ss.

TEDESCHI, V.: *Lineamenti della distinzione tra prescrizione estintiva e decadenza*, Giuffrè, Milano, 1948.

TRIMARCHI, P.: "Prescrizione e decadenza", *Jus*, 1956, p. 219 ss.

TROISI, B. *La prescrizione come procedimento*, Esi, Napoli, 1980.

URCIOLI, M.A.: *Situazioni esistenziali ed autodeterminazione della persona*, Esi, Napoli, 2018.

VACCA, S.: "Commento agli artt. 2964-2969 c.c.", in RESCIGNO, P. (a cura di): *Codice civile*, t. II, Giuffrè, Milano, 2018, p. 6381 ss.

VIOLA, L.: *Prescrizione e decadenza. Come farle valere in giudizio e relative strategie processuali*, Cedam, Padova, 2015.

VIRGADAMO, P.: "Covid-19 e limitazioni temporali in Italia", in questa *Rivista*, 2020, f. 12 bis, p. 816 ss.

VIRGADAMO, P.: "La decadenza e l'inerzia estintiva delle situazioni giuridiche. Per una ricostruzione assiologica delle limitazioni temporali", *Rass. dir. civ.*, 2020, p. 873 ss.

VIRGADAMO, P.: "La decadenza", in *Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile (S.I.S.Di.C.). Commissione di studio «Prescrizione». Proposta di legge per la riforma della disciplina della prescrizione, della decadenza e dell'usucapione contenuta nel codice civile*, in *Ann. Sisdic*, 2020, n. 9, p. 248 ss.

VIRGADAMO, P.: «Interpretazione autentica» e diritto civile intertemporale, Esi, Napoli, 2012.

VIRGADAMO, P.: *La decadenza e l'inerzia estintiva» delle situazioni giuridiche temporalmente limitate*, Esi, Napoli, 2019.

VITALE, A. e LAZZARA, M.M.: voce "Decadenza (dir. e proc. civ.)", *Enc. giur. trecc.*, X, Treccani, Roma, 1988, p. I ss.;

VITUCCI P. e ROSELLI F., *La prescrizione*, t. I, Giuffrè, Milano, 2012.

